

## G.A.L. MontagnAppennino S.c. a r.l.

### REGIONE TOSCANA “PSR 2014/2020 MISURA 19 “SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER”

#### DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Nr. 46/2019 del 14/10/2019

<b>Oggetto:</b>	<b>Bando PIT - Contratto GAL-Beneficiario</b>
-----------------	---

Sono rispettivamente presenti ed assenti e partecipano alla votazione i Consiglieri:

Membro	Espressione	Presente	Assente	Favorevole	Contrario	Astenuto
Lauri Marina Presidente	<b>Pubblica</b>	X		X		
Bonfanti Andrea Vice P.	<b>Pubblica</b>		X			
Gherardi Aldo	<b>Pubblica</b>	X		X		
Fantini Maurizio	<b>Pubblica</b>	X		X		
Ceccarelli Marco	<b>Privata</b>	X		X		
Ciniero Giovanni	<b>Privata</b>	X		X		
Dini Luca	<b>Privata</b>		X			
Focacci Alberto	<b>Privata</b>	X		X		
Signorini Duccio	<b>Privata</b>	X	X	X		

Per il Collegio sindacale è presente:

Membro	Presente
Cassetta Stefano	X

Regione Toscana PSR 2014/2020 METODO LEADER	
Misura	19
Sottomisura/operazione	4.1.1 – 6.4.4 – 6.4.5 – 7.5 – 7.6.1

PROPONENTE
RTA Stefano Stranieri

ALLEGATI N 5	
ALLEGATO A	Contratto mis. 4.1.1
ALLEGATO B	Contratto mis. 6.4.4
ALLEGATO C	Contratto mis. 6.4.5
ALLEGATO D	Contratto mis. 7.5
ALLEGATO E	Contratto mis. 7.6.1

## IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Visto l'Art. 2 dello Statuto della società MontagnAppennino scarl;
- Visto gli Art.li 32-33-34-35 del Reg. (UE) n. 1303/13;
- Visto gli Art.li 42-43-44- del Reg. (UE) n. 1305/13;
- Visto la DGR n. 1381/17 di presa d'atto del PSR approvato con Decisione di esecuzione della Commissione n. 7705 C(2017) del 14/11/2017, relativi allegati e s.m.i.;
- Visto la scheda di Misura 19 "Sostegno allo Sviluppo Locale LEADER" PSR 2014-2020 Regione Toscana;
- Visto le "Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo Sviluppo Rurale" approvate nella Conferenza Stato Regioni del 11/02/2016, punto 3.2 "Costi di Investimento Materiali ed Immateriali" e Scheda "Leader e CLLD";
- Visto il Decreto n. 1730 del 04/04/2016 pubblicato sul suppl. n. 60 al BURT n. 16 del 20/04/2016 di "Approvazione delle disposizioni tecniche e procedurali per la presentazione e la selezione delle Strategie di Sviluppo locale" e relativi allegati;
- Visto il Decreto 65 del 15/06/2018 di ARTEA relativo alle Disposizioni comuni per l'attuazione delle misure a investimento s.m.i.;
- Vista la SISL presentata alla Regione Toscana in risposta al bando approvato con Decreto 1730 del 04/04/2016;
- Visto il Decreto 11311 del 28/10/2016 di riconoscimento come Gal e di ammissibilità della SISL presentata da MontagnAppennino scrl;
- Vista la DGR n. 1243 del 5 dicembre 2016 allegato E che approva la SISL presentata dal GAL MontagnAppennino e pubblicata sul supplemento n 175 parte II del Burt n 48 del 29/11/2017;
- Visto il verbale dell'assemblea dei soci del 21/02/2018 di approvazione del Bando PIT;
- Vista la comunicazione di nullaosta alla pubblicazione del Bando PIT della Regione Toscana n. AOOGRT\_0446518\_2018-09-26;
- Vista la pubblicazione del Bando PIT agli albi degli Enti locali del territorio eligibile del GAL MontagnAppennino, il comunicato sulle testate giornalistiche locali anche online, la pubblicazione sul BURT n. 40 parte III del 03.10.2018, sul sito del GAL MontagnAppennino [www.montagnappennino.it](http://www.montagnappennino.it) e sul portale della Regione Toscana;
- Vista la comunicazione di ARTEA relativa all'Elenco delle istanze ricevute e protocollate Bando PIT del 29/01/2019;
- Vista la graduatoria redatta dalla Commissione di Valutazione, pubblicata sul Burt. n. 30 parte III del 24/07/2019, agli albi degli Enti locali del territorio eligibile del GAL MontagnAppennino e sul sito del GAL [www.montagnappennino.it](http://www.montagnappennino.it);
- Visto l'accordo GAL-ARTEA approvato dal CdA del 1 agosto 2018;

Visto e considerato quanto sopra all'unanimità

## DELIBERA

- 1) Di approvare lo schema di contratto GAL-Beneficiario di cui all'allegato A) relativo alla misura 4.1.1;
- 2) Di approvare lo schema di contratto GAL-Beneficiario di cui all'allegato B) relativo alla misura 6.4.4;

- 3) Di approvare lo schema di contratto GAL-Beneficiario di cui all'allegato C) relativo alla misura 6.4.5;
- 4) Di approvare lo schema di contratto GAL-Beneficiario di cui all'allegato D) relativo alla misura 7.5;
- 5) Di approvare lo schema di contratto GAL-Beneficiario di cui all'allegato E) relativo alla misura 7.6.1;

IL PRESIDENTE

F.to Dott.ssa Marina Lauri

IL RESPONSABILE TECNICO AMMINISTRATIVO

F.to RTA Stefano Stranieri

ALLEGATO A) Delibera n. 46 CdA del 14/10/2019

**SCHEMA DI CONTRATTO PER L'ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI RELATIVI AL BANDO PIT "Progetti Integrati territoriali" – mis. 4.1.1 "Miglioramento della redditività e competitività delle aziende agricole"**

**TRA**

GAL MontagnAppennino scarl con sede in Borgo a Mozzano, Via Umberto I n. 100, C.F e P. IVA 02422690467, rappresentata da MARINA LAURI, nata a FIRENZE (FI) il 16/10/1970, domiciliata presso la sede dell'Ente, la quale interviene nella sua qualità di PRESIDENTE del GAL MontagnAppennino, nominata con verbale del CdA, n. 9 del 21 novembre 2018 e delegata, ad impegnare legalmente e formalmente il GAL medesimo con il presente atto;

**E**

La ditta/impresa/persona fisica/Ente pubblico (di seguito indicato come "Beneficiario") con sede legale in , Via/piazza/località , C.F. e P.I. , rappresentato/a dal/la sig./sig.ra. , nato/a a ( ) il , in qualità di legale rappresentante pro tempore, domiciliato per il presente atto presso la sede dell'impresa, o da persona eventualmente da egli/ella delegata giusta procura che si allega al presente atto;

**VISTO**

- il verbale di Assemblea del GAL del 25/10/2017 di approvazione del Bando "Reg. (UE) 1305/2013 - FEASR Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 – SISL GAL MontagnAppennino, Approvazione del bando contenente le disposizioni tecniche e procedurali per la presentazione e la selezione delle domande per la concessione degli aiuti previsti dalla operazione 4.1.1 – "Miglioramento della redditività e competitività delle aziende agricole", pubblicato sul Burt n. 2 Parte III del 10/01/2018;
- il verbale di Assemblea del GAL del 21/02/2018 di approvazione del Bando PIT "Progetti Integrati territoriali" – SISL del GAL Montagnappennino, pubblicato sul Burt n. 40, parte III di mercoledì 3 ottobre 2018;
- la delibera del CdA del GAL n. 39 del 16/07/2019 "Reg. (UE) n. 1305/2013 – PSR 2014-2020, Bando PIT "progetti Integrati Territoriali" - Approvazione della graduatoria", con la quale è stata approvata la graduatoria dei progetti finanziabili, pubblicata sul BURT n. 30 del 24 luglio 2019;
- le "Disposizioni comuni per l'attuazione delle misure ad investimento", approvate con decreto del Direttore di ARTEA n. 77 del 15/05/2019 Integrazioni e modifiche e successive modificazioni (di seguito indicate come "Disposizioni comuni");
- la domanda di aiuto n . . . . ., CUP Artea n . . . . ., presentata in data . . . . ., protocollo n . . . . . del . . . . . (di seguito indicata come "Domanda");
- lo schema di contratto per l'assegnazione dei contributi approvato con delibera del CdA del GAL n. del 14/10/2019;

**PREMESSO CHE**

a seguito dell'esito dell'istruttoria tecnico-amministrativa, approvata con delibera del CdA del GAL n. \_\_\_ del \_\_/\_\_/\_\_\_\_.

**VENGONO DEFINITE LE SEGUENTI CONDIZIONI PER L'EROGAZIONE DELL'AIUTO**

**Art. 1**

**Individuazione degli investimenti ammessi, assegnazione del contributo e prescrizioni**

**I) Individuazione degli investimenti ammessi e assegnazione del contributo**

Ai sensi di quanto sopra citato, con riferimento alla suddetta Domanda, gli investimenti ammessi ed il relativo contributo in conto capitale, sono quelli elencati nel progetto generato dal sistema informativo di ARTEA nell'ambito del modulo di istruttoria di ammissibilità e trascritti in questo contratto

TABELLA Investimenti con indicato anche il contributo assegnato

La quota del contributo di partecipazione del FEASR è pari a .....

Gli investimenti sono ammessi a contributo solo se l'avvio dei lavori e le relative spese, decorrono dal giorno successivo alla ricezione della domanda di aiuto, avvenuta ad eccezione delle spese generali propedeutiche che sono ammissibili anche se effettuate nei 24 mesi prima della presentazione della domanda di aiuto.

Per "avvio dei lavori del progetto o dell'attività", così come previsto al paragrafo "Termine iniziale: decorrenza inizio attività e ammissibilità delle spese" del bando della operazione 4.1.1. e al paragrafo 6 "Realizzazione e modifiche dei PIT" del Bando PIT si intende la data di inizio delle attività o dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o impiegare servizi o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile il progetto o l'attività, a seconda di quale condizione si verifichi prima.

Le modalità di dimostrazione di inizio attività o dei lavori, sono espressamente elencate al paragrafo "Termine iniziale: decorrenza inizio attività e ammissibilità delle spese" del bando della operazione 4.1.1. Non sono comunque ammissibili le spese di cui ai paragrafi "Spese non ammissibili, vincoli e limitazioni" delle Disposizioni Comuni e "Interventi/spese non ammissibili" del bando della operazione 4.1.1.

**Il suddetto contributo è concesso in forma condizionata nei modi e nei termini indicati al successivo punto "Prescrizioni".**

## I II) Prescrizioni

1. In seguito a quanto emerso nel corso dell'istruttoria tecnico-amministrativa e agli esiti della stessa, si prevedono le seguenti prescrizioni aggiuntive:

a) **Nel caso di "forniture di beni e servizi senza pagamento in denaro"**, l'ammissibilità di questa tipologia di spesa è subordinata al rispetto delle condizioni previste al paragrafo "forniture di beni e servizi senza pagamento in denaro" del Documento Disposizioni Comuni;

b) **ai sensi di quanto disposto dalla Decisione n. 4 del 25-10-2016** sono sospesi, fino alla definizione del procedimento penale, i pagamenti a carico del Beneficiario perché risultano procedimenti penali in corso (anche in ambito extra agricolo) per i reati gravi in materia di lavoro elencati al punto 2 del paragrafo 2.2 "Condizioni di accesso" del Bando o perché il richiedente ha riportato per le medesime fattispecie di reato provvedimenti di condanna ancora non definitivi, indipendentemente dal settore in cui è svolto.

**c) Nel caso di punteggio riconosciuto sul criterio II punto 5.1 del bando della operazione 4.1.1 (in caso sia prevista l'attivazione di tirocini non curriculari)**

-1 i tirocini offerti dal beneficiario siano inseriti, dal soggetto promotore, sul sito "borsalavoro"

- 2 ogni tirocinio, è soggetto a comunicazione obbligatoria su IDOL;

d) **Nel caso di investimenti nel settore ortofrutta/olio di oliva/miele (Complementarietà fra investimenti sul PSR e OCM ortofrutta, olio di oliva, miele)** L'ammissibilità del sostegno e al pagamento degli investimenti direttamente e univocamente attribuibili al settore ortofrutta o al settore olio di oliva o miele avvengono se il soggetto non ha richiesto per una stessa voce di spesa un finanziamento a valere sulle relative OCM. Le voci di spesa che non rispettano quanto descritto nel capoverso precedente sono escluse o decadono dal beneficio con conseguente recupero degli aiuti eventualmente erogati, maggiorati degli interessi. Le voci di spesa relative agli investimenti direttamente ed univocamente attribuibili al settore ortofrutta/olio di oliva, miele, coerentemente con quanto previsto nel Decreto Dirigenziale n. 11145/2016, sono ammessi a finanziamento in forma condizionata, subordinando la definitiva ammissibilità all'esito positivo delle verifiche istruttorie che saranno effettuate in fase di domanda di pagamento. Sono escluse dal

finanziamento della operazione 4.1.1 le voci di spesa già inserite nella rendicontazione a valere sull'OCM ortofrutta/olio di oliva/miele

e) Altre prescrizioni.....

## **Art. 2**

### **Impegni a carico del Beneficiario fino al saldo dei contributi**

Successivamente alla stipula del presente Contratto, durante l'attuazione del progetto della operazione 4.1.1 e fino al saldo dei contributi, il Beneficiario deve rispettare nei tempi e con le modalità stabilite dal bando PIT e dalle Disposizioni comuni, gli impegni per l'adesione alle misure del PSR della Toscana 2014 – 2020, della SISL del GAL MontagnAppennino, nonché gli impegni specifici della operazione 4.1.1 e del paragrafo 6 "Realizzazione e modifiche dei PIT" del Bando PIT, come sotto riportati:

#### **I) Impegni essenziali di carattere generale e specifico la cui violazione comporta la risoluzione del Contratto**

##### **Impegni essenziali generali:**

a) possedere prima del saldo degli aiuti o, quando previsto dalle Disposizioni comuni o dal Bando, prima del pagamento dell'Anticipo o del SAL, i seguenti requisiti (**QUANDO PERTINENTE IN BASE ALLA NATURA DEL BENEFICIARIO**):

- 1) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali, assicurativi, ai sensi dell'art. 1, comma 553 della L. 266/05 (escluso beneficiari di diritto pubblico);
- 2) non essere stato condannato (legale rappresentante) con sentenza passata in giudicato o nei cui confronti sia stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per violazioni gravi, definitivamente accertate, secondo la legislazione italiana e risultanti dal certificato generale del casellario giudiziale o da documentazione equipollente dello Stato in cui sono stabiliti, nei dieci anni precedenti alla data di pubblicazione del Bando per uno dei seguenti reati (delitti consumati o tentati anche se hanno beneficiato della non menzione): associazione per delinquere, associazione per delinquere di stampo mafioso, traffico illecito di rifiuti, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, corruzione, peculato, frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, terrorismo, riciclaggio, sfruttamento del lavoro minorile, illeciti in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, illeciti per omesso versamento di contributi previdenziali e assistenziali, illeciti in materia di salute e sicurezza del lavoro, illeciti in materia ambientale e di smaltimento dei rifiuti e di sostanze tossiche, illeciti in materia di sfruttamento del lavoro nero e sommerso e ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità a

- omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (articoli 589 e 590 c.p.; art. 25-septies del D.lgs. 231/2001);
- reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro - articolo 603 bis c.p.;
- gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (allegato I del D.lgs. 81/2008);
- reati in materia di sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani (D.lgs. 24/2014 e D.lgs. 345/1999);
- reati in materia previdenziale: omesso versamento ritenute operate nei riguardi dei lavoratori, di importo superiore a 10.000 euro (D.lgs. 463/1983); omesso versamento contributi e premi per un importo non inferiore al maggior importo tra 2.582,26 euro e il 50% dei contributi complessivamente dovuti (art. 37 L. 689/1981);

3) non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186 bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei casi in cui sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

4) essere in regola con la certificazione antimafia;

5) essere in regola con le disposizioni in materia di aiuti ex art. 107 del Trattato che istituisce l'Unione Europea. Quindi, non è possibile erogare (a qualsiasi titolo) nuovi aiuti a beneficiari che abbiano ricevuto contributi individuati come illegali o incompatibili con decisione della Commissione Europea;

contrarre con la pubblica amministrazione. Se la sentenza non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore e, in tal caso, è pari alla durata della pena principale. Il richiedente è tenuto ad indicare tutte le condanne penali riportate. In ogni caso non rilevano i reati per i quali sia intervenuta la riabilitazione o la estinzione del reato dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima o sia intervenuta la depenalizzazione (tale requisito non è richiesto per i beneficiari di diritto pubblico). Ai sensi di quanto disposto dalla Decisione n. 4 del 25-10-2016 sono considerati reati gravi in materia di lavoro:

b) possedere i criteri di selezione per i quali è richiesta la verifica in sede di istruttoria della domanda di pagamento nella consapevolezza che la domanda viene ammessa al pagamento solo se a seguito della rideterminazione del punteggio si posiziona fra quelle finanziabili;

c) nel caso di interventi che non sono soggetti al rilascio del permesso a costruire, acquisire i permessi/autorizzazioni, inclusi gli studi di incidenza ove previsti, necessari per la realizzazione degli interventi precedentemente all'inizio dei lavori ed a comunicarne gli estremi nella domanda di pagamento;

d) rispettare il termine per la presentazione della domanda di pagamento come previsto nell'articolo 4 "Tempistica", salvo la concessione di proroghe;

e) al momento della presentazione della domanda di pagamento, produrre titoli che prevedano il possesso dei beni immobili in cui ricadono gli investimenti per almeno 5 anni, fatto salvo il rispetto degli impegni di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincoli di destinazione" delle Disposizioni Comuni;

### **Impegni essenziali specifici**

f) rispettare la localizzazione degli interventi previsti nel territorio delle province di Lucca e di Pistoia di competenza della SISL del GAL MontagnAppennino, così come specificatamente indicato all'Art. 1 punto I del presente atto, e nei termini disciplinati dai paragrafi "Localizzazione degli investimenti materiali" e "Localizzazione degli investimenti immateriali" delle Disposizioni Comuni.

g) possedere la qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP), anche a titolo provvisorio, o l'equiparazione allo IAP ai sensi dell'art. 20 della L. R. 45/2007 o del punto 6 dell'Allegato A al regolamento di attuazione approvato con D.P.G.R. n. 6/R/2008;

h) sia soddisfatto al pagamento il requisito del "Miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globali dell'azienda agricola";

i) non richiedere/ottenere altre agevolazioni/finanziamenti pubblici unionali, nazionali e regionali (es. tariffa incentivante, detrazioni fiscali, credito di imposta, Programmi Operativi ai sensi dell'OCM, ecc.) per gli stessi investimenti/voci di spesa ammessi e poi finanziati con il bando della operazione 4.1.1;

j) ad attivare, quando indicati nella domanda di aiuto, i tirocini non curriculari nei modi e nei termini previsti dalla L.R. 32/2002 e dal DPGR n. 47/R/2003 nella consapevolezza che, se in sede istruttoria della domanda di pagamento, risulta una riduzione rispetto a quanto preventivato, il punteggio sarà rimodulato come previsto nel bando;

k) ad attivare, quando indicati in domanda di aiuto, i tirocini curriculari e percorsi alternanza scuola-lavoro (L. 107/2015) nell'ambito delle specifiche convenzioni previste dagli Istituti scolastici Superiori (registrazione sul portale [www.scuolalavoro.registroimprese.it](http://www.scuolalavoro.registroimprese.it)) ed Università;

l) rispettare, per gli investimenti nella trasformazione e commercializzazione, il limite di 1/3 del totale dei prodotti lavorati nel caso di impiego di prodotti di provenienza extra aziendale;

m) per i macchinari e attrezzature acquistati deve essere presente la marcatura “CE” ai sensi della normativa comunitaria;

## **II) Impegni essenziali specifici relativi alla realizzazione e modifiche del PIT**

rispettare gli impegni specifici relativi paragrafo 6 “Realizzazione e modifiche dei PIT” del Bando PIT, in particolare ai seguenti punti:

- Realizzazione del PIT

Un PIT è considerato realizzato quando si verifica almeno una delle seguenti condizioni: a) è stato realizzato almeno un investimento per sottomisura/operazione; b) l’importo degli investimenti realizzati è pari o superiore ai 2/3 dell’importo totale degli investimenti ammessi nel PIT, tenuto conto delle eventuali varianti approvate; ai fini del raggiungimento di tale percentuale possono essere considerati anche eventuali maggiori investimenti, rendicontati in domanda di pagamento, rispetto a quelli previsti ed approvati in fase di istruttoria del PIT; c) sono stati raggiunti gli obiettivi e le finalità per cui il PIT è stato finanziato; Nel caso di mancato rispetto del punto a) il PIT è decaduto e gli aiuti concessi ai singoli beneficiari revocato. In caso di mancato raggiungimento di una o di entrambe le condizioni suddette dei punti b) e c), il GAL, se necessario attraverso la Commissione di valutazione, verifica l’effettiva realizzazione del PIT, anche tenendo conto di eventuali modifiche intervenute in fase di realizzazione del progetto.

- Tempi per la realizzazione dei PIT

Le domande di pagamento relative ai singoli interventi inseriti nel PIT devono essere presentate sul sistema informativo di ARTEA entro 360 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle domande di aiuto sul sistema ARTEA.

- Proroghe PIT

Il GAL, su richiesta motivata e giustificata del Capofila, può concedere proroghe tenuto conto dei tempi di attuazione della SISL. L’insieme delle proroghe non può essere superiore a 180 giorni.

- **Modifiche al PIT**

Nel periodo compreso tra l’approvazione dei PIT e l’emissione del Contratto per l’assegnazione dei contributi, il partecipante diretto, nella domanda di aiuto, può apportare variazioni di spesa agli interventi previsti nel PIT approvato purché siano contenute entro il 25% rispetto all’importo totale della spesa ammessa per singola macrotipologia; all’interno della stessa macrotipologia, invece, le variazioni di spesa possono essere superiori al 25%. In analogia con le Disposizioni comuni, tali variazioni sono considerate adattamenti tecnici. Le suddette variazioni sono ammissibili fermo restando gli importi di contributo ammesso, gli obiettivi e i parametri di finanziabilità del PIT. A tale scopo, il GAL verifica che le variazioni apportate siano ammissibili e richiede (ad esclusione dei casi in cui le variazioni risultino chiaramente ininfluenti) e verifica che le condizioni di ammissibilità e di selezione, per le quali il PIT è stato finanziato, non siano alterate. Tale valutazione è necessaria anche per le domande nelle quali siano state apportate riduzioni di spesa sostanziali rispetto a quanto previsto nel PIT approvato. Successivamente all’emissione del Contratto per l’assegnazione dei contributi, si applica quanto previsto nelle Disposizioni comuni al paragrafo “Varianti in corso d’opera e adattamenti tecnici”. Nel caso di varianti, prima di apportare modifiche agli investimenti su una singola domanda di aiuto, il partecipante diretto deve richiedere l’autorizzazione al GAL. Tale richiesta deve essere valutata dal GAL, se necessario, attraverso la Commissione di valutazione, allo scopo di verificare che le condizioni di ammissibilità e di selezione, per le quali il PIT è stato finanziato, non vengano alterate. Le modifiche al PIT non possono comportare aumento dell’importo totale del contributo ammesso. Sono considerate modifiche al PIT anche le variazioni dei partecipanti nonché degli impegni e obblighi previsti nell’Accordo di filiera. A tale scopo il capofila richiede preventivamente al GAL la valutazione delle suddette variazioni. Le modifiche che determinano una riduzione di punteggio sono ammissibili se non comportano il ricollocamento del PIT in una posizione in graduatoria inferiore a quella utile per il finanziamento.

- **Rendicontazione finale dei PIT**



Una volta ultimati gli investimenti, ciascun beneficiario presenta la propria domanda di pagamento sul sistema ARTEA. I soggetti competenti per l'istruttoria procedono all'accertamento finale dell'esecuzione fisica e finanziaria del progetto secondo quanto previsto dalle Disposizioni comuni. A tale scopo il Capofila invia al GAL una relazione tecnica conclusiva in cui si illustrano i lavori, con i relativi importi, effettivamente eseguiti dai soggetti partecipanti diretti (ai fini del calcolo della percentuale di realizzazione del PIT viene fatto riferimento all'importo degli investimenti rendicontati in domanda di pagamento) ed i relativi risultati ottenuti in relazione agli obiettivi e le finalità. Al termine della verifica il RTA del GAL, con proprio provvedimento, approva il PIT realizzato.

**6.6 Liquidazione degli aiuti**  
I contributi sono erogati secondo le normali procedure previste dalle Disposizioni comuni e dai singoli bandi di misura, fatte salve le specifiche procedurali previste nel Bando PIT. In base all'esito dell'accertamento finale, il Gal predispone gli elenchi di liquidazione per l'erogazione dell'aiuto spettante. Tali elenchi sono inviati ad ARTEA per l'erogazione a saldo dei contributi solo quando è stato acquisito l'esito positivo della verifica da parte del GAL, di cui al precedente paragrafo "Realizzazione del PIT". È prevista, per le singole domande di aiuto, la possibilità di erogazione del saldo del contributo spettante preliminarmente all'effettuazione delle suddette verifiche della realizzazione del PIT; tale erogazione è consentita a condizione che sia presentata, da parte del beneficiario, una garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa, rilasciata a favore di ARTEA, a copertura di un importo pari al 100% della somma che sarà liquidata a saldo. Resta fermo che, in caso di esito negativo delle verifiche di cui al precedente paragrafo "Realizzazione del PIT", riguardanti la realizzazione del progetto di filiera nel suo complesso, gli aiuti da erogare ai singoli beneficiari saranno oggetto di revoca, mentre quelli eventualmente già erogati saranno oggetto di recupero.

- Decadenza del PIT ed effetti sulle domande di aiuto collegate

Il PIT decade dal finanziamento quando: a) viene meno una delle seguenti condizioni di accesso: - numero minimo di partecipanti, di cui al precedente paragrafo "Numero minimo di partecipanti per PIT"; - mancata attivazione di una delle misure; b) il PIT non è considerato realizzato, secondo quanto previsto al precedente paragrafo "Realizzazione del PIT"; c) a seguito di riduzione del punteggio di priorità, in fase di verifica di eventuali varianti o della rendicontazione finale del PIT, lo stesso punteggio risulta complessivamente inferiore a 46 punti. In caso di decadenza del PIT, le domande di aiuto ad esso collegate non sono più finanziabili.

- Monitoraggio dei PIT

Il Capofila è tenuto a comunicare al GAL tutte le informazioni utili al monitoraggio degli interventi finanziati, sulla base della modulistica opportunamente predisposta. Al beneficiario è altresì richiesta la disponibilità a fornire ulteriori dati e informazioni qualora il GAL ne rilevi la necessità al fine di redigere documenti riguardanti il monitoraggio e valutazione degli interventi del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020. È previsto un monitoraggio sul mantenimento degli impegni assunti tra le parti nell'Accordo territoriale, a cui corrisponde un obbligo di risposta da parte del capofila.

## **II) Impegni non essenziali di carattere generale e specifici la cui violazione comporta la riduzione del contributo**

a) realizzare tutti gli investimenti conformemente a quanto previsto nella domanda di aiuto e a quanto ammesso a contributo con il presente Contratto, salvo eventuali adattamenti tecnici e/o varianti, se autorizzate;

b) sostenere direttamente tutte le spese collegate all'investimento;

c) sostenere tutte le spese utilizzando esclusivamente conti bancari o postali a sé intestati (o cointestati) e di effettuarle con le modalità previste dal paragrafo "Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento" delle Disposizioni comuni nella consapevolezza che i pagamenti provenienti da conti correnti intestati ad altri soggetti, seppure nei casi in cui si abbia la delega ad operare su di essi, non sono ammissibili, fatti salvi i casi espressamente previsti dal citato paragrafo "Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento"

delle Disposizioni comuni. Tutte le spese devono essere comprovate da fatture o da documenti contabili aventi forza contabile equivalente;

### **III) Impegni non essenziali di carattere generale e specifici la cui violazione comporta la sospensione del pagamento del contributo e/o l'applicazione di una sanzione**

#### **Impegni non essenziali generali**

a) aggiornare il fascicolo aziendale elettronico, con riferimento esclusivamente agli elementi necessari per

l'istruttoria della domanda di pagamento;

b) quando pertinente, acquisire e/o mantenere la piena disponibilità e l'agibilità dei locali destinati all'installazione di macchinari, attrezzature o impianti;

c) richiedere l'autorizzazione all'esecuzione di varianti e a realizzarle nei modi e nei tempi previsti dal paragrafo "Varianti in corso d'opera e adattamenti tecnici" delle Disposizioni comuni;

d) comunicare, nei tempi stabiliti al paragrafo "Varianti in corso d'opera e adattamenti tecnici" delle Disposizioni comuni, gli eventuali adattamenti tecnici;

e) permettere in ogni momento sopralluoghi e controlli da parte del personale dei soggetti competenti;

f) rispettare gli obblighi in materia di informazione e pubblicità per le operazioni che comportino investimenti, secondo quanto disposto dall'articolo 13 e dall'Allegato II del Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 e come specificato dal punto "Disposizioni in materia di informazione e pubblicità" delle Disposizioni comuni;

g) fornire tutte le informazioni utili al monitoraggio dell'avanzamento dei lavori o delle attività e delle spese;

h) comunicare, nei tempi stabiliti al paragrafo "Cambio di titolarità dell'azienda" delle Disposizioni comuni, gli eventuali cambi di titolarità dell'azienda;

i) presentare apposita fideiussione a favore di ARTEA nei casi previsti dal Bando o dalle Disposizioni comuni;

j) produrre o integrare la documentazione prevista dal Bando e dalle Disposizioni comuni e richiesta all'Ufficio competente per l'istruttoria nelle varie fasi del procedimento;

k) mantenere, in caso di variazione della composizione dell'UTE/UPS, la coerenza dal punto di vista dell'indirizzo produttivo e dimensionale con l'investimento ammesso a finanziamento e a rispettare le condizioni di ammissibilità, nei modi e nei termini di cui al precedente paragrafo "Possesso UTE/UPS" delle suddette Disposizioni Comuni;

l) rispettare tutte le altre prescrizioni e condizioni specifiche previste dal Bando, dalle Disposizioni comuni e dal presente Contratto;

m) garantire il possesso delle particelle che compongono l'UTE/UPS necessarie per l'ammissibilità degli investimenti in base alle condizioni descritte nel paragrafo "Possesso dell'UTE/UPS" delle Disposizioni Comuni;

#### **Iv) Impegni non essenziali specifici**

n) il materiale vegetale utilizzato per la tipologia di investimento A.6 Miglioramenti fondiari, 1. Impianti per la produzione di specie vegetali poliennali prevista dal bando, solo nel caso sia obbligatorio, dovrà essere in regola con la vigente normativa fitosanitaria comune agli stati membri dell'Unione Europea, come tradotta poi nelle disposizioni normative nazionali e Regione Toscana;

o) per quanto concerne gli interventi di realizzazione di impianti e/o miglioramento di impianti abbandonati o degradati di olivo deve essere utilizzato materiale oggetto di certificazione volontaria, certificato in toscana, ai sensi dei Decreti Ministeriali MPAAF del 4 maggio 2006 e del 6 dicembre 2016;

p) per quanto concerne gli interventi di realizzazione di impianti e/o miglioramento di impianti abbandonati o degradati di castagno da frutto deve essere utilizzato materiale di varietà locali di castagno europeo del territorio eligibile del GAL Montagnappennino risultanti dal repertorio regionale della L.64/04.

q) in caso di domanda di aiuto presentata da IAP a titolo provvisorio, ad acquisire la qualifica di IAP a titolo definitivo entro la data di presentazione della domanda di pagamento. Qualora la qualifica non venga acquisita entro i suddetti termini, si impegna ad allegare alla domanda di pagamento, una garanzia fideiussoria in favore di ARTEA per un importo pari al 100% della somma richiesta per la durata massima residua ai fini dell'ottenimento della qualifica IAP;

Nel caso di mancato rispetto degli impegni di cui al presente articolo si applica quanto previsto al successivo articolo 13 "Riduzioni, sospensioni e decadenze durante l'esecuzione dei lavori".

### **Art. 3**

#### **Impegni generali e specifici a carico del Beneficiario nella fase ex post**

Successivamente alla liquidazione del contributo e per tutta la durata del periodo di non alienabilità di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" (definito fase ex post) delle Disposizioni comuni gravano sul Beneficiario i seguenti impegni generali e specifici:

#### **Impegni Generali**

a) garantire il possesso dei beni immobili oggetto degli interventi, o dei beni immobili necessari per l'ammissibilità degli investimenti, in base alle condizioni e con le specifiche descritte nel Bando e nel paragrafo "Possesso di UTE/UPS" del documento Disposizioni comuni;

b) garantire, in caso di variazione della composizione dell'UTE/UPS dalla presentazione della domanda di pagamento e fino alla conclusione degli impegni di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" del documento Disposizioni Comuni, la coerenza dal punto di vista dell'indirizzo produttivo e dimensionale con l'investimento ammesso a finanziamento e a rispettare le condizioni di ammissibilità, i tassi di contribuzione e i criteri di selezione nei modi e nei termini di cui al paragrafo "Possesso di UTE/UPS" del documento Disposizioni comuni;

c) garantire la corretta manutenzione e funzionalità dei beni immobili o dei macchinari o di quanto altro finanziato;

d) conservare tutta la documentazione relativa al progetto, compresi i documenti giustificativi di spesa;

e) a non richiedere altre agevolazioni pubbliche per gli stessi investimenti/voci di spesa finanziati e oggetto del presente Contratto;

f) restituire, su comunicazione dell'Ufficio competente per l'istruttoria e/o di ARTEA, gli eventuali fondi indebitamente ricevuti;

g) comunicare tutte le variazioni che possono intervenire nel periodo di impegno e che possono modificare in modo sostanziale le condizioni collegate agli impegni di cui ai punti precedenti;

h) dare preventiva comunicazione all'Ufficio competente per l'istruttoria che ha emesso il provvedimento di assegnazione del contributo, qualora un impianto fisso o un macchinario o una "struttura mobile" oggetto di finanziamento necessiti di essere spostato dall'insediamento produttivo ove lo stesso è stato installato ad un altro sito appartenente allo stesso Beneficiario;

i) dare accesso in ogni momento e senza restrizioni, ad impianti aziendali, sedi amministrative ed appezzamenti, nonché a tutta la documentazione necessaria ai fini dell'istruttoria e ai fini dei controlli da parte di ARTEA, degli Organismi unionali, nazionali, regionali, e degli organismi convenzionati, ed autorizzare il trattamento di tutte le informazioni da parte dei sopradetti organismi al fine di tutelare gli interessi finanziari dell'Unione;

j) rendere disponibili tutte le informazioni utili al monitoraggio e valutazione delle attività aziendali e, qualora l'Autorità di Gestione e/o suoi incaricati ne rilevino la necessità, anche al fine di redigere successivi

documenti riguardanti il monitoraggio e valutazione degli interventi del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020;

k) rispettare per tutta la durata del periodo di vincolo ex post le disposizioni di cui al paragrafo “Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione” delle Disposizioni comuni;

l) rispettare tutte le limitazioni, esclusioni e disposizioni tecniche previste nel Bando, nei Documenti attuativi regionali, nel Contratto per l’assegnazione del contributo e nel verbale di accertamento finale;

m) garantire il rispetto delle modalità e dei tempi per lo smantellamento delle opere temporanee ed il ripristino dei luoghi.

#### **Impegni specifici**

n) non richiedere/ottenere altre agevolazioni/finanziamenti pubblici unionali, nazionali e regionali (es. tariffa incentivante, detrazioni fiscali, credito di imposta, Programmi Operativi ai sensi dell’OCM, ecc.) per gli stessi investimenti/voci di spesa ammessi e poi finanziati con il bando della sottomisura 4.1;

o) rispettare, per gli investimenti nella trasformazione e commercializzazione, il limite di 1/3 del totale dei prodotti

lavorati nel caso di impiego di prodotti di provenienza extra aziendale;

### **Art. 4**

#### **Decorrenza del Contratto e tempistica**

Fatta salva la concessione di eventuali proroghe nel rispetto di quanto previsto nel successivo articolo 7, la tempistica per l’attuazione del presente Contratto è la seguente:

- le eventuali spese generali propedeutiche sono ammissibili a partire dal ;
- la data per l’avvio dei lavori o delle attività e delle relative spese ammissibili (diverse da quelle di cui al punto precedente) decorre dal ;
- il termine per la conclusione degli investimenti e la presentazione della domanda di pagamento a saldo è il
- il termine ultimo di ricevibilità della richiesta di anticipo è il ;
- il termine ultimo di ricevibilità della richiesta di pagamento a titolo di stato di avanzamento lavori è il
- il termine ultimo di ricevibilità della richiesta di variante in corso d’opera del progetto approvato è il
- il termine ultimo di ricevibilità della richiesta di proroga del termine previsto per la presentazione della domanda di pagamento a saldo è il .

Le modalità di presentazione delle suddette domande/richieste sono indicate negli articoli successivi.

### **Art. 5**

#### **Anticipo del contributo**

Il Beneficiario può richiedere il versamento di un anticipo del contributo, per un importo non superiore al 50% dell’aiuto pubblico per l’investimento, nei casi e nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo “Anticipo” delle Disposizioni comuni.

L’anticipo viene erogato solo successivamente all’inizio dei lavori o delle attività oggetto di contributo.

L’anticipo può essere richiesto, nel rispetto del termine indicato nell’articolo 4, attraverso apposita domanda sul sistema informativo di ARTEA e in una unica soluzione fino al raggiungimento della percentuale massima concedibile.

L’anticipo viene erogato dietro presentazione di copia di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, redatta secondo il modello predisposto da ARTEA, con scadenza almeno 180 giorni dopo il termine ultimo previsto nel precedente articolo 4 per la presentazione della domanda di pagamento a titolo di saldo. La

garanzia fideiussoria rilasciata a favore di ARTEA (Organismo Pagatore) è pari al 100% dell'importo dell'anticipo richiesto. L'originale della garanzia fideiussoria deve essere inviato ad ARTEA.

L'anticipo è ammissibile solo se soddisfa quanto previsto al citato paragrafo "Anticipo" delle Disposizioni comuni.

Ove si debba recuperare integralmente o parzialmente l'anticipo, ad esso vanno applicati gli interessi legali ed ogni altra disposizione prevista dalla normativa nazionale e unionale

### **Art. 6**

#### **Varianti ed adattamenti tecnici agli investimenti**

Il Beneficiario, per i casi e con le modalità previste dal paragrafo "Varianti in corso d'opera e adattamenti tecnici" delle Disposizioni comuni, può richiedere l'approvazione di modifiche al progetto approvato.

L'eventuale domanda di variante dovrà essere presentata, nel rispetto del termine indicato al precedente articolo 4, tramite sistema informativo di ARTEA.

Le varianti e gli adattamenti tecnici sono ammissibili se soddisfano quanto previsto al citato paragrafo "Varianti in corso d'opera e adattamenti tecnici" delle Disposizioni comuni.

In particolare, le varianti e gli adattamenti tecnici sono ammissibili se soddisfano le condizioni di ammissibilità, non comportano una riduzione del punteggio tale da non rendere più finanziabile la domanda di aiuto e se non modificano la valutazione di merito in base alla quale il progetto è stato ammesso a finanziamento.

Le varianti e gli adattamenti tecnici non sono ammissibili se comportano un incremento delle risorse su un tipo di operazione/sottomisura/misura.

Nel caso in cui le varianti e gli adattamenti tecnici comportino una riduzione della spesa ammissibile, il contributo viene ridotto in proporzione. Nel caso in cui le varianti e gli adattamenti tecnici comportino un aumento della spesa complessiva per tipo di operazione, la maggiore spesa resta a carico del Beneficiario.

Le varianti devono essere preventivamente richieste ed autorizzate. Fanno eccezione le varianti che consistono in una semplice "non esecuzione" di una spesa prevista per le quali la comunicazione può essere fatta in fase di domanda di pagamento finale.

La variante senza preventiva autorizzazione è realizzata sotto la propria responsabilità del Beneficiario che è comunque tenuto a darne evidenza nella documentazione a corredo della domanda di pagamento a saldo all'Ufficio competente per l'istruttoria, che ne valuta l'ammissibilità.

Le modifiche che non sono considerate varianti (adattamenti tecnici) possono essere eseguite senza preventiva richiesta ma devono comunque essere comunicate al GAL, che dovrà valutarne l'ammissibilità nei termini e nei modi di cui al citato paragrafo "Varianti in corso d'opera e adattamenti tecnici" delle Disposizioni comuni.

Nel caso in cui la variante venga realizzata senza preventiva autorizzazione, il Beneficiario è soggetto all'applicazione delle sanzioni ed esclusioni che saranno disciplinate con apposito atto di Giunta regionale in attuazione del D.M. MIPAAF n. 2490 del 25 gennaio 2017.

La sanzione non si applica nei casi in cui la mancata o tardiva risposta alla richiesta di autorizzazione è indipendente dalla volontà del soggetto richiedente.

Le varianti non ammissibili, che vengono comunque realizzate, comportano in sede di accertamento finale quanto segue:

- l'esclusione della spesa specifica dal calcolo del contributo spettante, qualora il progetto mantenga i

requisiti e gli obiettivi previsti con il progetto iniziale;

- la decadenza dell'intero progetto e la revoca del contributo assegnato, qualora non siano mantenuti i requisiti e gli obiettivi previsti con il progetto iniziale.

L'autorizzazione della variante da parte dell'Ufficio competente per l'istruttoria modifica automaticamente quanto previsto dall'articolo 1 del presente Contratto.

### **Art. 7**

#### **Proroghe ai termini di cui all'articolo 4**

Il Beneficiario può richiedere, nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo "Proroga dei termini" delle Disposizioni comuni, una o più proroghe del termine previsto all'articolo 4 per la conclusione degli

investimenti e la presentazione della domanda di pagamento (anticipo/saldo); tale proroga può arrivare a 180 giorni complessivi.

L'eventuale domanda di proroga dovrà essere presentata tramite sistema informativo di ARTEA entro il termine

indicato nell'articolo 4.

La proroga è ammissibile se soddisfa quanto previsto al citato paragrafo "Proroga dei termini" delle Disposizioni comuni.

L'autorizzazione della proroga da parte del GAL modifica automaticamente quanto previsto dall'articolo 4 del presente Contratto.

## **Art. 8**

### **Rendicontazione spese e forme di pagamento**

Il Beneficiario deve sostenere direttamente tutti i costi relativi agli investimenti di cui all'articolo 1 secondo quanto previsto al paragrafo "Spese ammissibili/non ammissibili" delle Disposizioni comuni.

I pagamenti delle spese relative agli investimenti di cui all'articolo 1 devono essere effettuati nel rispetto di quanto indicato nel paragrafo "Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento" di cui alle Disposizioni comuni.

Si riportano di seguito le modalità di pagamento previste nelle Disposizioni comuni:

- bonifico o ricevuta bancaria (RIBA);
- assegno bancario con la dicitura "non trasferibile";
- assegno circolare con la dicitura "non trasferibile";
- carta di credito e/o bancomat;
- bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale;
- vaglia postale;
- MAV (bollettino di pagamento mediante avviso);
- pagamenti effettuati tramite il modello F24.

In nessun caso sono ammesse forme di pagamento diverse da quelle sopra riportate e stabilite nel paragrafo "Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento" di cui alle Disposizioni comuni.

## **Art. 9**

### **Stato di avanzamento lavori (SAL)**

Il Beneficiario può richiedere l'erogazione del pagamento di un contributo già assegnato a seguito di ammissione della domanda di aiuto a fronte della rendicontazione di quota dei lavori/acquisti/attività già effettuati (domanda di pagamento a titolo di Stato Avanzamento Lavori – SAL), nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo "Stato di avanzamento lavori (SAL)" delle Disposizioni comuni.

L'eventuale domanda di pagamento a titolo di SAL, da presentarsi esclusivamente tramite il sistema informativo di ARTEA, deve pervenire in forma completa, allegati compresi, entro il termine di cui all'articolo 4, fatte salve le eventuali proroghe concesse, pena la non ricevibilità della richiesta stessa.

Il SAL viene erogato dietro presentazione di garanzia fideiussoria a favore di ARTEA pari al 100% dell'importo richiesto, esclusivamente per Contratti per l'assegnazione dei contributi con scadenza per la presentazione della domanda di pagamento a saldo superiore a 240 giorni o per importi di contributo assegnato superiori a 50.000 €.

La domanda di pagamento a titolo di SAL è ammissibile solo se soddisfa quanto previsto al paragrafo "Stato di avanzamento lavori (SAL)" delle Disposizioni comuni.

## **Art. 10**

### **Presentazione della domanda di pagamento a saldo**

La domanda di pagamento a saldo, da presentarsi esclusivamente tramite il sistema informativo di ARTEA e nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo "Domanda di pagamento a saldo" delle Disposizioni comuni,

deve pervenire in forma completa, allegati compresi, entro il termine di cui all'articolo 4, fatte salve le eventuali proroghe concesse.

La domanda si intende pervenuta dalla data di ricezione nel sistema informativo di ARTEA.

La presentazione della domanda di pagamento a saldo dopo il termine prescritto, e comunque non oltre 25 giorni di calendario dallo stesso, comporta una riduzione pari all'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo dell'importo per il quale il Beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile; un ritardo nella presentazione della domanda di pagamento a saldo oltre i 25 giorni di calendario dal termine prescritto comporta la decadenza dal contributo e la revoca del presente Contratto per l'assegnazione dei contributi e il recupero delle somme eventualmente già erogate maggiorate degli interessi.

Nella domanda di pagamento devono essere rendicontate tutte le spese sostenute fino al momento della presentazione della domanda stessa in relazione agli investimenti ammessi a contributo, inserendo nel sistema ARTEA l'oggetto della spesa nonché i riferimenti dei documenti giustificativi della spesa e dei relativi pagamenti.

In caso di ritardo nella presentazione della domanda di pagamento a saldo, sono ammissibili i relativi giustificativi di pagamento recanti data successiva alla scadenza prevista nel presente Contratto per l'assegnazione del contributo, dai quali risulti l'effettivo esborso entro la data di presentazione della domanda stessa.

Per essere ammesse a pagamento le spese devono essere imputabili, pertinenti, congrue e ragionevoli rispetto all'intervento ammissibile, così come previsto al paragrafo "Imputabilità, pertinenza, congruità e ragionevolezza" delle Disposizioni comuni.

Sono ammesse solo le spese rendicontate correttamente nella domanda di pagamento a saldo e corredate dei giustificativi e di quant'altro previsto ai fini della loro ammissibilità nel paragrafo "Spese ammissibili/non ammissibili" delle Disposizioni comuni.

La mancata presentazione nei termini indicati dall'istruttore della documentazione integrativa, eventualmente richiesta, comporta l'applicazione di sanzioni o revoche disciplinate con apposito atto di Giunta regionale in attuazione del D.M. MIPAAF n. 2490 del 25 gennaio 2017.

La correzione di eventuali errori palesi commessi nella compilazione di una domanda, come definiti nel paragrafo 5.6 "Correzione degli errori palesi" del Bando e dalle Disposizioni comuni, deve pervenire al GAL all'istruttoria entro 30 giorni di calendario dalla ricezione della domanda di pagamento a saldo nel sistema informativo di ARTEA.

In sede di istruttoria della domanda di pagamento a saldo, in esecuzione dell'art. 63 del Reg. (UE) n.809 del 2014, se l'importo cui il Beneficiario ha diritto sulla base della domanda di pagamento a saldo e del presente Contratto supera di più del 10% l'importo stabilito a seguito delle verifiche di collaudo, è applicata una sanzione amministrativa all'importo stabilito con il collaudo; l'importo della sanzione corrisponde alla differenza tra questi due importi, ma non va oltre la revoca totale del sostegno. Tuttavia, non si applicano sanzioni se il Beneficiario può dimostrare in modo soddisfacente all'Ufficio competente per l'istruttoria di non essere responsabile dell'inclusione dell'importo non ammissibile o se l'ufficio competente per l'istruttoria accerta altrimenti che l'interessato non è responsabile.

A seguito della conclusione con esito positivo dell'attività di istruttoria sulla domanda di pagamento a saldo, effettuata secondo quanto previsto al paragrafo "Domanda di pagamento a saldo" delle Disposizioni comuni, ARTEA procede all'autorizzazione e alla liquidazione dell'aiuto effettivamente erogabile.

#### **Art. 11**

##### **Monitoraggio del progetto/investimento e delle spese**

Il Beneficiario è tenuto a rispettare gli adempimenti stabiliti dalla normativa di riferimento, dalle Disposizioni Comuni per il monitoraggio dell'avanzamento dei lavori e delle spese e a fornire ulteriori dati e informazioni qualora l'Autorità di gestione, il GAL e o loro incaricati ne rilevino la necessità.

#### **Art. 12**

##### **Cambio titolarità del Beneficiario**

Sono ammissibili i cambi di titolarità nei limiti e con le modalità indicati nel paragrafo "Cambio di titolarità dell'azienda" delle Disposizioni comuni.

L'eventuale autorizzazione al cambio di titolarità del Beneficiario comporta la sottoscrizione del presente Contratto da parte del subentrante.

Il ritardo o la mancata presentazione della comunicazione di cambio di titolarità comporta l'applicazione di sanzioni ed esclusioni definite da ARTEA con proprie "Disposizioni regionali in materia di riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari ai sensi dell'art. 35 del Regolamento (UE) n. 640/2014 e artt. 20 e 21 del Decreto MIPAAF n. 2490/2017" attuative, ai sensi della delibera di Giunta regionale n. 1502 del 27/12/2017.

### Art. 13

#### **Riduzioni, sospensioni e decadenze durante l'esecuzione dei lavori**

Riferimento articolo 2, Punto I:

Il mancato rispetto degli impegni indicati **all'articolo 2, punto I, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i)** costituisce inadempimento contrattuale. In tali casi l'Ufficio competente per l'istruttoria verificato l'inadempimento provvede alla revoca dell'aiuto concesso con recupero delle eventuali somme erogate maggiorate degli interessi pari al tasso legale, ad esclusione dei casi di seguito riportati:

- nel caso di violazione dell'impegno di cui **all'articolo 2, punto I, lettera a) punto 1)** (regolarità contributiva), il cui mancato rispetto comporta gli adempimenti di cui al comma 3 dell'art. 31 del D.L. 69/2013 (cosiddetta: compensazione);

- nel caso di violazione dell'impegno di cui **all'articolo 2, punto I, lettera a) punto 5 (aiuti illegali)**, il cui mancato rispetto porta alla sospensione del pagamento fino alla restituzione dell'importo indebitamente percepito;

- nel caso di violazione dell'impegno di cui **all'articolo 2, punto I, lettera d)** (termini per la presentazione della domanda di pagamento) si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo 10;

- nel caso di violazione dell'impegno di cui **all'articolo 2, punto I, lettera a) punto 2)** (ai sensi di quanto disposto dalla Decisione n. 4 del 25-10-2016) è prevista la sospensione dei pagamenti. La sospensione dei pagamenti permane fino alla definizione del procedimento penale;

- nel caso di mancato rispetto degli impegni indicati **all'articolo 2, punto I, lettere f), g), h), i)**, la relativa spesa (totale o parziale) è inammissibile a pagamento; il contributo viene conseguentemente ridotto di pari importo e vengono applicate le sanzioni eventualmente previste da apposita delibera della Giunta regionale in attuazione del D.M. MIPAAF n. 2490 del 25 gennaio 2017.

È sospeso il pagamento degli aiuti quando a carico del beneficiario risultano procedimenti penali in corso per reati gravi in materia di lavoro ai sensi della DGR n. 256/2017 o quando il beneficiario ha riportato per le medesime fattispecie di reato provvedimenti di condanna ancora non definitivi, fino alla definizione del procedimento penale. In caso di condanna il contributo è revocato.

Qualora la riduzione applicata comporti la necessità di provvedere al recupero delle somme anticipate, ARTEA provvede al recupero delle stesse maggiorate degli interessi legali.

Riferimento articolo 2, Punto II:

Nel caso di mancato rispetto degli impegni indicati **all'articolo 2, punto II** la relativa spesa (totale o parziale) è inammissibile a pagamento. Il contributo viene conseguentemente ridotto di pari importo e vengono applicate le sanzioni eventualmente previste da apposita delibera della Giunta regionale in attuazione del D.M. MIPAAF n. 2490 del 25 gennaio 2017. Qualora la riduzione applicata comporti la necessità di provvedere al recupero delle somme anticipate, ARTEA provvede al recupero delle stesse maggiorate degli interessi legali.

Riferimento articolo 2, Punto III:

Nel caso di mancato rispetto degli impegni indicati **all'articolo 2 punto III**, l'Ufficio competente per l'istruttoria diffida il Beneficiario a regolarizzare la propria posizione entro 30 giorni ed applica le sanzioni eventualmente previste con apposita delibera della Giunta regionale in attuazione del D.M. MIPAAF n. 2490 del 25 gennaio 2017. In caso di mancata ottemperanza entro il termine di 30 giorni, l'Ufficio competente per l'istruttoria provvede alla revoca del contributo, fatta salva l'applicazione delle disposizioni



più favorevoli previste dalla sopra richiamata delibera di Giunta regionale. In caso di revoca, ARTEA provvede al recupero delle somme erogate maggiorate degli interessi legali.

#### **Art. 14**

##### **Riduzioni e decadenze durante il periodo ex post**

Nel caso di mancato rispetto degli impegni indicati **all'articolo 3 - lettere a), b), c), d) e), f), g), h), i), j), k), n), o)** l'Ufficio competente alle istruttorie (e/o ARTEA) diffida il beneficiario a regolarizzare la propria posizione entro 30 giorni ed applica le sanzioni eventualmente previste con apposita delibera della Giunta regionale in attuazione del D.M. 8/2/2016 n. 3536. In caso di mancata ottemperanza, entro il termine di 30 giorni, l'ufficio competente all'istruttoria provvede alla revoca del contributo, fatta salva l'applicazione delle disposizioni più favorevoli previste dalla sopra richiamata delibera di giunta regionale. In caso di revoca ARTEA provvede al recupero delle somme erogate maggiorate degli interessi legali.

Nel caso di mancato rispetto degli impegni indicati **all'articolo 3 - lettere n), o)** l'ufficio competente all'istruttoria provvede alla revoca del contributo (totale o parziale). In caso di revoca ARTEA provvede al recupero delle somme erogate maggiorate degli interessi legali.

#### **Art. 15**

##### **Trattamento dati personali**

Ai sensi dell'articolo. 113 "Informazione dei beneficiari" del Reg. (UE) n. 1306/2013, il Beneficiario è informato del fatto che i dati che lo riguardano saranno pubblicati in conformità dell'articolo 111 e che tali dati possono essere trattati dagli organi ispettivi e investigativi dell'Unione e degli Stati membri allo scopo di salvaguardare gli interessi finanziari dell'Unione.

I dati forniti al GAL saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità del presente Contratto e per scopi istituzionali e saranno trattati, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dei richiedenti il contributo/finanziamento/agevolazione in conformità al Reg.UE 679/2016.

Ai sensi del Reg.UE 679/2016 si forniscono le seguenti informazioni:

i dati forniti sono trattati dal GAL per le finalità previste dal presente Contratto, ivi compresa la fase dei controlli sulle autocertificazioni;

- il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la mancata assegnazione del contributo;

la raccolta ed il trattamento dei dati saranno effettuati mediante strumenti informatici, telematici e manuali; i dati potranno essere comunicati agli enti preposti per la verifica delle dichiarazioni rese dal Beneficiario ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ad ogni soggetto che abbia interesse ai sensi della L. 241/1990;

i dati saranno trattati secondo quanto previsto dal Reg.UE 679/2016 e diffusi (limitatamente ai dati anagrafici del richiedente, agli esiti delle fasi di ammissibilità e valutazione) in forma di pubblicazione secondo le norme che regolano la pubblicità degli atti amministrativi del GAL, e sul sito internet del GAL, per ragioni di pubblicità circa gli esiti finali delle procedure amministrative;

titolare del trattamento è il GAL MontagnAppennino scarl;

responsabile interno del trattamento dei dati per il GAL Montagn Appennino è Stefano Stranieri, Responsabile Tecnico Amministrativo (RTA);

responsabile esterno del trattamento è l'Agenzia della Regione Toscana ARTEA

per il GAL MontagnAppennino, gli incaricati al trattamento dei dati sono gli Animatori Annalisa Mori, Mirta Sutter, Ljuba Tagliasacchi, del GAL MontagnAppennino;

In ogni momento l'interessato può esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi del Reg.UE 679/2016, rivolgendosi all'indirizzo.

Il beneficiario conferma di avere ricevuto sia da A.R.T.E.A. sia dal G.A.L. piena e Completa informativa sui rispettivi trattamenti dei dati personali di cui alla normativa nazionale e del Regolamento UE 679/2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati) ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento medesimo in ordine al conferimento dei propri dati personali.

#### **Art. 16**

##### **Liberatoria**

Il Beneficiario esonera il GAL Montagnappennino da qualsiasi responsabilità per eventuali danni causati

nell'esecuzione degli investimenti e nell'utilizzo degli stessi oggetto del presente Contratto.

#### **Art. 17**

##### **Foro competente**

Per qualsiasi controversia derivante o connessa alle presenti condizioni, ove il GAL sia attore o convenuto, è competente il Foro di Lucca, con espressa rinuncia a qualsiasi altro.

#### **Art. 18**

##### **Registrazione**

Il presente Contratto sarà registrato solo in caso d'uso ai sensi del DPR 131 del 26.04.1986 a cura e spese della parte richiedente.

#### **Art. 19**

##### **Periodo di efficacia del Contratto**

Il presente Contratto è efficace dalla data della sottoscrizione o, in caso di invio, dalla data del protocollo di ricezione da parte dell'Ufficio competente per l'istruttoria del Contratto sottoscritto (così come previsto al paragrafo "Contratto per l'assegnazione dei contributi" delle Disposizioni comuni) fino alla conclusione del periodo di non alienabilità di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" delle Disposizioni comuni.

#### **Art. 20**

##### **Forza maggiore o circostanze eccezionali**

Il presente Contratto può essere dichiarato risolto nel caso in cui ricorrano le condizioni di forza maggiore o circostanze eccezionali, secondo quanto stabilito dal paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" delle Disposizioni comuni, che determinano la conclusione anticipata senza la richiesta di rimborso parziale o totale del contributo liquidato ai sensi del presente Contratto.

I casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali, nonché la relativa documentazione, di valore probante, devono essere comunicati all'Ufficio competente per l'istruttoria per iscritto, entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario o il suo rappresentante sia in condizione di farlo. Se la comunicazione è presentata entro il suddetto termine, il beneficiario non deve restituire quanto ricevuto a titolo di anticipo, di stato di avanzamento lavori e di saldo; oltre tale termine, il beneficiario sarà soggetto alle sanzioni ed esclusioni definite da ARTEA con proprie "Disposizioni regionali in materia di riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari ai sensi dell'art. 35 del Regolamento (UE) n. 640/2014 e artt. 20 e 21 del Decreto MIPAAF n. 2490/2017" attuative, ai sensi della delibera di Giunta regionale n. 1502 del 27/12/2017.

#### **Art. 21**

##### **Norme di chiusura e rinvii**

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Contratto, si richiamano le norme unionali, nazionali e regionali vigenti (Bando e Disposizioni comuni).

In caso di modifica delle Disposizioni comuni, per le fasi esecutive del rapporto di concessione non ancora concluse al momento dell'entrata in vigore della modifica, sono applicabili, se compatibile con il quadro normativo di riferimento e se più favorevoli al Beneficiario, le nuove disposizioni. In tal caso, il Contratto per la concessione dei contributi si intende aggiornato e/o sottoposto automaticamente alle nuove disposizioni.

**LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO**

Per il GAL MontagnAppennino scarl

**FIRMA DEL BENEFICIARIO PER ACCETTAZIONE**

**N.B: Ai fini dell'efficacia del presente contratto, si richiama:**

l'articolo 1 del presente contratto che, quando pertinente, riporta al punto II) b) "Prescrizioni" che testualmente riporta: "ai sensi di quanto disposto dalla Decisione n. 4 del 25-10-2016 sono sospesi, fino alla definizione del procedimento penale, i pagamenti a carico del Beneficiario perché risultano procedimenti penali in corso (anche in ambito extra agricolo) per i reati gravi in materia di lavoro elencati al punto 2 del paragrafo

2.2 “Condizioni di accesso” del Bando o perché il richiedente ha riportato per le medesime fattispecie di reato provvedimenti di condanna ancora non definitivi, indipendentemente dal settore in cui è svolto”; la lettera f) degli “Impegni non essenziali di carattere generale e specifici la cui violazione comporta la sospensione del pagamento del contributo e/o l’applicazione di una sanzione” dell’articolo 2 del presente contratto, in merito al rispetto degli obblighi in materia di informazione e pubblicità per le operazioni che comportino investimenti, secondo quanto disposto dall’articolo 13 e dall’Allegato II del Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014;

l’art. 19 del presente contratto, testualmente riportato: “Il presente contratto è efficace dalla data della sottoscrizione (o in caso di invio dalla data del protocollo di ricezione da parte dell’Ufficio competente per l’istruttoria del contratto sottoscritto, così come previsto al paragrafo “Contratto per l’assegnazione dei contributi” delle Disposizioni comuni) fino alla conclusione del periodo di non alienabilità di cui al paragrafo “Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione” delle Disposizioni comuni”.

#### **Clausola di accettazione**

##### **Della sospensione dei pagamenti nei casi previsti dalla Decisione G.R.T. n. 4 del 25/10/2016**

Ai sensi di quanto disposto dalla Decisione n. 4 del 25/10/2016, sono sospesi i pagamenti, fino alla definizione del procedimento penale, quando risultano a carico del Beneficiario procedimenti penali in corso (anche in ambito extra agricolo) per i reati gravi in materia di lavoro, elencati al punto 2.2 del precedente art. 2 “Impegni a carico del beneficiario fino al saldo dei contributi” o quando il richiedente ha riportato, per le medesime fattispecie di reato, provvedimenti di condanna ancora non definitivi.

#### **FIRMA DEL BENEFICIARIO PER ACCETTAZIONE**

ALLEGATO B) Delibera n. 46 CdA del 14/10/2019

**SCHEMA DI CONTRATTO PER L'ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI RELATIVI AL BANDO PIT "Progetti Integrati territoriali" – mis. 6.4.4 "Sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività commerciali"**

**TRA**

**GAL MONTAGNAPPENNINO** (di seguito indicato come GAL), con sede in Borgo a Mozzano, C.F e P. IVA 02422690467, rappresentata dal Legale rappresentante MARINA LAURI, nata a FIRENZE (FI) il 16/10/1970, domiciliata presso la sede dell'Ente, il quale interviene non in proprio ma nella sua qualità di Presidente del GAL MONTAGNAPPENNINO autorizzato dal Consiglio di Amministrazione con verbale n. 9 del 21/11/2018, ad impegnare legalmente e formalmente l'Ente medesimo con il presente atto

**E**

Il soggetto beneficiario ..... (di seguito indicata come "Beneficiario") con sede Legale in ....., via/piazza/località ....., C.F. e P.I. ...., rappresentata dal/la sig./sig.ra ..... nato/a a ..... (.....) il ....., in qualità di legale rappresentante pro tempore, domiciliato per il presente atto presso la sede dell'impresa, o da persona eventualmente da egli/ella delegata giusta procura che si allega al presente atto;

**VISTO**

- il verbale di Assemblea del GAL del 25/10/2017 di approvazione del Bando di attuazione sottomisura 6.4.4 "Sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività commerciali" – SISL del GAL Montagnappennino;
- la comunicazione di nulla osta della Regione Toscana protocollo n° AOOGRT\_0405476\_2018-08-24;
- il verbale di Assemblea del GAL del 21/02/2018 di approvazione del Bando PIT "Progetti Integrati territoriali" – SISL del GAL Montagnappennino, pubblicato sul Burt n. 40, parte III di mercoledì 3 ottobre 2018;
- la delibera del CdA del GAL n. 39 del 16/07/2019 "Reg. (UE) n. 1305/2013 – PSR 2014-2020, Bando PIT "progetti Integrati Territoriali" - Approvazione della graduatoria", con la quale è stata approvata la graduatoria dei progetti finanziabili, pubblicata sul BURT n. 30 del 24 luglio 2019;
- le "Disposizioni comuni per l'attuazione delle misure ad investimento", approvate con decreto del Direttore di ARTEA n. 77 del 15/05/2019 Integrazioni e modifiche e successive modificazioni (di seguito indicate come "Disposizioni comuni");
- la domanda di aiuto n . ....., CUP Artea n . ....., presentata in data ....., protocollo n . .... del ..... (di seguito indicata come "Domanda");
- lo schema di contratto per l'assegnazione dei contributi approvato con delibera del CdA del GAL n. del 14/10/2019;

**PREMESSO CHE**

a seguito dell'esito dell'istruttoria tecnico-amministrativa, approvata con delibera del CdA del GAL n. \_\_\_ del \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_.

VENGONO DEFINITE LE SEGUENTI CONDIZIONI PER L'EROGAZIONE DELL'AIUTO

## Art.1

### Individuazione investimenti ammessi, assegnazione del contributo e prescrizioni

#### I) Individuazione degli investimenti ammessi e assegnazione del contributo

Ai sensi di quanto sopra citato, con riferimento alla suddetta Domanda, gli investimenti ammessi ed il relativo contributo in conto capitale, sono quelli elencati nel progetto generato dal sistema informativo di ARTEA nell'ambito del modulo di istruttoria di ammissibilità e trascritti in questo contratto.

#### **TABELLA Investimenti con indicato anche il contributo assegnato**

La quota del contributo assegnato di partecipazione del FEASR è pari a : .....

Gli investimenti sono ammessi a contributo solo se l'avvio dei lavori o delle attività e le relative spese decorrono dal giorno successivo alla ricezione della domanda di aiuto, avvenuta il ....., ad eccezione delle spese generali propedeutiche che sono ammissibili anche se effettuate nei 24 mesi prima della presentazione della domanda di aiuto.

Per "avvio dei lavori del progetto o dell'attività", così come previsto nel paragrafo "Periodo di eleggibilità della spesa" delle Disposizioni comuni, si intende la data di inizio delle attività relative all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o impiegare servizi o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile il progetto o l'attività, a seconda di quale condizione si verifichi prima.

Le modalità di dimostrazione di inizio dell'attività o dei lavori sono espressamente elencate al paragrafo 3.6. "Durata e termini di realizzazione degli interventi" del bando attuativo dell'operazione 6.4.4. e al paragrafo 6 "Realizzazione e modifiche dei PIT" del Bando PIT.

*Non sono comunque ammissibili le spese di cui al paragrafo 3.3 "Spese ammissibili/non ammissibili" del bando della misura 6.4.4;*

#### II) AIUTO IN REGIME "DE MINIMIS"

Nel caso di attività che escono dal campo di applicazione dell'articolo 42 del TFUE e di prodotti agricoli non compresi nell'Allegato I del TFUE, il sostegno è concesso alle condizioni previste dalla normativa "de minimis", di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013.

L'importo del contributo concesso in forza del regime "de minimis" ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 è pari a € .....

#### III) Prescrizioni

In seguito a quanto emerso nel corso dell'istruttoria tecnico-amministrativa e agli esiti della stessa, si prevedono le seguenti prescrizioni aggiuntive:

- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_

## Art. 2

### Impegni a carico del beneficiario fino al saldo dei contributi

Successivamente alla stipula del presente Contratto, durante l'attuazione del progetto dell'operazione 6.4.4 e fino al saldo dei contributi, il Beneficiario deve rispettare, nei tempi e con le modalità stabilite dal bando PIT e dalle Disposizioni comuni, gli impegni essenziali e non essenziali per l'adesione alle misure del PSR della Toscana 2014-2020, della SISL del GAL Montagnappennino, nonché gli impegni specifici dell'operazione 6.4.4 e del paragrafo 6 "Realizzazione e modifiche dei PIT" del Bando PIT, come sotto riportati, che possono comportare riduzioni e decadenze di cui al successivo all'articolo 13:

#### **I) Impegni essenziali di carattere generale e specifico la cui violazione comporta la risoluzione del contratto**

##### **Impegni essenziali generali**

a) Possedere, prima del saldo degli aiuti, i seguenti requisiti:

1. essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali, assicurativi, ai sensi dell'art. 1, comma 553 della L. 266/05 (escluso beneficiari di diritto pubblico);

2. non essere stato condannato (legale rappresentante) con sentenza passata in giudicato o nei cui confronti sia stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per violazioni gravi, definitivamente accertate, secondo la legislazione italiana e risultanti dal certificato generale del casellario giudiziale o da documentazione equipollente dello Stato in cui sono stabiliti, nei dieci anni precedenti alla data di pubblicazione del Bando per uno dei seguenti reati (delitti consumati o tentati anche se hanno beneficiato della non menzione): associazione per delinquere, associazione per delinquere di stampo mafioso, traffico illecito di rifiuti, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, corruzione, peculato, frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, terrorismo, riciclaggio, sfruttamento del lavoro minorile, illeciti in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, illeciti per omesso versamento di contributi previdenziali e assistenziali, illeciti in materia di salute e sicurezza del lavoro, illeciti in materia ambientale e di smaltimento dei rifiuti e di sostanze tossiche, illeciti in materia di sfruttamento del lavoro nero e sommerso e ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione. Se la sentenza non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore e, in tal caso, è pari alla durata della pena principale. Il richiedente è tenuto ad indicare tutte le condanne penali riportate. In ogni caso non rilevano i reati per i quali sia intervenuta la riabilitazione o la estinzione del reato dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima o sia intervenuta la depenalizzazione (tale requisito non è richiesto per i beneficiari di diritto pubblico). Ai sensi di quanto disposto dalla Decisione n. 4 del 25-10-2016 sono considerati reati gravi in materia di lavoro:

- omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (articoli 589 e 590 c.p.; art. 25-septies del D.lgs. 231/2001);
- reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro - articolo 603 bis c.p.;
- gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (allegato I del D.lgs. 81/2008);
- reati in materia di sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani (D.lgs. 24/2014 e D.lgs. 345/1999);
- reati in materia previdenziale: omesso versamento ritenute operate nei riguardi dei lavoratori, di importo superiore a 10.000 euro (D.lgs. 463/1983); omesso versamento contributi e premi per un importo non inferiore al maggior importo tra 2.582,26 euro e il 50% dei contributi complessivamente dovuti (art. 37 L. 689/1981);

3. non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186 bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei casi in cui sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni (requisito non pertinente per i beneficiari di diritto pubblico);

4. nel caso di contributi assegnati in regime "de minimis", non essere beneficiario di altri aiuti concessi in "de minimis", ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento (UE) n. 1407/2013, di importo tale da superare, con il nuovo contributo richiesto, il massimale ammesso (200.000 euro, espresso in termini di sovvenzione diretta di denaro al lordo di qualsiasi imposta o altro onere durante i due esercizi finanziari precedenti e l'esercizio finanziario in corso. Se l'aiuto è concesso in forma diversa da una sovvenzione diretta di denaro, l'importo dell'aiuto è l'equivalente sovvenzione lordo);

5. ai sensi dell'art. 91, comma 1, lettera b) del D.Lgs 159/2001 (codice antimafia), essere in regola con la certificazione antimafia;

b) possedere i criteri di selezione per i quali è richiesta la verifica in sede di istruttoria della domanda di pagamento nella consapevolezza che la domanda viene ammessa al pagamento solo se a seguito della rideterminazione del punteggio si posiziona fra quelle finanziabili;

- c) nel caso di interventi che non sono soggetti al rilascio del permesso a costruire, acquisire i permessi/autorizzazioni, inclusi gli studi di incidenza ove previsti, necessari per la realizzazione degli interventi precedentemente all'inizio dei lavori ed a comunicarne gli estremi nella domanda di pagamento;
- d) rispettare il termine per la presentazione della domanda di pagamento come previsto nel paragrafo 3.6.2 "Termine finale" del bando, salvo la concessione di proroghe;
- e) al momento della presentazione della domanda di pagamento, produrre titoli che prevedano il possesso dei beni immobili in cui ricadono gli investimenti per almeno 5 anni, fatto salvo il rispetto degli impegni di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincoli di destinazione" delle Disposizioni Comuni;

#### **Impegni essenziali specifici relativi all'operazione 6.4.4**

- f) rispettare la localizzazione degli interventi previsti nel territorio delle province di Lucca e di Pistoia di competenza della SISL del GAL MontagnAppennino, così come specificatamente indicato all'Art. 1 punto I del presente atto, e nei termini disciplinati dai paragrafi "Localizzazione degli investimenti materiali" e "Localizzazione degli investimenti immateriali" delle Disposizioni Comuni.
- g) non richiedere/ottenere altre agevolazioni/finanziamenti pubblici unionali, nazionali e regionali (es. tariffa incentivante, detrazioni fiscali, credito di imposta, Programmi Operativi ai sensi dell'OCM, ecc.) per gli stessi investimenti/voci di spesa ammessi e poi finanziati con il bando per l'operazione 6.4.4.
- h) ad attivare, quando indicati nella domanda di aiuto, i tirocini non curriculari nei modi e nei termini previsti dalla L.R. 32/2002 e dal DPGR n. 47/R/2003 nella consapevolezza che, se in sede istruttoria della domanda di pagamento, risulta una riduzione rispetto a quanto preventivato, il punteggio sarà rimodulato come previsto nel bando;
- i) ad attivare, quando indicati in domanda di aiuto, i tirocini curriculari e percorsi alternanza scuola-lavoro (L. 107/2015) nell'ambito delle specifiche convenzioni previste dagli Istituti scolastici Superiori (registrazione sul portale [www.scuolalavoro.registroimprese.it](http://www.scuolalavoro.registroimprese.it)) ed Università;
- j) per i macchinari e attrezzature acquistati deve essere presente la marcatura "CE" ai sensi della normativa comunitaria;
- k) ad attivare, quando indicati nella domanda di aiuto, i contratti di fornitura con le imprese agricole, nella consapevolezza che, se in sede istruttoria della domanda di pagamento, risulta una riduzione rispetto a quanto preventivato, il punteggio sarà rimodulato come previsto nel bando;

#### **II) Impegni essenziali specifici relativi alla realizzazione e modifiche del PIT**

- a) rispettare gli impegni specifici relativi paragrafo 6 "Realizzazione e modifiche dei PIT" del Bando PIT, in particolare ai seguenti punti:

##### **Realizzazione del PIT**

Un PIT è considerato realizzato quando si verifica almeno una delle seguenti condizioni: a) è stato realizzato almeno un investimento per sottomisura/operazione; b) l'importo degli investimenti realizzati è pari o superiore ai 2/3 dell'importo totale degli investimenti ammessi nel PIT, tenuto conto delle eventuali varianti approvate; ai fini del raggiungimento di tale percentuale possono essere considerati anche eventuali maggiori investimenti, rendicontati in domanda di pagamento, rispetto a quelli previsti ed approvati in fase di istruttoria del PIT; c) sono stati raggiunti gli obiettivi e le finalità per cui il PIT è stato finanziato; Nel caso di mancato rispetto del punto a) il PIT è decaduto e gli aiuti concessi ai singoli beneficiari revocato. In caso di mancato raggiungimento di una o di entrambe le condizioni suddette dei punti b) e c), il GAL, se necessario attraverso la Commissione di valutazione, verifica l'effettiva realizzazione del PIT, anche tenendo conto di eventuali modifiche intervenute in fase di realizzazione del progetto.

##### **Tempi per la realizzazione dei PIT**

Le domande di pagamento relative ai singoli interventi inseriti nel PIT devono essere presentate sul sistema informativo di ARTEA entro 360 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle domande di aiuto sul sistema ARTEA.

### **Proroghe PIT**

Il GAL, su richiesta motivata e giustificata del Capofila, può concedere proroghe tenuto conto dei tempi di attuazione della SISL. L'insieme delle proroghe non può essere superiore a 180 giorni.

### **Modifiche al PIT**

Nel periodo compreso tra l'approvazione dei PIT e l'emissione del Contratto per l'assegnazione dei contributi, il partecipante diretto, nella domanda di aiuto, può apportare variazioni di spesa agli interventi previsti nel PIT approvato purché siano contenute entro il 25% rispetto all'importo totale della spesa ammessa per singola macrotipologia; all'interno della stessa macrotipologia, invece, le variazioni di spesa possono essere superiori al 25%. In analogia con le Disposizioni comuni, tali variazioni sono considerate adattamenti tecnici. Le suddette variazioni sono ammissibili fermo restando gli importi di contributo ammesso, gli obiettivi e i parametri di finanziabilità del PIT. A tale scopo, il GAL verifica che le variazioni apportate siano ammissibili e richiede (ad esclusione dei casi in cui le variazioni risultino chiaramente ininfluenti) e verifica che le condizioni di ammissibilità e di selezione, per le quali il PIT è stato finanziato, non siano alterate. Tale valutazione è necessaria anche per le domande nelle quali siano state apportate riduzioni di spesa sostanziali rispetto a quanto previsto nel PIT approvato. Successivamente all'emissione del Contratto per l'assegnazione dei contributi, si applica quanto previsto nelle Disposizioni comuni al paragrafo "Varianti in corso d'opera e adattamenti tecnici". Nel caso di varianti, prima di apportare modifiche agli investimenti su una singola domanda di aiuto, il partecipante diretto deve richiedere l'autorizzazione al GAL. Tale richiesta deve essere valutata dal GAL, se necessario, attraverso la Commissione di valutazione, allo scopo di verificare che le condizioni di ammissibilità e di selezione, per le quali il PIT è stato finanziato, non vengano alterate. Le modifiche al PIT non possono comportare aumento dell'importo totale del contributo ammesso. Sono considerate modifiche al PIT anche le variazioni dei partecipanti nonché degli impegni e obblighi previsti nell'Accordo di filiera. A tale scopo il capofila richiede preventivamente al GAL la valutazione delle suddette variazioni. Le modifiche che determinano una riduzione di punteggio sono ammissibili se non comportano il ricollocamento del PIT in una posizione in graduatoria inferiore a quella utile per il finanziamento.

### **Rendicontazione finale dei PIT**

Una volta ultimati gli investimenti, ciascun beneficiario presenta la propria domanda di pagamento sul sistema ARTEA. I soggetti competenti per l'istruttoria procedono all'accertamento finale dell'esecuzione fisica e finanziaria del progetto secondo quanto previsto dalle Disposizioni comuni. A tale scopo il Capofila invia al GAL una relazione tecnica conclusiva in cui si illustrano i lavori, con i relativi importi, effettivamente eseguiti dai soggetti partecipanti diretti (ai fini del calcolo della percentuale di realizzazione del PIT viene fatto riferimento all'importo degli investimenti rendicontati in domanda di pagamento) ed i relativi risultati ottenuti in relazione agli obiettivi e le finalità. Al termine della verifica il RTA del GAL, con proprio provvedimento, approva il PIT realizzato. **6.6 Liquidazione degli aiuti**

I contributi sono erogati secondo le normali procedure previste dalle Disposizioni comuni e dai singoli bandi di misura, fatte salve le specifiche procedurali previste nel Bando PIT. In base all'esito dell'accertamento finale, il Gal predispone gli elenchi di liquidazione per l'erogazione dell'aiuto spettante. Tali elenchi sono inviati ad ARTEA per l'erogazione a saldo dei contributi solo quando è stato acquisito l'esito positivo della verifica da parte del GAL, di cui al precedente paragrafo "Realizzazione del PIT". È prevista, per le singole domande di aiuto, la possibilità di erogazione del saldo del contributo spettante preliminarmente all'effettuazione delle suddette verifiche della realizzazione del PIT; tale erogazione è consentita a condizione che sia presentata, da parte del beneficiario, una garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa, rilasciata a favore di ARTEA, a copertura di un importo pari al 100% della somma che sarà liquidata a saldo. Resta fermo che, in



caso di esito negativo delle verifiche di cui al precedente paragrafo “Realizzazione del PIT”, riguardanti la realizzazione del progetto di filiera nel suo complesso, gli aiuti da erogare ai singoli beneficiari saranno oggetto di revoca, mentre quelli eventualmente già erogati saranno oggetto di recupero.

#### **Decadenza del PIT ed effetti sulle domande di aiuto collegate**

Il PIT decade dal finanziamento quando: a) viene meno una delle seguenti condizioni di accesso: - numero minimo di partecipanti, di cui al precedente paragrafo “Numero minimo di partecipanti per PIT”; - mancata attivazione di una delle misure; b) il PIT non è considerato realizzato, secondo quanto previsto al precedente paragrafo “Realizzazione del PIT”; c) a seguito di riduzione del punteggio di priorità, in fase di verifica di eventuali varianti o della rendicontazione finale del PIT, lo stesso punteggio risulta complessivamente inferiore a 46 punti. In caso di decadenza del PIT, le domande di aiuto ad esso collegate non sono più finanziabili.

#### **Monitoraggio dei PIT**

Il Capofila è tenuto a comunicare al GAL tutte le informazioni utili al monitoraggio degli interventi finanziati, sulla base della modulistica opportunamente predisposta. Al beneficiario è altresì richiesta la disponibilità a fornire ulteriori dati e informazioni qualora il GAL ne rilevi la necessità al fine di redigere documenti riguardanti il monitoraggio e valutazione degli interventi del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020. È previsto un monitoraggio sul mantenimento degli impegni assunti tra le parti nell’Accordo territoriale, a cui corrisponde un obbligo di risposta da parte del capofila.

### **III) Impegni non essenziali di carattere generale, la cui violazione comporta la riduzione del Contributo**

#### **Impegni non essenziali generali**

- a) realizzare tutti gli investimenti conformemente a quanto previsto nella Domanda e a quanto ammesso a contributo con il presente Contratto, salvo eventuali adattamenti tecnici e/o varianti, se autorizzate;
- c) sostenere direttamente tutte le spese collegate all’investimento;
- d) sostenere tutte le spese utilizzando esclusivamente conti bancari o postali a sé intestati (o cointestati) e di effettuarle con le modalità previste dal paragrafo “Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento” delle Disposizioni comuni, nella consapevolezza che i pagamenti provenienti da conti correnti intestati ad altri soggetti, seppure nei casi in cui si abbia la delega ad operare su di essi, non sono ammissibili. Tutte le spese devono essere comprovate da fatture o da documenti contabili aventi forza contabile equivalente.

### **IV) Impegni non essenziali di carattere generale la cui violazione comporta la sospensione del pagamento del contributo e/o l’applicazione di una sanzione**

- a) aggiornare il fascicolo elettronico, con riferimento esclusivamente agli elementi necessari per l’istruttoria della domanda di pagamento;
- b) quando pertinente, acquisire e/o mantenere la piena disponibilità e l’agibilità dei locali destinati all’installazione di macchinari, attrezzature o impianti;
- c) richiedere l’autorizzazione all’esecuzione di varianti nei modi e nei tempi previsti dall’articolo 6 e dal paragrafo “Varianti in corso d’opera e adattamenti tecnici” delle Disposizioni comuni;
- d) comunicare l’esecuzione di adattamenti tecnici nei modi e nei tempi previsti dall’articolo 6 e dal paragrafo “Varianti in corso d’opera e adattamenti tecnici” delle Disposizioni comuni;
- e) permettere in ogni momento sopralluoghi e controlli da parte del personale dei soggetti competenti;
- f) rispettare gli obblighi in materia di informazione e pubblicità per le operazioni che comportino investimenti, secondo quanto disposto al paragrafo “Disposizioni in materia di informazione e pubblicità” delle Disposizioni comuni;
- g) fornire tutte le informazioni utili al monitoraggio dell’avanzamento dei lavori e delle spese.
- h) comunicare, nei tempi stabiliti al paragrafo “Cambio di titolarità dell’azienda” delle Disposizioni comuni, gli eventuali cambi di titolarità dell’azienda;

- i) presentare apposita fideiussione a favore di ARTEA nei casi previsti dal Bando o dalle Disposizioni comuni;
- j) produrre o integrare la documentazione prevista dal Bando e dalle Disposizioni comuni e richiesta all'Ufficio competente per l'istruttoria nelle varie fasi del procedimento;
- k) mantenere, in caso di variazione della composizione dell'UTE/UPS, la coerenza dal punto di vista dell'indirizzo produttivo e dimensionale con l'investimento ammesso a finanziamento e a rispettare le condizioni di ammissibilità, nei modi e nei termini di cui al precedente paragrafo "Possesso UTE/UPS" delle suddette Disposizioni Comuni;
- l) garantire il possesso delle particelle che compongono l'UTE/UPS necessarie per l'ammissibilità degli investimenti in base alle condizioni descritte nel paragrafo "Possesso dell'UTE/UPS" delle Disposizioni Comuni;
- m) rispettare tutte le altre prescrizioni e condizioni specifiche previste dal bando, dalle Disposizioni comuni e dal presente Contratto;

### **Art. 3**

#### **Impegni generali e specifici a carico del beneficiario nella fase ex post**

Successivamente alla liquidazione del contributo e per tutta la durata del periodo di non alienabilità di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" (definito fase ex post) delle Disposizioni comuni sul Beneficiario gravano i seguenti impegni generali e specifici:

#### **Impegni generali**

- a) garantire il possesso dei beni immobili oggetto degli interventi, o dei beni immobili necessari per l'ammissibilità degli investimenti, in base alle condizioni e con le specifiche descritte nel Bando e nel paragrafo "Possesso di UTE/UPS" del documento Disposizioni comuni;
- b) garantire, in caso di variazione della composizione dell'UTE/UPS dalla presentazione della domanda di pagamento e fino alla conclusione degli impegni di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" del documento Disposizioni Comuni, la coerenza dal punto di vista dell'indirizzo produttivo e dimensionale con l'investimento ammesso a finanziamento e a rispettare le condizioni di ammissibilità, i tassi di contribuzione e i criteri di selezione nei modi e nei termini di cui al paragrafo "Possesso di UTE/UPS" del documento Disposizioni comuni;
- c) garantire la corretta manutenzione e funzionalità dei beni immobili o dei macchinari o di quanto altro finanziato;
- d) conservare tutta la documentazione relativa al progetto, compresi i documenti giustificativi di spesa;
- e) a non richiedere altre agevolazioni pubbliche per gli stessi investimenti/voci di spesa finanziati e oggetto del presente Contratto;
- f) restituire, su comunicazione dell'Ufficio competente per l'istruttoria e/o di ARTEA, gli eventuali fondi indebitamente ricevuti;
- g) comunicare tutte le variazioni che possono intervenire nel periodo di impegno e che possono modificare in modo sostanziale le condizioni collegate agli impegni di cui ai punti precedenti;
- h) dare preventiva comunicazione all'Ufficio competente per l'istruttoria che ha emesso il provvedimento di assegnazione del contributo, qualora un impianto fisso o un macchinario o una "struttura mobile" oggetto di finanziamento necessiti di essere spostato dall'insediamento produttivo ove lo stesso è stato installato ad un altro sito appartenente allo stesso Beneficiario;
- i) dare accesso in ogni momento e senza restrizioni, ad impianti aziendali, sedi amministrative ed appezzamenti, nonché a tutta la documentazione necessaria ai fini dell'istruttoria e ai fini dei controlli da parte di ARTEA, degli Organismi unionali, nazionali, regionali, e degli organismi convenzionati, ed

autorizzare il trattamento di tutte le informazioni da parte dei sopradetti organismi al fine di tutelare gli interessi finanziari dell'Unione;

- j) rendere disponibili tutte le informazioni utili al monitoraggio e valutazione delle attività aziendali e, qualora l'Autorità di Gestione e/o suoi incaricati ne rilevino la necessità, anche al fine di redigere successivi documenti riguardanti il monitoraggio e valutazione degli interventi del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020;
- k) rispettare per tutta la durata del periodo di vincolo ex post le disposizioni di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" delle Disposizioni comuni;
- l) rispettare tutte le limitazioni, esclusioni e disposizioni tecniche previste nel Bando, nei Documenti attuativi regionali, nel Contratto per l'assegnazione del contributo e nel verbale di accertamento finale;
- m) garantire il rispetto delle modalità e dei tempi per lo smantellamento delle opere temporanee ed il ripristino dei luoghi.

### **Impegni Specifici di sottomisura**

- n) non richiedere/ottenere altre agevolazioni/finanziamenti pubblici unionali, nazionali e regionali (es. tariffa incentivante, detrazioni fiscali, credito di imposta, Programmi Operativi ai sensi dell'OCM, ecc.) per gli stessi investimenti/voci di spesa ammessi e poi finanziati con il bando dell'operazione 6.4.4;

Nel caso di mancato rispetto degli impegni nella fase ex post sopra elencati si applica quanto previsto dall'articolo 14 "Riduzioni e decadenze durante il periodo ex post".

### **Art. 4**

#### **Decorrenza del Contratto e tempistica**

Fatta salva la concessione di eventuali proroghe nel rispetto di quanto previsto nel successivo articolo 7, la tempistica per l'attuazione del presente Contratto è la seguente:

- le eventuali spese generali propedeutiche sono ammissibili a partire dal .....
- la data per l'avvio dei lavori e delle relative spese ammissibili decorre dal .....
- il termine per la conclusione degli investimenti e per la presentazione della domanda di pagamento a saldo è il .....
- il termine ultimo di ricevibilità della richiesta di anticipo è il .....
- il termine ultimo di ricevibilità della richiesta di pagamento a titolo di stato di avanzamento lavori è il .....
- il termine ultimo di ricevibilità della richiesta di variante in corso d'opera del progetto approvato è il .....
- il termine ultimo di ricevibilità della richiesta di proroga del termine previsto per la presentazione della domanda di pagamento a saldo è il .....

Le modalità di presentazione delle suddette domande/richieste sono indicate negli articoli successivi.

### **Art. 5**

#### **Anticipo del contributo**

Il Beneficiario può richiedere il versamento di un anticipo del contributo, per un importo non superiore al 50% dell'aiuto pubblico per l'investimento, nei casi e nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo "Anticipo" delle Disposizioni comuni.

L'anticipo viene erogato solo successivamente all'inizio dei lavori o delle attività oggetto di contributo.

L'anticipo può essere richiesto, nel rispetto del termine indicato nell'articolo 4, attraverso apposita domanda sul sistema informativo di ARTEA e in una unica soluzione fino al raggiungimento della percentuale massima concedibile.

L'anticipo viene erogato dietro presentazione di copia di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, redatta secondo il modello predisposto da ARTEA, con scadenza almeno 180 giorni dopo il termine ultimo previsto nel precedente articolo 4 per la presentazione della domanda di pagamento a titolo di saldo. La garanzia fideiussoria rilasciata a favore di ARTEA è pari al 100% dell'importo dell'anticipo richiesto. L'originale della garanzia fideiussoria deve essere inviato ad ARTEA.

L'anticipo è ammissibile solo se soddisfa quanto previsto al citato paragrafo "Anticipo" delle Disposizioni comuni.

Ove si debba recuperare integralmente o parzialmente l'anticipo, ad esso vanno applicati gli interessi legali ed ogni altra disposizione prevista dalla normativa nazionale e unionale

## **Art. 6**

### **Varianti ed adattamenti tecnici agli investimenti**

Il Beneficiario, per i casi e con le modalità previste dal paragrafo "Varianti in corso d'opera e adattamenti tecnici" delle Disposizioni comuni, può richiedere l'approvazione di modifiche al progetto approvato.

L'eventuale domanda di variante dovrà essere presentata, nel rispetto del termine indicato al precedente articolo 4, tramite sistema informativo di ARTEA.

Le varianti e gli adattamenti tecnici sono ammissibili se soddisfano quanto previsto al citato paragrafo "Varianti in corso d'opera e adattamenti tecnici" delle Disposizioni comuni.

In particolare, le varianti e gli adattamenti tecnici sono ammissibili se soddisfano le condizioni di ammissibilità, non comportano una riduzione del punteggio tale da non rendere più finanziabile la domanda di aiuto e se non modificano la valutazione di merito in base alla quale il progetto è stato ammesso a finanziamento.

Le varianti e gli adattamenti tecnici sono ammissibili se soddisfano quanto previsto al citato paragrafo "Varianti in corso d'opera e adattamenti tecnici" delle Disposizioni Comuni.

Nel caso in cui le varianti e gli adattamenti tecnici comportino una riduzione della spesa ammissibile, il contributo viene ridotto in proporzione. Nel caso in cui le varianti e gli adattamenti tecnici comportino un aumento della spesa complessiva per tipo di operazione, la maggiore spesa resta a carico del Beneficiario.

Le varianti devono essere preventivamente richieste ed autorizzate. Fanno eccezione le varianti che consistono in una semplice "non esecuzione" di una spesa prevista per le quali la comunicazione può essere fatta in fase di domanda di pagamento finale.

La variante senza preventiva richiesta/autorizzazione è realizzata sotto la propria responsabilità del Beneficiario che è comunque tenuto a darne evidenza nella documentazione a corredo della domanda di pagamento a saldo all'Ufficio competente per l'istruttoria, che ne valuta l'ammissibilità.

Le modifiche che non sono considerate varianti (adattamenti tecnici) possono essere eseguite senza preventiva richiesta ma devono comunque essere comunicate all'Ufficio competente per l'istruttoria, che dovrà valutarne l'ammissibilità nei termini e nei modi di cui al citato paragrafo "Varianti in corso d'opera e adattamenti tecnici" delle Disposizioni comuni.

Nel caso in cui la variante venga realizzata senza preventiva richiesta/autorizzazione, il Beneficiario è soggetto all'applicazione delle sanzioni ed esclusioni come previsto dal decreto Artea n. 134/2018 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

La sanzione non si applica nei casi in cui la mancata o tardiva risposta alla richiesta di autorizzazione è indipendente dalla volontà del soggetto richiedente.

Le varianti non ammissibili, che vengono comunque realizzate, comportano in sede di accertamento finale quanto segue:

- l'esclusione della spesa specifica dal calcolo del contributo spettante, qualora il progetto mantenga i requisiti e gli obiettivi previsti con il progetto iniziale;
- la decadenza dell'intero progetto e la revoca del contributo assegnato, qualora non siano mantenuti i requisiti e gli obiettivi previsti con il progetto iniziale.

L'autorizzazione della variante da parte dell'Ufficio competente per l'istruttoria modifica automaticamente quanto previsto dall'articolo 1 del presente Contratto.

#### **Art. 7**

##### **Proroghe ai termini di cui all'articolo 4**

Il Beneficiario può richiedere, nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo "Proroga dei termini" delle Disposizioni comuni, una o più proroghe del termine previsto all'articolo 4 per la conclusione degli investimenti e la presentazione della domanda di pagamento (anticipo/saldo); tale proroga può arrivare a 180 giorni complessivi.

L'eventuale domanda di proroga dovrà essere presentata tramite sistema informativo di ARTEA entro il termine indicato nell'articolo 4.

La proroga è ammissibile se soddisfa quanto previsto al citato paragrafo "Proroga dei termini" delle Disposizioni comuni.

L'autorizzazione della proroga da parte dell'Ufficio competente per l'istruttoria modifica automaticamente quanto previsto dall'articolo 4 del presente Contratto.

#### **Art. 8**

##### **Rendicontazione spese e forme di pagamento**

Il Beneficiario deve sostenere direttamente tutti i costi relativi agli investimenti di cui all'articolo 1 secondo quanto previsto al paragrafo "Spese ammissibili/non ammissibili" delle Disposizioni comuni.

I pagamenti delle spese relative agli investimenti di cui all'articolo 1 devono essere effettuati nel rispetto di quanto indicato nel paragrafo "Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento" di cui alle Disposizioni comuni.

Si riportano di seguito le modalità di pagamento previste nelle Disposizioni comuni:

- bonifico o ricevuta bancaria (RIBA);
- assegno bancario con la dicitura "non trasferibile";
- assegno circolare con la dicitura "non trasferibile";
- carta di credito e/o bancomat;
- bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale;
- vaglia postale;
- MAV (bollettino di pagamento mediante avviso);
- pagamenti effettuati tramite il modello F24.

In nessun caso sono ammesse forme di pagamento diverse da quelle sopra riportate e stabilite nel paragrafo "Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento" di cui alle Disposizioni comuni.

#### **Art. 9**

##### **Stato di avanzamento lavori (SAL)**

Il Beneficiario può richiedere l'erogazione del pagamento di un contributo già assegnato a seguito di ammissione della domanda di aiuto a fronte della rendicontazione di quota dei lavori/acquisti/attività già effettuati (domanda di pagamento a titolo di Stato Avanzamento Lavori – SAL), nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo "Stato di avanzamento lavori (SAL)" delle Disposizioni comuni.

L'eventuale domanda di pagamento a titolo di SAL, da presentarsi esclusivamente tramite il sistema informativo di ARTEA, deve pervenire in forma completa, allegati compresi, entro il termine di cui all'articolo 4, fatte salve le eventuali proroghe concesse, pena la non ricevibilità della richiesta stessa.

La domanda di pagamento a titolo di SAL è ammissibile solo se soddisfa quanto previsto al paragrafo "Stato di avanzamento lavori (SAL)" delle Disposizioni comuni.

#### **Art. 10**

##### **Presentazione della domanda di pagamento a saldo**

La domanda di pagamento a saldo, da presentarsi esclusivamente tramite il sistema informativo di ARTEA e nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo "Domanda di pagamento a saldo" delle Disposizioni comuni,

deve pervenire in forma completa, allegati compresi, entro il termine di cui all'articolo 4, fatte salve le eventuali proroghe concesse.

La domanda si intende pervenuta dalla data di ricezione nel sistema informativo di ARTEA.

La presentazione della domanda di pagamento a saldo dopo il termine prescritto, e comunque non oltre 25 giorni di calendario dallo stesso, comporta una riduzione pari all'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo dell'importo per il quale il Beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile; un ritardo nella presentazione della domanda di pagamento a saldo oltre i 25 giorni di calendario dal termine prescritto comporta la decadenza dal contributo e la revoca del presente Contratto per l'assegnazione dei contributi e il recupero delle somme eventualmente già erogate maggiorate degli interessi.

Nella domanda di pagamento devono essere rendicontate tutte le spese sostenute fino al momento della presentazione della domanda stessa in relazione agli investimenti ammessi a contributo, inserendo nel sistema ARTEA l'oggetto della spesa nonché i riferimenti dei documenti giustificativi della spesa e dei relativi pagamenti.

In caso di ritardo nella presentazione della domanda di pagamento a saldo, sono ammissibili i relativi giustificativi di pagamento recanti data successiva alla scadenza prevista nel presente Contratto per l'assegnazione del contributo, dai quali risulti l'effettivo esborso entro la data di presentazione della domanda stessa.

Per essere ammesse a pagamento le spese devono essere imputabili, pertinenti, congrue e ragionevoli rispetto all'intervento ammissibile, così come previsto al paragrafo "Imputabilità, pertinenza, congruità e ragionevolezza" delle Disposizioni comuni.

Sono ammesse solo le spese rendicontate correttamente nella domanda di pagamento a saldo e corredate dei giustificativi e di quant'altro previsto ai fini della loro ammissibilità nel paragrafo "Spese ammissibili/non ammissibili" delle Disposizioni comuni.

La mancata presentazione nei termini indicati dall'istruttore della documentazione integrativa, eventualmente richiesta, comporta l'applicazione di sanzioni o revoche disciplinate con apposito atto di Giunta regionale in attuazione del decreto Artea n.134/2018.

La correzione di eventuali errori palesi commessi nella compilazione di una domanda, come definiti nel paragrafo 14 "Correzione degli errori palesi" dalle Disposizioni comuni, deve pervenire agli uffici competenti all'istruttoria entro 30 giorni di calendario dalla ricezione della domanda di pagamento a saldo nel sistema informativo di ARTEA.

In sede di istruttoria della domanda di pagamento a saldo, in esecuzione dell'art. 63 del Reg. (UE) n.809 del 2014, se l'importo cui il Beneficiario ha diritto sulla base della domanda di pagamento a saldo e del presente contratto supera di più del 10% l'importo stabilito a seguito delle verifiche di collaudo, è applicata una sanzione amministrativa all'importo stabilito con il collaudo; l'importo della sanzione corrisponde alla differenza tra questi due importi, come meglio dettagliato dalle Disposizioni comuni. Tuttavia, non si applicano sanzioni se il Beneficiario può dimostrare in modo soddisfacente all'Ufficio competente per l'istruttoria di non essere responsabile dell'inclusione dell'importo non ammissibile o se l'ufficio competente per l'istruttoria accerta altrimenti che l'interessato non è responsabile.

A seguito della conclusione con esito positivo dell'attività di istruttoria sulla domanda di pagamento a saldo, effettuata secondo quanto previsto al paragrafo "Domanda di pagamento a saldo" delle Disposizioni comuni, ARTEA procede all'autorizzazione e alla liquidazione dell'aiuto effettivamente erogabile.

#### **Art. 11**

##### **Monitoraggio del progetto/investimento e delle spese**

Il Beneficiario è tenuto a rispettare gli adempimenti stabiliti dalla normativa di riferimento, dalle Disposizioni Comuni per il monitoraggio dell'avanzamento dei lavori e delle spese e a fornire ulteriori dati e informazioni qualora l'Autorità di gestione e o suoi incaricati ne rilevino la necessità.

#### **Art. 12**

##### **Cambio titolarità del Beneficiario**

Sono ammissibili i cambi di titolarità nei limiti e con le modalità indicati nel paragrafo "Cambio di titolarità dell'azienda" delle Disposizioni comuni.

L'eventuale autorizzazione al cambio di titolarità del Beneficiario comporta la sottoscrizione del presente Contratto da parte del subentrante.

Il ritardo o la mancata presentazione della comunicazione di cambio di titolarità comporta l'applicazione di sanzioni ed esclusioni definite dal Decreto Artea n.134/2018 e successive modificazioni.

### **Art. 13**

#### **Riduzioni e decadenze durante l'esecuzione dei lavori**

Riferimento articolo 2, Punto I:

Il mancato rispetto degli impegni indicati all'articolo 2, punto I, lettere a), b), c), d) e) f) e g) costituisce inadempimento contrattuale. In tali casi, l'Ufficio competente per l'istruttoria, verificato l'inadempimento, provvede alla revoca dell'aiuto concesso, con recupero delle eventuali somme erogate maggiorate degli interessi pari al tasso legale, ad esclusione dei casi di seguito riportati:

- nel caso di violazione dell'impegno di cui all'articolo 2, punto I, lettera a) punto 1 (regolarità contributiva), il mancato rispetto comporta gli adempimenti di cui al comma 3 dell'articolo 31 del D.L. n. 69/2013 (cosiddetta "compensazione");

- nel caso di violazione dell'impegno di cui all'articolo 2, punto I, lettera a) punto 4 ("de minimis"), il mancato rispetto comporta la riduzione dell'importo del contributo fino al raggiungimento del massimale ammissibile;

-nel caso di violazione dell'impegno di cui all'articolo 2, punto I, lettera d) (termini per la presentazione della domanda di pagamento) si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo 10;

-nel caso di violazione dell'impegno di cui all'articolo 2, punto I, lettera a) punto 2 (ai sensi di quanto disposto dalla Decisione n. 4 del 25-10-2016) è prevista la sospensione dei pagamenti. La sospensione dei pagamenti permane fino alla definizione del procedimento penale; in caso di condanna il contributo è revocato.

Nel caso di mancato rispetto degli impegni indicati all'articolo 2, punto I, lettere f) e g), la relativa spesa (totale o parziale) è inammissibile a pagamento. Il contributo viene conseguentemente ridotto di pari importo e vengono applicate le sanzioni eventualmente previste dal Decreto Artea n.134/2018. Qualora la riduzione applicata comporti la necessità di provvedere al recupero delle somme anticipate, ARTEA provvede al recupero delle stesse maggiorate degli interessi legali.

Riferimento art. 2, Punto II:

Nel caso di mancato rispetto degli impegni indicati all'articolo 2, punto II, la relativa spesa (totale o parziale) è inammissibile a pagamento. Il contributo viene conseguentemente ridotto di pari importo e vengono applicate le sanzioni eventualmente previste dal Decreto Artea n.134/2018. Qualora la riduzione applicata comporti la necessità di provvedere al recupero delle somme anticipate, ARTEA provvede al recupero delle stesse maggiorate degli interessi legali.

Riferimento art. 2, Punto III:

Nel caso di mancato rispetto di tutti gli impegni indicati all'articolo 2 punto III, l'Ufficio competente per l'istruttoria diffida il beneficiario a regolarizzare la propria posizione entro 30 giorni ed applica le sanzioni eventualmente previste dal Decreto Artea n.134/2018. In caso di mancata ottemperanza entro il termine di 30 giorni, l'Ufficio competente per l'istruttoria provvede alla revoca del contributo, fatta salva l'applicazione delle disposizioni più favorevoli previste dalla sopra richiamata delibera di Giunta regionale. In caso di revoca, ARTEA provvede al recupero delle somme erogate maggiorate degli interessi legali.

### **Art. 14**

#### **Riduzioni e decadenze durante il periodo ex post**

Nel caso di mancato rispetto degli impegni indicati all'articolo 3, l'Ufficio competente alle istruttorie (e/o ARTEA) diffida il beneficiario a regolarizzare la propria posizione entro 30 giorni ed applica le sanzioni eventualmente previste dal Decreto Artea n.134/2018. In caso di mancata ottemperanza, entro il termine di 30 giorni, l'ufficio competente all'istruttoria provvede alla revoca del contributo, fatta salva l'applicazione delle disposizioni più favorevoli previste dalla sopra richiamata delibera di giunta regionale. In caso di revoca ARTEA provvede al recupero delle somme erogate maggiorate degli interessi leali.

### **Art. 15**

#### **Trattamento dati personali**

Il beneficiario conferma di avere ricevuto sia da ARTEA, sia dal GAL piena e completa informativa sui rispettivi trattamenti dei dati personali di cui alla normativa nazionale e del Regolamento UE 2016/679 (di seguito GDPR) ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento medesimo in ordine al conferimento dei propri dati personali.

I dati forniti al GAL saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità del presente Contratto e per scopi istituzionali e saranno trattati, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dei richiedenti il contributo/finanziamento/agevolazione in conformità al GDPR.

- Ai sensi dell'art. 13 del citato GDPR si forniscono le seguenti informazioni:
- i dati forniti sono trattati dal GAL, per le finalità previste dal presente Contratto, ivi compresa la fase dei controlli sulle autocertificazioni;
- il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la mancata assegnazione del contributo;
- la raccolta ed il trattamento dei dati saranno effettuati mediante strumenti informatici, telematici e manuali;
- i dati potranno essere comunicati agli enti preposti per la verifica delle dichiarazioni rese dal Beneficiario ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ad ogni soggetto che abbia interesse ai sensi della L. 241/1990;
- i dati saranno trattati secondo quanto previsto dal GDPR e diffusi (limitatamente ai dati anagrafici del richiedente, agli esiti delle fasi di ammissibilità e valutazione) in forma di pubblicazione secondo le norme che regolano la pubblicità degli atti amministrativi presso il GAL, e sul sito internet del GAL, per ragioni di pubblicità circa gli esiti finali delle procedure amministrative;
- titolare del trattamento è il GAL;
- responsabili esterni del trattamento sono l'Agenzia della Regione Toscana ARTEA e la Regione Toscana;

In ogni momento l'interessato può esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi degli art. 15/21 del GDPR.

### **Art. 16**

#### **Liberatoria**

Il Beneficiario esonera il GAL da qualsiasi responsabilità per eventuali danni causati nell'esecuzione degli investimenti e nell'utilizzo degli stessi oggetto del presente Contratto.

### **Art. 17**

#### **Foro competente**

Per qualsiasi controversia derivante o connessa alle presenti condizioni, ove la Regione Toscana sia attore o convenuto, è competente il Foro di **Lucca**, con espressa rinuncia a qualsiasi altro.

### **Art. 18**

#### **Registrazione**

Il presente Contratto sarà registrato solo in caso d'uso ai sensi del DPR 131 del 26.04.1986 a cura e spese della parte richiedente.

### **Art. 19**

#### **Periodo di efficacia del Contratto**

Il presente contratto è efficace dalla data della sottoscrizione (o in caso di invio dalla data del protocollo di ricezione da parte dell'Ufficio competente per l'istruttoria del contratto sottoscritto, così come previsto al



paragrafo “Contratto per l’assegnazione dei contributi” delle Disposizioni comuni) fino alla conclusione del periodo di non alienabilità di cui al paragrafo “Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione” delle Disposizioni comuni.

#### **Art. 20**

##### **Forza maggiore o circostanze eccezionali**

Il presente Contratto può essere dichiarato risolto nel caso in cui ricorrano le condizioni di forza maggiore o circostanze eccezionali, secondo quanto stabilito dal paragrafo “Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione” delle Disposizioni comuni, che determinano la conclusione anticipata senza la richiesta di rimborso parziale o totale del contributo liquidato ai sensi del presente Contratto.

I casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali, nonché la relativa documentazione, di valore probante, devono essere comunicati all’Ufficio competente per l’istruttoria per iscritto, entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il Beneficiario o il suo rappresentante sia in condizione di farlo. Se la comunicazione è presentata entro il suddetto termine il Beneficiario non deve restituire quanto ricevuto a titolo di anticipo, di stato di avanzamento lavori e di saldo; oltre tale termine il Beneficiario sarà soggetto a sanzioni ed esclusioni definite dal Decreto ARTEA 134/2018.

#### **Art. 21**

##### **Norme di chiusura e rinvii**

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Contratto, si richiamano le norme unionali, nazionali e regionali vigenti (Bando e Disposizioni comuni).

In caso di modifica delle Disposizioni comuni, per le fasi esecutive del rapporto di concessione non ancora concluse al momento dell’entrata in vigore della modifica sono applicabili, se compatibile con il quadro normativo di riferimento e se più favorevoli, le nuove disposizioni. In tal caso il Contratto per l’assegnazione dei contributi si intende aggiornato e/o sottoposto automaticamente alle nuove disposizioni.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

PER IL GAL

.....  
.....

FIRMA DEL BENEFICIARIO PER ACCETTAZIONE

.....  
.....

Clausola di accettazione

della sospensione dei pagamenti nei casi previsti dalla Decisione G.R.T. n. 4 del 25/10/2016

Ai sensi di quanto disposto dalla Decisione n. 4 del 25/10/2016, sono sospesi i pagamenti, fino alla definizione del procedimento penale, quando risultano a carico del Beneficiario procedimenti penali in corso (anche in ambito extra agricolo) per i reati gravi in materia di lavoro, elencati al punto 2.2 del precedente art. 2 “Impegni a carico del beneficiario fino al saldo dei contributi” o quando il richiedente ha riportato, per le medesime fattispecie di reato, provvedimenti di condanna ancora non definitivi.

FIRMA DEL BENEFICIARIO PER ACCETTAZIONE

.....  
.....

ALLEGATO C) Delibera n. 46 CdA del 14/10/2019

**SCHEMA DI CONTRATTO PER L'ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI RELATIVI AL  
BANDO PIT "Progetti Integrati territoriali" – mis. 6.4.5 "Sostegno a investimenti nella creazione e  
nello sviluppo di attività turistiche"**

**TRA**

**GAL MONTAGNAPPENNINO** (di seguito indicato come GAL), con sede in Borgo a Mozzano, C.F e P. IVA 02422690467, rappresentata dal Legale rappresentante ....., nato a ..... Il ....., domiciliato presso la sede dell'Ente, il quale interviene non in proprio ma nella sua qualità di Presidente del GAL MONTAGNAPPENNINO autorizzato dal Consiglio di Amministrazione con verbale n. 9 del 21/11/2018, ad impegnare legalmente e formalmente l'Ente medesimo con il presente atto

**E**

Il soggetto beneficiario ..... (di seguito indicata come "Beneficiario") con sede Legale in ....., via/piazza/località ....., C.F. e P.I. ...., rappresentata dal/la sig./sig.ra ..... nato/a a ..... (.....) il ....., in qualità di legale rappresentante pro tempore, domiciliato per il presente atto presso la sede dell'impresa, o da persona eventualmente da egli/ella delegata giusta procura che si allega al presente atto;

**VISTO**

- il verbale di Assemblea del GAL del 25/10/2017 di approvazione del Bando di attuazione sottomisura 6.4.5 "Sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività turistiche" – SISL del GAL Montagnappennino;
- la comunicazione di nulla osta della Regione Toscana protocollo n° AOOGR\_0405475\_2018-08-24;
- il verbale di Assemblea del GAL del 21/02/2018 di approvazione del Bando PIT "Progetti Integrati territoriali" – SISL del GAL Montagnappennino, pubblicato sul Burt n. 40, parte III di mercoledì 3 ottobre 2018;
- la delibera del CdA del GAL n. 39 del 16/07/2019 "Reg. (UE) n. 1305/2013 – PSR 2014-2020, Bando PIT "progetti Integrati Territoriali" - Approvazione della graduatoria", con la quale è stata approvata la graduatoria dei progetti finanziabili, pubblicata sul BURT n. 30 del 24 luglio 2019;
- le "Disposizioni comuni per l'attuazione delle misure ad investimento", approvate con decreto del Direttore di ARTEA n. 77 del 15/05/2019 Integrazioni e modifiche e successive modificazioni (di seguito indicate come "Disposizioni comuni");
- la domanda di aiuto n . ....., CUP Artea n . ....., presentata in data ....., protocollo n . .... del ..... (di seguito indicata come "Domanda");
- lo schema di contratto per l'assegnazione dei contributi approvato con delibera del CdA del GAL n. del 14/10/2019;

**PREMESSO CHE**

a seguito dell'esito dell'istruttoria tecnico-amministrativa, approvata con delibera del CdA del GAL n. \_\_ del \_\_/\_\_/\_\_\_\_.

VENGONO DEFINITE LE SEGUENTI CONDIZIONI PER L'EROGAZIONE DELL'AIUTO

## Art.1

### Individuazione investimenti ammessi, assegnazione del contributo e prescrizioni

#### I) Individuazione degli investimenti ammessi e assegnazione del contributo

Ai sensi di quanto sopra citato, con riferimento alla suddetta Domanda, gli investimenti ammessi ed il relativo contributo in conto capitale, sono quelli elencati nel progetto generato dal sistema informativo di ARTEA nell'ambito del modulo di istruttoria di ammissibilità e trascritti in questo contratto

#### **TABELLA Investimenti con indicato anche il contributo assegnato**

La quota del contributo assegnato di partecipazione del FEASR è pari a : .....

Gli investimenti sono ammessi a contributo solo se l'avvio dei lavori o delle attività e le relative spese decorrono dal giorno successivo alla ricezione della domanda di aiuto, avvenuta il ....., ad eccezione delle spese generali propedeutiche che sono ammissibili anche se effettuate nei 24 mesi prima della presentazione della domanda di aiuto.

Per "avvio dei lavori del progetto o dell'attività", così come previsto nel paragrafo "Periodo di eleggibilità della spesa" delle Disposizioni comuni, si intende la data di inizio delle attività relative all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o impiegare servizi o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile il progetto o l'attività, a seconda di quale condizione si verifichi prima.

Le modalità di dimostrazione di inizio dell'attività o dei lavori sono espressamente elencate al paragrafo 3.6. "Durata e termini di realizzazione degli interventi" del bando attuativo dell'operazione 6.4.5 e al paragrafo 6 "Realizzazione e modifiche dei PIT" del Bando PIT.

*Non sono comunque ammissibili le spese di cui al paragrafo 3.3 "Spese ammissibili/non ammissibili" del bando della misura 6.4.5;*

#### II) AIUTO IN REGIME "DE MINIMIS"

Nel caso di attività che escono dal campo di applicazione dell'articolo 42 del TFUE e di prodotti agricoli non compresi nell'Allegato I del TFUE, il sostegno è concesso alle condizioni previste dalla normativa "de minimis", di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013.

L'importo del contributo concesso in forza del regime "de minimis" ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 è pari a € .....

#### III) Prescrizioni

In seguito a quanto emerso nel corso dell'istruttoria tecnico-amministrativa e agli esiti della stessa, si prevedono le seguenti prescrizioni aggiuntive:

- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_

## Art. 2

### Impegni a carico del beneficiario fino al saldo dei contributi

Successivamente alla stipula del presente Contratto, durante l'attuazione del progetto dell'operazione 6.4.5 e fino al saldo dei contributi, il Beneficiario deve rispettare, nei tempi e con le modalità stabilite dal bando PIT e dalle Disposizioni comuni, gli impegni essenziali e non essenziali per l'adesione alle misure del PSR della Toscana 2014-2020, della SISL del GAL Montagnappennino, nonché gli impegni specifici dell'operazione 6.4.5 e del paragrafo 6 "Realizzazione e modifiche dei PIT" del Bando PIT, come sotto riportati, che possono comportare riduzioni e decadenze di cui al successivo all'articolo 13:

#### **I) Impegni essenziali di carattere generale e specifico la cui violazione comporta la risoluzione del contratto**

##### **Impegni essenziali generali**

l) Possedere, prima del saldo degli aiuti, i seguenti requisiti:

1. essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali, assicurativi, ai sensi dell'art. 1, comma 553 della L. 266/05 (escluso beneficiari di diritto pubblico);

2. non essere stato condannato (legale rappresentante) con sentenza passata in giudicato o nei cui confronti sia stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per violazioni gravi, definitivamente accertate, secondo la legislazione italiana e risultanti dal certificato generale del casellario giudiziale o da documentazione equipollente dello Stato in cui sono stabiliti, nei dieci anni precedenti alla data di pubblicazione del Bando per uno dei seguenti reati (delitti consumati o tentati anche se hanno beneficiato della non menzione): associazione per delinquere, associazione per delinquere di stampo mafioso, traffico illecito di rifiuti, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, corruzione, peculato, frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, terrorismo, riciclaggio, sfruttamento del lavoro minorile, illeciti in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, illeciti per omesso versamento di contributi previdenziali e assistenziali, illeciti in materia di salute e sicurezza del lavoro, illeciti in materia ambientale e di smaltimento dei rifiuti e di sostanze tossiche, illeciti in materia di sfruttamento del lavoro nero e sommerso e ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione. Se la sentenza non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore e, in tal caso, è pari alla durata della pena principale. Il richiedente è tenuto ad indicare tutte le condanne penali riportate. In ogni caso non rilevano i reati per i quali sia intervenuta la riabilitazione o la estinzione del reato dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima o sia intervenuta la depenalizzazione (tale requisito non è richiesto per i beneficiari di diritto pubblico). Ai sensi di quanto disposto dalla Decisione n. 4 del 25-10-2016 sono considerati reati gravi in materia di lavoro:

- omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (articoli 589 e 590 c.p.; art. 25-septies del D.lgs. 231/2001);
- reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro - articolo 603 bis c.p.;
- gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (allegato I del D.lgs. 81/2008);
- reati in materia di sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani (D.lgs. 24/2014 e D.lgs. 345/1999);
- reati in materia previdenziale: omesso versamento ritenute operate nei riguardi dei lavoratori, di importo superiore a 10.000 euro (D.lgs. 463/1983); omesso versamento contributi e premi per un importo non inferiore al maggior importo tra 2.582,26 euro e il 50% dei contributi complessivamente dovuti (art. 37 L. 689/1981);

3. non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186 bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei casi in cui sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni (requisito non pertinente per i beneficiari di diritto pubblico);

4. nel caso di contributi assegnati in regime "de minimis", non essere beneficiario di altri aiuti concessi in "de minimis", ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento (UE) n. 1407/2013, di importo tale da superare, con il nuovo contributo richiesto, il massimale ammesso (200.000 euro, espresso in termini di sovvenzione diretta di denaro al lordo di qualsiasi imposta o altro onere durante i due esercizi finanziari precedenti e l'esercizio finanziario in corso. Se l'aiuto è concesso in forma diversa da una sovvenzione diretta di denaro, l'importo dell'aiuto è l'equivalente sovvenzione lordo);

5. ai sensi dell'art. 91, comma 1, lettera b) del D.Lgs 159/2001 (codice antimafia), essere in regola con la certificazione antimafia;

m) possedere i criteri di selezione per i quali è richiesta la verifica in sede di istruttoria della domanda di pagamento nella consapevolezza che la domanda viene ammessa al pagamento solo se a seguito della rideterminazione del punteggio si posiziona fra quelle finanziabili;

- n) nel caso di interventi che non sono soggetti al rilascio del permesso a costruire, acquisire i permessi/autorizzazioni, inclusi gli studi di incidenza ove previsti, necessari per la realizzazione degli interventi precedentemente all'inizio dei lavori ed a comunicarne gli estremi nella domanda di pagamento;
- o) rispettare il termine per la presentazione della domanda di pagamento come previsto nel paragrafo 3.6.2 "Termine finale" del bando, salvo la concessione di proroghe;
- p) al momento della presentazione della domanda di pagamento, produrre titoli che prevedano il possesso dei beni immobili in cui ricadono gli investimenti per almeno 5 anni, fatto salvo il rispetto degli impegni di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincoli di destinazione" delle Disposizioni Comuni;

#### **Impegni essenziali specifici relativi all'operazione 6.4.5**

- q) rispettare la localizzazione degli interventi previsti nel territorio delle province di Lucca e di Pistoia di competenza della SISL del GAL MontagnAppennino, così come specificatamente indicato all'Art. 1 punto I del presente atto, e nei termini disciplinati dai paragrafi "Localizzazione degli investimenti materiali" e "Localizzazione degli investimenti immateriali" delle Disposizioni Comuni.
- r) non richiedere/ottenere altre agevolazioni/finanziamenti pubblici unionali, nazionali e regionali (es. tariffa incentivante, detrazioni fiscali, credito di imposta, Programmi Operativi ai sensi dell'OCM, ecc.) per gli stessi investimenti/voci di spesa ammessi e poi finanziati con il bando per l'operazione 6.4.5.
- s) ad attivare, quando indicati nella domanda di aiuto, i tirocini non curricolari nei modi e nei termini previsti dalla L.R. 32/2002 e dal DPGR n. 47/R/2003 nella consapevolezza che, se in sede istruttoria della domanda di pagamento, risulta una riduzione rispetto a quanto preventivato, il punteggio sarà rimodulato come previsto nel bando;
- t) ad attivare, quando indicati in domanda di aiuto, i tirocini curricolari e percorsi alternanza scuola-lavoro (L. 107/2015) nell'ambito delle specifiche convenzioni previste dagli Istituti scolastici Superiori (registrazione sul portale [www.scuolalavoro.registroimprese.it](http://www.scuolalavoro.registroimprese.it)) ed Università;
- u) per i macchinari e attrezzature acquistati deve essere presente la marcatura "CE" ai sensi della normativa comunitaria;
- v) ad attivare, quando indicati nella domanda di aiuto, i contratti di fornitura con le imprese agricole, nella consapevolezza che, se in sede istruttoria della domanda di pagamento, risulta una riduzione rispetto a quanto preventivato, il punteggio sarà rimodulato come previsto nel bando;
- w) a rispettare le prescrizioni descritte al punto 3.1 del bando relative alla sottoscrizione di specifici disciplinari come previsto dalla DGRT 663/2018;

#### **II) Impegni non essenziali di carattere generale, la cui violazione comporta la riduzione del Contributo**

##### **Impegni non essenziali generali**

- a) realizzare tutti gli investimenti conformemente a quanto previsto nella Domanda e a quanto ammesso a contributo con il presente Contratto, salvo eventuali adattamenti tecnici e/o varianti, se autorizzate;
- c) sostenere direttamente tutte le spese collegate all'investimento;
- d) sostenere tutte le spese utilizzando esclusivamente conti bancari o postali a sé intestati (o cointestati) e di effettuarle con le modalità previste dal paragrafo "Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento" delle Disposizioni comuni, nella consapevolezza che i pagamenti provenienti da conti correnti intestati ad altri soggetti, seppure nei casi in cui si abbia la delega ad operare su di essi, non sono ammissibili. Tutte le spese devono essere comprovate da fatture o da documenti contabili aventi forza contabile equivalente.

#### **III) Impegni non essenziali di carattere generale la cui violazione comporta la sospensione del pagamento del contributo e/o l'applicazione di una sanzione**

- n) aggiornare il fascicolo elettronico, con riferimento esclusivamente agli elementi necessari per l'istruttoria della domanda di pagamento;
- o) quando pertinente, acquisire e/o mantenere la piena disponibilità e l'agibilità dei locali destinati all'installazione di macchinari, attrezzature o impianti;
- p) richiedere l'autorizzazione all'esecuzione di varianti nei modi e nei tempi previsti dall'articolo 6 e dal paragrafo "Varianti in corso d'opera e adattamenti tecnici" delle Disposizioni comuni;
- q) comunicare l'esecuzione di adattamenti tecnici nei modi e nei tempi previsti dall'articolo 6 e dal paragrafo "Varianti in corso d'opera e adattamenti tecnici" delle Disposizioni comuni;
- r) permettere in ogni momento sopralluoghi e controlli da parte del personale dei soggetti competenti;
- s) rispettare gli obblighi in materia di informazione e pubblicità per le operazioni che comportino investimenti, secondo quanto disposto al paragrafo "Disposizioni in materia di informazione e pubblicità" delle Disposizioni comuni;
- t) fornire tutte le informazioni utili al monitoraggio dell'avanzamento dei lavori e delle spese.
- u) comunicare, nei tempi stabiliti al paragrafo "Cambio di titolarità dell'azienda" delle Disposizioni comuni, gli eventuali cambi di titolarità dell'azienda;
- v) presentare apposita fideiussione a favore di ARTEA nei casi previsti dal Bando o dalle Disposizioni comuni;
- w) produrre o integrare la documentazione prevista dal Bando e dalle Disposizioni comuni e richiesta all'Ufficio competente per l'istruttoria nelle varie fasi del procedimento;
- x) mantenere, in caso di variazione della composizione dell'UTE/UPS, la coerenza dal punto di vista dell'indirizzo produttivo e dimensionale con l'investimento ammesso a finanziamento e a rispettare le condizioni di ammissibilità, nei modi e nei termini di cui al precedente paragrafo "Possesso UTE/UPS" delle suddette Disposizioni Comuni;
- y) garantire il possesso delle particelle che compongono l'UTE/UPS necessarie per l'ammissibilità degli investimenti in base alle condizioni descritte nel paragrafo "Possesso dell'UTE/UPS" delle Disposizioni Comuni;
- z) rispettare tutte le altre prescrizioni e condizioni specifiche previste dal bando, dalle Disposizioni comuni e dal presente Contratto;

### **Impegni essenziali specifici relativi alla realizzazione e modifiche del PIT**

rispettare gli impegni specifici relativi paragrafo 6 "Realizzazione e modifiche dei PIT" del Bando PIT, in particolare ai seguenti punti:

#### **Realizzazione del PIT**

Un PIT è considerato realizzato quando si verifica almeno una delle seguenti condizioni: a) è stato realizzato almeno un investimento per sottomisura/operazione; b) l'importo degli investimenti realizzati è pari o superiore ai 2/3 dell'importo totale degli investimenti ammessi nel PIT, tenuto conto delle eventuali varianti approvate; ai fini del raggiungimento di tale percentuale possono essere considerati anche eventuali maggiori investimenti, rendicontati in domanda di pagamento, rispetto a quelli previsti ed approvati in fase di istruttoria del PIT; c) sono stati raggiunti gli obiettivi e le finalità per cui il PIT è stato finanziato; Nel caso di mancato rispetto del punto a) il PIT è decaduto e gli aiuti concessi ai singoli beneficiari revocato. In caso di mancato raggiungimento di una o di entrambe le condizioni suddette dei punti b) e c), il GAL, se necessario attraverso la Commissione di valutazione, verifica l'effettiva realizzazione del PIT, anche tenendo conto di eventuali modifiche intervenute in fase di realizzazione del progetto.

#### **Tempi per la realizzazione dei PIT**

Le domande di pagamento relative ai singoli interventi inseriti nel PIT devono essere presentate sul sistema informativo di ARTEA entro 360 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle domande di aiuto sul sistema ARTEA.

### **Proroghe PIT**

Il GAL, su richiesta motivata e giustificata del Capofila, può concedere proroghe tenuto conto dei tempi di attuazione della SISL. L'insieme delle proroghe non può essere superiore a 180 giorni.

### **Modifiche al PIT**

Nel periodo compreso tra l'approvazione dei PIT e l'emissione del Contratto per l'assegnazione dei contributi, il partecipante diretto, nella domanda di aiuto, può apportare variazioni di spesa agli interventi previsti nel PIT approvato purché siano contenute entro il 25% rispetto all'importo totale della spesa ammessa per singola macrotipologia; all'interno della stessa macrotipologia, invece, le variazioni di spesa possono essere superiori al 25%. In analogia con le Disposizioni comuni, tali variazioni sono considerate adattamenti tecnici. Le suddette variazioni sono ammissibili fermo restando gli importi di contributo ammesso, gli obiettivi e i parametri di finanziabilità del PIT. A tale scopo, il GAL verifica che le variazioni apportate siano ammissibili e richiede (ad esclusione dei casi in cui le variazioni risultino chiaramente ininfluenti) e verifica che le condizioni di ammissibilità e di selezione, per le quali il PIT è stato finanziato, non siano alterate. Tale valutazione è necessaria anche per le domande nelle quali siano state apportate riduzioni di spesa sostanziali rispetto a quanto previsto nel PIT approvato. Successivamente all'emissione del Contratto per l'assegnazione dei contributi, si applica quanto previsto nelle Disposizioni comuni al paragrafo "Varianti in corso d'opera e adattamenti tecnici". Nel caso di varianti, prima di apportare modifiche agli investimenti su una singola domanda di aiuto, il partecipante diretto deve richiedere l'autorizzazione al GAL. Tale richiesta deve essere valutata dal GAL, se necessario, attraverso la Commissione di valutazione, allo scopo di verificare che le condizioni di ammissibilità e di selezione, per le quali il PIT è stato finanziato, non vengano alterate. Le modifiche al PIT non possono comportare aumento dell'importo totale del contributo ammesso. Sono considerate modifiche al PIT anche le variazioni dei partecipanti nonché degli impegni e obblighi previsti nell'Accordo di filiera. A tale scopo il capofila richiede preventivamente al GAL la valutazione delle suddette variazioni. Le modifiche che determinano una riduzione di punteggio sono ammissibili se non comportano il ricollocamento del PIT in una posizione in graduatoria inferiore a quella utile per il finanziamento. 12 di 15

### **Rendicontazione finale dei PIT**

Una volta ultimati gli investimenti, ciascun beneficiario presenta la propria domanda di pagamento sul sistema ARTEA. I soggetti competenti per l'istruttoria procedono all'accertamento finale dell'esecuzione fisica e finanziaria del progetto secondo quanto previsto dalle Disposizioni comuni. A tale scopo il Capofila invia al GAL una relazione tecnica conclusiva in cui si illustrano i lavori, con i relativi importi, effettivamente eseguiti dai soggetti partecipanti diretti (ai fini del calcolo della percentuale di realizzazione del PIT viene fatto riferimento all'importo degli investimenti rendicontati in domanda di pagamento) ed i relativi risultati ottenuti in relazione agli obiettivi e le finalità. Al termine della verifica il RTA del GAL, con proprio provvedimento, approva il PIT realizzato.

### **Liquidazione degli aiuti**

I contributi sono erogati secondo le normali procedure previste dalle Disposizioni comuni e dai singoli bandi di misura, fatte salve le specifiche procedurali previste nel Bando PIT. In base all'esito dell'accertamento finale, il Gal predispone gli elenchi di liquidazione per l'erogazione dell'aiuto spettante. Tali elenchi sono inviati ad ARTEA per l'erogazione a saldo dei contributi solo quando è stato acquisito l'esito positivo della verifica da parte del GAL, di cui al precedente paragrafo "Realizzazione del PIT". È prevista, per le singole domande di aiuto, la possibilità di erogazione del saldo del contributo spettante preliminarmente all'effettuazione delle suddette verifiche della realizzazione del PIT; tale erogazione è consentita a condizione che sia presentata, da parte del beneficiario, una garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa, rilasciata a favore di ARTEA, a copertura di un importo pari al 100% della somma che sarà liquidata a saldo. Resta fermo che, in caso di esito negativo delle verifiche di cui al precedente paragrafo "Realizzazione del PIT",

riguardanti la realizzazione del progetto di filiera nel suo complesso, gli aiuti da erogare ai singoli beneficiari saranno oggetto di revoca, mentre quelli eventualmente già erogati saranno oggetto di recupero.

#### **Decadenza del PIT ed effetti sulle domande di aiuto collegate**

Il PIT decade dal finanziamento quando: a) viene meno una delle seguenti condizioni di accesso: - numero minimo di partecipanti, di cui al precedente paragrafo “Numero minimo di partecipanti per PIT”; - mancata attivazione di una delle misure; b) il PIT non è considerato realizzato, secondo quanto previsto al precedente paragrafo “Realizzazione del PIT”; c) a seguito di riduzione del punteggio di priorità, in fase di verifica di eventuali varianti o della rendicontazione finale del PIT, lo stesso punteggio risulta complessivamente inferiore a 46 punti. In caso di decadenza del PIT, le domande di aiuto ad esso collegate non sono più finanziabili.

#### **Monitoraggio dei PIT**

Il Capofila è tenuto a comunicare al GAL tutte le informazioni utili al monitoraggio degli interventi finanziati, sulla base della modulistica opportunamente predisposta. Al beneficiario è altresì richiesta la disponibilità a fornire ulteriori dati e informazioni qualora il GAL ne rilevi la necessità al fine di redigere documenti riguardanti il monitoraggio e valutazione degli interventi del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020. È previsto un monitoraggio sul mantenimento degli impegni assunti tra le parti nell’Accordo territoriale, a cui corrisponde un obbligo di risposta da parte del capofila.

### **Art. 3**

#### **Impegni generali e specifici a carico del beneficiario nella fase ex post**

Successivamente alla liquidazione del contributo e per tutta la durata del periodo di non alienabilità di cui al paragrafo “Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione” (definito fase ex post) delle Disposizioni comuni sul Beneficiario gravano i seguenti impegni generali e specifici:

##### **Impegni generali**

- o) garantire il possesso dei beni immobili oggetto degli interventi, o dei beni immobili necessari per l’ammissibilità degli investimenti, in base alle condizioni e con le specifiche descritte nel Bando e nel paragrafo “Possesso di UTE/UPS” del documento Disposizioni comuni;
- p) garantire, in caso di variazione della composizione dell’UTE/UPS dalla presentazione della domanda di pagamento e fino alla conclusione degli impegni di cui al paragrafo “Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione” del documento Disposizioni Comuni, la coerenza dal punto di vista dell’indirizzo produttivo e dimensionale con l’investimento ammesso a finanziamento e a rispettare le condizioni di ammissibilità, i tassi di contribuzione e i criteri di selezione nei modi e nei termini di cui al paragrafo “Possesso di UTE/UPS” del documento Disposizioni comuni;
- q) garantire la corretta manutenzione e funzionalità dei beni immobili o dei macchinari o di quanto altro finanziato;
- r) conservare tutta la documentazione relativa al progetto, compresi i documenti giustificativi di spesa;
- s) a non richiedere altre agevolazioni pubbliche per gli stessi investimenti/voci di spesa finanziati e oggetto del presente Contratto;
- t) restituire, su comunicazione dell’Ufficio competente per l’istruttoria e/o di ARTEA, gli eventuali fondi indebitamente ricevuti;
- u) comunicare tutte le variazioni che possono intervenire nel periodo di impegno e che possono modificare in modo sostanziale le condizioni collegate agli impegni di cui ai punti precedenti;
- v) dare preventiva comunicazione all’Ufficio competente per l’istruttoria che ha emesso il provvedimento di assegnazione del contributo, qualora un impianto fisso o un macchinario o una “struttura mobile” oggetto di finanziamento necessiti di essere spostato dall’insediamento produttivo ove lo stesso è stato



installato ad un altro sito appartenente allo stesso Beneficiario;

- w) dare accesso in ogni momento e senza restrizioni, ad impianti aziendali, sedi amministrative ed appezzamenti, nonché a tutta la documentazione necessaria ai fini dell'istruttoria e ai fini dei controlli da parte di ARTEA, degli Organismi unionali, nazionali, regionali, e degli organismi convenzionati, ed autorizzare il trattamento di tutte le informazioni da parte dei sopradetti organismi al fine di tutelare gli interessi finanziari dell'Unione;
- x) rendere disponibili tutte le informazioni utili al monitoraggio e valutazione delle attività aziendali e, qualora l'Autorità di Gestione e/o suoi incaricati ne rilevino la necessità, anche al fine di redigere successivi documenti riguardanti il monitoraggio e valutazione degli interventi del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020;
- y) rispettare per tutta la durata del periodo di vincolo ex post le disposizioni di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" delle Disposizioni comuni;
- z) rispettare tutte le limitazioni, esclusioni e disposizioni tecniche previste nel Bando, nei Documenti attuativi regionali, nel Contratto per l'assegnazione del contributo e nel verbale di accertamento finale;
- aa) garantire il rispetto delle modalità e dei tempi per lo smantellamento delle opere temporanee ed il ripristino dei luoghi.

#### **Impegni Specifici di sottomisura**

- bb) non richiedere/ottenere altre agevolazioni/finanziamenti pubblici unionali, nazionali e regionali (es. tariffa incentivante, detrazioni fiscali, credito di imposta, Programmi Operativi ai sensi dell'OCM, ecc.) per gli stessi investimenti/voci di spesa ammessi e poi finanziati con il bando dell'operazione 6.4.5;

Nel caso di mancato rispetto degli impegni nella fase ex post sopra elencati si applica quanto previsto dall'articolo 14 "Riduzioni e decadenze durante il periodo ex post".

#### **Art. 4**

##### **Decorrenza del Contratto e tempistica**

Fatta salva la concessione di eventuali proroghe nel rispetto di quanto previsto nel successivo articolo 7, la tempistica per l'attuazione del presente Contratto è la seguente:

- le eventuali spese generali propedeutiche sono ammissibili a partire dal .....
- la data per l'avvio dei lavori e delle relative spese ammissibili decorre dal .....
- il termine per la conclusione degli investimenti e per la presentazione della domanda di pagamento a saldo è il .....
- il termine ultimo di ricevibilità della richiesta di anticipo è il .....
- il termine ultimo di ricevibilità della richiesta di pagamento a titolo di stato di avanzamento lavori è il .....
- il termine ultimo di ricevibilità della richiesta di variante in corso d'opera del progetto approvato è il .....
- il termine ultimo di ricevibilità della richiesta di proroga del termine previsto per la presentazione della domanda di pagamento a saldo è il .....

Le modalità di presentazione delle suddette domande/ricieste sono indicate negli articoli successivi.

#### **Art. 5**

##### **Anticipo del contributo**

Il Beneficiario può richiedere il versamento di un anticipo del contributo, per un importo non superiore al 50% dell'aiuto pubblico per l'investimento, nei casi e nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo "Anticipo" delle Disposizioni comuni.

L'anticipo viene erogato solo successivamente all'inizio dei lavori o delle attività oggetto di contributo.

L'anticipo può essere richiesto, nel rispetto del termine indicato nell'articolo 4, attraverso apposita domanda sul sistema informativo di ARTEA e in una unica soluzione fino al raggiungimento della percentuale massima concedibile.

L'anticipo viene erogato dietro presentazione di copia di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, redatta secondo il modello predisposto da ARTEA, con scadenza almeno 180 giorni dopo il termine ultimo previsto nel precedente articolo 4 per la presentazione della domanda di pagamento a titolo di saldo. La garanzia fideiussoria rilasciata a favore di ARTEA è pari al 100% dell'importo dell'anticipo richiesto. L'originale della garanzia fideiussoria deve essere inviato ad ARTEA.

L'anticipo è ammissibile solo se soddisfa quanto previsto al citato paragrafo "Anticipo" delle Disposizioni comuni.

Ove si debba recuperare integralmente o parzialmente l'anticipo, ad esso vanno applicati gli interessi legali ed ogni altra disposizione prevista dalla normativa nazionale e unionale

## **Art. 6**

### **Varianti ed adattamenti tecnici agli investimenti**

Il Beneficiario, per i casi e con le modalità previste dal paragrafo "Varianti in corso d'opera e adattamenti tecnici" delle Disposizioni comuni, può richiedere l'approvazione di modifiche al progetto approvato.

L'eventuale domanda di variante dovrà essere presentata, nel rispetto del termine indicato al precedente articolo 4, tramite sistema informativo di ARTEA.

Le varianti e gli adattamenti tecnici sono ammissibili se soddisfano quanto previsto al citato paragrafo "Varianti in corso d'opera e adattamenti tecnici" delle Disposizioni comuni.

In particolare, le varianti e gli adattamenti tecnici sono ammissibili se soddisfano le condizioni di ammissibilità, non comportano una riduzione del punteggio tale da non rendere più finanziabile la domanda di aiuto e se non modificano la valutazione di merito in base alla quale il progetto è stato ammesso a finanziamento.

Le varianti e gli adattamenti tecnici sono ammissibili se soddisfano quanto previsto al citato paragrafo "Varianti in corso d'opera e adattamenti tecnici" delle Disposizioni Comuni.

Nel caso in cui le varianti e gli adattamenti tecnici comportino una riduzione della spesa ammissibile, il contributo viene ridotto in proporzione. Nel caso in cui le varianti e gli adattamenti tecnici comportino un aumento della spesa complessiva per tipo di operazione, la maggiore spesa resta a carico del Beneficiario.

Le varianti devono essere preventivamente richieste ed autorizzate. Fanno eccezione le varianti che consistono in una semplice "non esecuzione" di una spesa prevista per le quali la comunicazione può essere fatta in fase di domanda di pagamento finale.

La variante senza preventiva richiesta/autorizzazione è realizzata sotto la propria responsabilità del Beneficiario che è comunque tenuto a darne evidenza nella documentazione a corredo della domanda di pagamento a saldo all'Ufficio competente per l'istruttoria, che ne valuta l'ammissibilità.

Le modifiche che non sono considerate varianti (adattamenti tecnici) possono essere eseguite senza preventiva richiesta ma devono comunque essere comunicate all'Ufficio competente per l'istruttoria, che dovrà valutarne l'ammissibilità nei termini e nei modi di cui al citato paragrafo "Varianti in corso d'opera e adattamenti tecnici" delle Disposizioni comuni.

Nel caso in cui la variante venga realizzata senza preventiva richiesta/autorizzazione, il Beneficiario è soggetto all'applicazione delle sanzioni ed esclusioni come previsto dal decreto Artea n. 134/2018 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

La sanzione non si applica nei casi in cui la mancata o tardiva risposta alla richiesta di autorizzazione è indipendente dalla volontà del soggetto richiedente.

Le varianti non ammissibili, che vengono comunque realizzate, comportano in sede di accertamento finale quanto segue:

- l'esclusione della spesa specifica dal calcolo del contributo spettante, qualora il progetto mantenga i requisiti e gli obiettivi previsti con il progetto iniziale;
- la decadenza dell'intero progetto e la revoca del contributo assegnato, qualora non siano mantenuti i requisiti e gli obiettivi previsti con il progetto iniziale.

L'autorizzazione della variante da parte dell'Ufficio competente per l'istruttoria modifica automaticamente quanto previsto dall'articolo 1 del presente Contratto.

#### **Art. 7**

##### **Proroghe ai termini di cui all'articolo 4**

Il Beneficiario può richiedere, nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo "Proroga dei termini" delle Disposizioni comuni, una o più proroghe del termine previsto all'articolo 4 per la conclusione degli investimenti e la presentazione della domanda di pagamento (anticipo/saldo); tale proroga può arrivare a 180 giorni complessivi.

L'eventuale domanda di proroga dovrà essere presentata tramite sistema informativo di ARTEA entro il termine indicato nell'articolo 4.

La proroga è ammissibile se soddisfa quanto previsto al citato paragrafo "Proroga dei termini" delle Disposizioni comuni.

L'autorizzazione della proroga da parte dell'Ufficio competente per l'istruttoria modifica automaticamente quanto previsto dall'articolo 4 del presente Contratto.

#### **Art. 8**

##### **Rendicontazione spese e forme di pagamento**

Il Beneficiario deve sostenere direttamente tutti i costi relativi agli investimenti di cui all'articolo 1 secondo quanto previsto al paragrafo "Spese ammissibili/non ammissibili" delle Disposizioni comuni.

I pagamenti delle spese relative agli investimenti di cui all'articolo 1 devono essere effettuati nel rispetto di quanto indicato nel paragrafo "Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento" di cui alle Disposizioni comuni.

Si riportano di seguito le modalità di pagamento previste nelle Disposizioni comuni:

- bonifico o ricevuta bancaria (RIBA);
- assegno bancario con la dicitura "non trasferibile";
- assegno circolare con la dicitura "non trasferibile";
- carta di credito e/o bancomat;
- bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale;
- vaglia postale;
- MAV (bollettino di pagamento mediante avviso);
- pagamenti effettuati tramite il modello F24.

In nessun caso sono ammesse forme di pagamento diverse da quelle sopra riportate e stabilite nel paragrafo "Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento" di cui alle Disposizioni comuni.

#### **Art. 9**

##### **Stato di avanzamento lavori (SAL)**

Il Beneficiario può richiedere l'erogazione del pagamento di un contributo già assegnato a seguito di ammissione della domanda di aiuto a fronte della rendicontazione di quota dei lavori/acquisti/attività già effettuati (domanda di pagamento a titolo di Stato Avanzamento Lavori – SAL), nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo "Stato di avanzamento lavori (SAL)" delle Disposizioni comuni.

L'eventuale domanda di pagamento a titolo di SAL, da presentarsi esclusivamente tramite il sistema informativo di ARTEA, deve pervenire in forma completa, allegati compresi, entro il termine di cui all'articolo 4, fatte salve le eventuali proroghe concesse, pena la non ricevibilità della richiesta stessa.

La domanda di pagamento a titolo di SAL è ammissibile solo se soddisfa quanto previsto al paragrafo "Stato di avanzamento lavori (SAL)" delle Disposizioni comuni.

## **Art. 10**

### **Presentazione della domanda di pagamento a saldo**

La domanda di pagamento a saldo, da presentarsi esclusivamente tramite il sistema informativo di ARTEA e nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo “Domanda di pagamento a saldo” delle Disposizioni comuni, deve pervenire in forma completa, allegati compresi, entro il termine di cui all’articolo 4, fatte salve le eventuali proroghe concesse.

La domanda si intende pervenuta dalla data di ricezione nel sistema informativo di ARTEA.

La presentazione della domanda di pagamento a saldo dopo il termine prescritto, e comunque non oltre 25 giorni di calendario dallo stesso, comporta una riduzione pari all’1% per ogni giorno lavorativo di ritardo dell’importo per il quale il Beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile; un ritardo nella presentazione della domanda di pagamento a saldo oltre i 25 giorni di calendario dal termine prescritto comporta la decadenza dal contributo e la revoca del presente Contratto per l’assegnazione dei contributi e il recupero delle somme eventualmente già erogate maggiorate degli interessi.

Nella domanda di pagamento devono essere rendicontate tutte le spese sostenute fino al momento della presentazione della domanda stessa in relazione agli investimenti ammessi a contributo, inserendo nel sistema ARTEA l’oggetto della spesa nonché i riferimenti dei documenti giustificativi della spesa e dei relativi pagamenti.

In caso di ritardo nella presentazione della domanda di pagamento a saldo, sono ammissibili i relativi giustificativi di pagamento recanti data successiva alla scadenza prevista nel presente Contratto per l’assegnazione del contributo, dai quali risulti l’effettivo esborso entro la data di presentazione della domanda stessa.

Per essere ammesse a pagamento le spese devono essere imputabili, pertinenti, congrue e ragionevoli rispetto all’intervento ammissibile, così come previsto al paragrafo “Imputabilità, pertinenza, congruità e ragionevolezza” delle Disposizioni comuni.

Sono ammesse solo le spese rendicontate correttamente nella domanda di pagamento a saldo e corredate dei giustificativi e di quant’altro previsto ai fini della loro ammissibilità nel paragrafo “Spese ammissibili/non ammissibili” delle Disposizioni comuni.

La mancata presentazione nei termini indicati dall’istruttore della documentazione integrativa, eventualmente richiesta, comporta l’applicazione di sanzioni o revoche disciplinate con apposito atto di Giunta regionale in attuazione del decreto Artea n.134/2018.

La correzione di eventuali errori palesi commessi nella compilazione di una domanda, come definiti nel paragrafo 14 “Correzione degli errori palesi” dalle Disposizioni comuni, deve pervenire agli uffici competenti all’istruttoria entro 30 giorni di calendario dalla ricezione della domanda di pagamento a saldo nel sistema informativo di ARTEA.

In sede di istruttoria della domanda di pagamento a saldo, in esecuzione dell’art. 63 del Reg. (UE) n.809 del 2014, se l’importo cui il Beneficiario ha diritto sulla base della domanda di pagamento a saldo e del presente contratto supera di più del 10% l’importo stabilito a seguito delle verifiche di collaudo, è applicata una sanzione amministrativa all’importo stabilito con il collaudo; l’importo della sanzione corrisponde alla differenza tra questi due importi, come meglio dettagliato dalle Disposizioni comuni. Tuttavia, non si applicano sanzioni se il Beneficiario può dimostrare in modo soddisfacente all’Ufficio competente per l’istruttoria di non essere responsabile dell’inclusione dell’importo non ammissibile o se l’ufficio competente per l’istruttoria accerta altrimenti che l’interessato non è responsabile.

A seguito della conclusione con esito positivo dell’attività di istruttoria sulla domanda di pagamento a saldo, effettuata secondo quanto previsto al paragrafo “Domanda di pagamento a saldo” delle Disposizioni comuni, ARTEA procede all’autorizzazione e alla liquidazione dell’aiuto effettivamente erogabile.

## **Art. 11**

### **Monitoraggio del progetto/investimento e delle spese**

Il Beneficiario è tenuto a rispettare gli adempimenti stabiliti dalla normativa di riferimento, dalle Disposizioni Comuni per il monitoraggio dell’avanzamento dei lavori e delle spese e a fornire ulteriori dati e informazioni qualora l’Autorità di gestione e o suoi incaricati ne rilevino la necessità.

## **Art. 12**

### **Cambio titolarità del Beneficiario**

Sono ammissibili i cambi di titolarità nei limiti e con le modalità indicati nel paragrafo “Cambio di titolarità dell’azienda” delle Disposizioni comuni.

L’eventuale autorizzazione al cambio di titolarità del Beneficiario comporta la sottoscrizione del presente Contratto da parte del subentrante.

Il ritardo o la mancata presentazione della comunicazione di cambio di titolarità comporta l’applicazione di sanzioni ed esclusioni definite dal Decreto Artea n.134/2018 e successive modificazioni.

## **Art. 13**

### **Riduzioni e decadenze durante l’esecuzione dei lavori**

Riferimento articolo 2, Punto I:

Il mancato rispetto degli impegni indicati all’articolo 2, punto I, lettere a), b), c), d) e f) e g) costituisce inadempimento contrattuale. In tali casi, l’Ufficio competente per l’istruttoria, verificato l’inadempimento, provvede alla revoca dell’aiuto concesso, con recupero delle eventuali somme erogate maggiorate degli interessi pari al tasso legale, ad esclusione dei casi di seguito riportati:

- nel caso di violazione dell’impegno di cui all’articolo 2, punto I, lettera a) punto 1 (regolarità contributiva), il mancato rispetto comporta gli adempimenti di cui al comma 3 dell’articolo 31 del D.L. n. 69/2013 (cosiddetta “compensazione”);

- nel caso di violazione dell’impegno di cui all’articolo 2, punto I, lettera a) punto 4 (“de minimis”), il mancato rispetto comporta la riduzione dell’importo del contributo fino al raggiungimento del massimale ammissibile;

-nel caso di violazione dell’impegno di cui all’articolo 2, punto I, lettera d) (termini per la presentazione della domanda di pagamento) si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo 10;

-nel caso di violazione dell’impegno di cui all’articolo 2, punto I, lettera a) punto 2 (ai sensi di quanto disposto dalla Decisione n. 4 del 25-10-2016) è prevista la sospensione dei pagamenti. La sospensione dei pagamenti permane fino alla definizione del procedimento penale; in caso di condanna il contributo è revocato.

Nel caso di mancato rispetto degli impegni indicati all’articolo 2, punto I, lettere f) e g), la relativa spesa (totale o parziale) è inammissibile a pagamento. Il contributo viene conseguentemente ridotto di pari importo e vengono applicate le sanzioni eventualmente previste dal Decreto Artea n.134/2018. Qualora la riduzione applicata comporti la necessità di provvedere al recupero delle somme anticipate, ARTEA provvede al recupero delle stesse maggiorate degli interessi legali.

Riferimento art. 2, Punto II:

Nel caso di mancato rispetto degli impegni indicati all’articolo 2, punto II, la relativa spesa (totale o parziale) è inammissibile a pagamento. Il contributo viene conseguentemente ridotto di pari importo e vengono applicate le sanzioni eventualmente previste dal Decreto Artea n.134/2018. Qualora la riduzione applicata comporti la necessità di provvedere al recupero delle somme anticipate, ARTEA provvede al recupero delle stesse maggiorate degli interessi legali.

Riferimento art. 2, Punto III:

Nel caso di mancato rispetto di tutti gli impegni indicati all’articolo 2 punto III, l’Ufficio competente per l’istruttoria diffida il beneficiario a regolarizzare la propria posizione entro 30 giorni ed applica le sanzioni eventualmente previste dal Decreto Artea n.134/2018. In caso di mancata ottemperanza entro il termine di 30 giorni, l’Ufficio competente per l’istruttoria provvede alla revoca del contributo, fatta salva l’applicazione delle disposizioni più favorevoli previste dalla sopra richiamata delibera di Giunta regionale. In caso di revoca, ARTEA provvede al recupero delle somme erogate maggiorate degli interessi legali.

## **Art. 14**

### **Riduzioni e decadenze durante il periodo ex post**

Nel caso di mancato rispetto degli impegni indicati all’articolo 3, l’Ufficio competente alle istruttorie (e/o ARTEA) diffida il beneficiario a regolarizzare la propria posizione entro 30 giorni ed applica le sanzioni

eventualmente previste dal Decreto Artea n.134/2018. In caso di mancata ottemperanza, entro il termine di 30 giorni, l'ufficio competente all'istruttoria provvede alla revoca del contributo, fatta salva l'applicazione delle disposizioni più favorevoli previste dalla sopra richiamata delibera di giunta regionale. In caso di revoca ARTEA provvede al recupero delle somme erogate maggiorate degli interessi leali.

### **Art. 15**

#### **Trattamento dati personali**

Il beneficiario conferma di avere ricevuto sia da ARTEA, sia dal GAL piena e completa informativa sui rispettivi trattamenti dei dati personali di cui alla normativa nazionale e del Regolamento UE 2016/679 (di seguito GDPR) ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento medesimo in ordine al conferimento dei propri dati personali.

I dati forniti al GAL saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità del presente Contratto e per scopi istituzionali e saranno trattati, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dei richiedenti il contributo/finanziamento/agevolazione in conformità al GDPR.

- Ai sensi dell'art. 13 del citato GDPR si forniscono le seguenti informazioni:
- i dati forniti sono trattati dal GAL, per le finalità previste dal presente Contratto, ivi compresa la fase dei controlli sulle autocertificazioni;
- il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la mancata assegnazione del contributo;
- la raccolta ed il trattamento dei dati saranno effettuati mediante strumenti informatici, telematici e manuali;
- i dati potranno essere comunicati agli enti preposti per la verifica delle dichiarazioni rese dal Beneficiario ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ad ogni soggetto che abbia interesse ai sensi della L. 241/1990;
- i dati saranno trattati secondo quanto previsto dal GDPR e diffusi (limitatamente ai dati anagrafici del richiedente, agli esiti delle fasi di ammissibilità e valutazione) in forma di pubblicazione secondo le norme che regolano la pubblicità degli atti amministrativi presso il GAL, e sul sito internet del GAL, per ragioni di pubblicità circa gli esiti finali delle procedure amministrative;
- titolare del trattamento è il GAL;
- responsabili esterni del trattamento sono l'Agenzia della Regione Toscana ARTEA e la Regione Toscana;

In ogni momento l'interessato può esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi degli art. 15/21 del GDPR.

### **Art. 16**

#### **Liberatoria**

Il Beneficiario esonera il GAL da qualsiasi responsabilità per eventuali danni causati nell'esecuzione degli investimenti e nell'utilizzo degli stessi oggetto del presente Contratto.

### **Art. 17**

#### **Foro competente**

Per qualsiasi controversia derivante o connessa alle presenti condizioni, ove la Regione Toscana sia attore o convenuto, è competente il Foro di **Lucca**, con espressa rinuncia a qualsiasi altro.

### **Art. 18**

#### **Registrazione**

Il presente Contratto sarà registrato solo in caso d'uso ai sensi del DPR 131 del 26.04.1986 a cura e spese della parte richiedente.

**Art. 19**

**Periodo di efficacia del Contratto**

Il presente contratto è efficace dalla data della sottoscrizione (o in caso di invio dalla data del protocollo di ricezione da parte dell'Ufficio competente per l'istruttoria del contratto sottoscritto, così come previsto al paragrafo "Contratto per l'assegnazione dei contributi" delle Disposizioni comuni) fino alla conclusione del periodo di non alienabilità di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" delle Disposizioni comuni.

**Art. 20**

**Forza maggiore o circostanze eccezionali**

Il presente Contratto può essere dichiarato risolto nel caso in cui ricorrano le condizioni di forza maggiore o circostanze eccezionali, secondo quanto stabilito dal paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" delle Disposizioni comuni, che determinano la conclusione anticipata senza la richiesta di rimborso parziale o totale del contributo liquidato ai sensi del presente Contratto.

I casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali, nonché la relativa documentazione, di valore probante, devono essere comunicati all'Ufficio competente per l'istruttoria per iscritto, entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il Beneficiario o il suo rappresentante sia in condizione di farlo. Se la comunicazione è presentata entro il suddetto termine il Beneficiario non deve restituire quanto ricevuto a titolo di anticipo, di stato di avanzamento lavori e di saldo; oltre tale termine il Beneficiario sarà soggetto a sanzioni ed esclusioni definite dal Decreto ARTEA 134/2018.

**Art. 21**

**Norme di chiusura e rinvii**

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Contratto, si richiamano le norme unionali, nazionali e regionali vigenti (Bando e Disposizioni comuni).

In caso di modifica delle Disposizioni comuni, per le fasi esecutive del rapporto di concessione non ancora concluse al momento dell'entrata in vigore della modifica sono applicabili, se compatibile con il quadro normativo di riferimento e se più favorevoli, le nuove disposizioni. In tal caso il Contratto per l'assegnazione dei contributi si intende aggiornato e/o sottoposto automaticamente alle nuove disposizioni.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

PER IL GAL

.....  
.....

FIRMA DEL BENEFICIARIO PER ACCETTAZIONE

.....  
.....

Clausola di accettazione

della sospensione dei pagamenti nei casi previsti dalla Decisione G.R.T. n. 4 del 25/10/2016

Ai sensi di quanto disposto dalla Decisione n. 4 del 25/10/2016, sono sospesi i pagamenti, fino alla definizione del procedimento penale, quando risultano a carico del Beneficiario procedimenti penali in corso (anche in ambito extra agricolo) per i reati gravi in materia di lavoro, elencati al punto 2.2 del precedente art. 2 "Impegni a carico del beneficiario fino al saldo dei contributi" o quando il richiedente ha riportato, per le medesime fattispecie di reato, provvedimenti di condanna ancora non definitivi.

FIRMA DEL BENEFICIARIO PER ACCETTAZIONE

.....  
.....



GALMONTAGNAPPENNINO

Alta Versilia, Appennino Pistoiese, Media Valle e Garfagnana



ALLEGATO D) Delibera n. 46 CdA del 14/10/2019

**SCHEMA DI CONTRATTO PER L'ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI RELATIVI AL  
BANDO PIT "Progetti Integrati territoriali" – sottomisura 7.5 "Infrastrutture ricreative pubbliche,  
centri di informazione turistica e infrastrutture turistiche di piccola scala"**

**TRA**

**GAL MONTAGNAPPENNINO** (di seguito indicato come GAL), con sede in Borgo a Mozzano, C.F e P. IVA 02422690467, rappresentata dal Legale rappresentante MARINA LAURI, nata a FIRENZE (FI) il 16/10/1970, domiciliato presso la sede dell'Ente, il quale interviene non in proprio ma nella sua qualità di Presidente del GAL MONTAGNAPPENNINO autorizzato dal Consiglio di Amministrazione con verbale n. 9 del 21/11/2018, ad impegnare legalmente e formalmente l'Ente medesimo con il presente atto

**E**

L'Ente pubblico ... .. (di seguito indicato come "Beneficiario") con sede legale in ... .., Via/piazza/località ... .., C.F. e P.I. ... .., rappresentato/a dal/la sig./sig.ra. ... .., nato/a a ... .. ( ) il ... .., in qualità di legale rappresentante pro tempore, domiciliato per il presente atto presso la sede dell'impresa, o da persona eventualmente da egli/ella delegata giusta procura che si allega al presente atto;

**VISTO**

- il verbale di Assemblea del GAL del 25 ottobre 2017 di approvazione del Bando "Reg. (UE) 1305/2013 - FEASR Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 – SISL GAL MontagnAppennino, Approvazione del bando contenente le disposizioni tecniche e procedurali per la presentazione e la selezione delle domande per la concessione degli aiuti previsti dalla sottomisura/operazione 7.5 "Infrastrutture ricreative pubbliche, centri di informazione turistica e infrastrutture turistiche di piccola scala";
- la comunicazione di nulla osta della Regione Toscana protocollo n° AOOGR\_0141351\_2018-03-13;
- il verbale di Assemblea del GAL del 21/02/2018 di approvazione del Bando PIT "Progetti Integrati territoriali" – SISL del GAL Montagnappennino, pubblicato sul Burt n. 40, parte III di mercoledì 3 ottobre 2018;
- la delibera del CdA del GAL n. 39 del 16/07/2019 "Reg. (UE) n. 1305/2013 – PSR 2014-2020, Bando PIT "progetti Integrati Territoriali" - Approvazione della graduatoria", con la quale è stata approvata la graduatoria dei progetti finanziabili, pubblicata sul BURT n. 30 del 24 luglio 2019;
- le "Disposizioni comuni per l'attuazione delle misure ad investimento", approvate con decreto del Direttore di ARTEA n. 77 del 15/05/2019 Integrazioni e modifiche e successive modificazioni (di seguito indicate come "Disposizioni comuni");
- la domanda di aiuto n . . . . ., CUP Artea n . . . . ., presentata in data . . . . ., protocollo n . . . . . del . . . . . (di seguito indicata come "Domanda");
- lo schema di contratto per l'assegnazione dei contributi approvato con delibera del CdA del GAL n. del 14/10/2019;

**PREMESSO CHE**

a seguito dell'esito dell'istruttoria tecnico-amministrativa, approvata con delibera del CdA del GAL n. \_\_ del \_\_/\_\_/\_\_\_\_.

**VENGONO DEFINITE LE SEGUENTI CONDIZIONI PER L'EROGAZIONE DELL'AIUTO**

**Art. 1**

**Individuazione degli investimenti ammessi, assegnazione del contributo e prescrizioni**

## I) Individuazione degli investimenti ammessi e assegnazione del contributo

Ai sensi di quanto sopra citato, con riferimento alla suddetta Domanda, gli investimenti ammessi ed il relativo contributo in conto capitale, sono quelli elencati nel progetto generato dal sistema informativo di ARTEA nell'ambito del modulo di istruttoria di ammissibilità e trascritti in questo contratto.

### TABELLA Investimenti con indicato anche il contributo assegnato

La quota del contributo di partecipazione del FEASR è pari a

.....  
Gli investimenti sono ammessi a contributo solo se l'avvio dei lavori e le relative spese, decorrono dal giorno successivo alla ricezione della domanda di aiuto, avvenuta il ... .. ad eccezione delle spese generali propedeutiche che sono ammissibili anche se effettuate nei 24 mesi prima della presentazione della domanda di aiuto.

Per "avvio dei lavori del progetto o dell'attività", così come previsto al paragrafo 3.6 "Termine iniziale: decorrenza inizio attività e ammissibilità delle spese" del bando della sottomisura 7.5 si intende la data di inizio delle attività o dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o impiegare servizi o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile il progetto o l'attività, a seconda di quale condizione si verifichi prima.

Le modalità di dimostrazione di inizio attività o dei lavori, sono espressamente elencate al paragrafo "Termine iniziale: decorrenza inizio attività e ammissibilità delle spese" del bando della sottomisura 7.5 e al paragrafo 6 "Realizzazione e modifiche dei PIT" del Bando PIT.

Non sono comunque ammissibili le spese di cui ai paragrafi "Spese non ammissibili, vincoli e limitazioni" delle Disposizioni Comuni e "Spese ammissibili/non ammissibili" del bando della sottomisura 7.5.

Il suddetto contributo è concesso in forma condizionata nei modi e nei termini indicati al successivo punto "Prescrizioni".

## II) Prescrizioni

1. In seguito a quanto emerso nel corso dell'istruttoria tecnico-amministrativa e agli esiti della stessa, si prevedono le seguenti prescrizioni aggiuntive:

- i cartelli od ogni altro supporto informativo soggetto a contributo dovranno riportare esclusivamente informazioni pertinenti agli obiettivi del progetto attuativo della misura 7.5 e, con particolare attenzione per le attività pertinenti il criterio di selezione IIc "Capacità del progetto di informare/promuovere adeguatamente circa il patrimonio agroalimentare del comprensorio rurale di riferimento" dovranno riportare riferimenti generali sulle produzioni agroalimentari dell'area senza fare riferimento ad imprese specifiche (divieto di pubblicità) mettendo in atto procedure di partecipazione delle attività economiche trasparenti e non discriminanti.
- nel caso di punteggio riconosciuto sul criterio Va del bando della sottomisura 7.5 dovrà essere presentata, allegandola alla domanda di pagamento a saldo, la documentazione atta a testimoniare il ruolo attivo esercitato dalle parti della comunità locale coinvolte nelle attività di recupero/produzione del materiale informativo riguardo il valore identitario/sociale insito nella realizzazione del progetto finanziato (es. materiale/documenti recuperati/prodotti da classi scolastiche, cittadini singoli/associati, ecc., verbali/foto degli incontri dei gruppi di lavoro partecipati dalla cittadinanza organizzati per la raccolta/esposizione delle informazioni e del materiale documentale, ecc.). Si ricorda inoltre che, nel rispetto di quanto indicato alla lettera a) del punto 6.3 "Disposizioni in materia di informazione, comunicazione e pubblicità" del bando, le informazioni e i documenti di cui al criterio Va dovranno essere pubblicate nella sezione del sito web istituzionale dedicata al progetto finanziato.
- nel caso di punteggio riconosciuto sul criterio Vb del bando della sottomisura 7.5 dovrà essere presentata, allegandola alla domanda di pagamento a saldo, la documentazione atta a testimoniare l'avvenuta realizzazione degli incontri (almeno n. 2 incontri pubblici adeguatamente pubblicizzati: uno

al momento della concessione del finanziamento, uno in occasione dell'inaugurazione dell'opera/termine delle realizzazioni). Dovranno pertanto essere prodotti e forniti documenti quali immagini degli incontri, articoli di stampa, avvisi pubblici, filmati, ecc..

### **III) Prescrizioni ulteriori**

- In seguito a quanto emerso nel corso dell'istruttoria tecnico-amministrativa e agli esiti della stessa, si prevedono le seguenti prescrizioni aggiuntive:
- ▪ \_\_\_\_\_
- ▪ \_\_\_\_\_

## **Art. 2**

### **Impegni a carico del Beneficiario fino al saldo dei contributi**

Successivamente alla stipula del presente Contratto, durante l'attuazione del progetto della sottomisura 7.5 e fino al saldo dei contributi, il Beneficiario deve rispettare, nei tempi e con le modalità stabilite nel Bando PIT e dalle Disposizioni comuni, gli impegni per l'adesione alle misure del PSR della Toscana 2014 – 2020, della SSL del GAL, nonché gli impegni specifici della sottomisura 7.5 e del paragrafo 6 "Realizzazione e modifiche dei PIT" del Bando PIT, come sotto riportati:

### **I) Impegni essenziali di carattere generale e specifico la cui violazione comporta la risoluzione del Contratto**

Impegni essenziali generali:

- 1) possedere prima del saldo degli aiuti o, quando previsto dalle Disposizioni comuni o dal Bando, prima del pagamento dell'Anticipo o del SAL, i seguenti requisiti
  - a) essere in regola con le disposizioni in materia di aiuti ex art. 107 del Trattato che istituisce l'Unione Europea. Quindi, non è possibile erogare (a qualsiasi titolo) nuovi aiuti a beneficiari che abbiano ricevuto contributi individuati come illegali o incompatibili con decisione della Commissione Europea;
  - b) possedere i criteri di selezione per i quali è richiesta la verifica in sede di istruttoria della domanda di pagamento nella consapevolezza che la domanda viene ammessa al pagamento solo se a seguito della rideterminazione del punteggio si posiziona fra quelle finanziabili;
  - c) nel caso di interventi che non sono soggetti al rilascio del permesso a costruire, acquisire i permessi/autorizzazioni, inclusi gli studi di incidenza ove previsti, necessari per la realizzazione degli interventi precedentemente all'inizio dei lavori ed a comunicarne gli estremi nella domanda di pagamento;
  - d) rispettare il termine per la presentazione della domanda di pagamento come previsto nell'articolo 4 "Tempistica", salvo la concessione di proroghe;
  - e) al momento della presentazione della domanda di pagamento, produrre titoli che prevedano il possesso dei beni immobili in cui ricadono gli investimenti per almeno 5 anni, fatto salvo il rispetto degli impegni di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincoli di destinazione" delle Disposizioni Comuni;
  - f) garantire il rispetto della normativa in materia di appalti pubblici come specificato al paragrafo "Operazioni realizzate da Enti Pubblici, Organismi di diritto pubblico e altri soggetti sottoposti alla normativa sugli appalti pubblici" Disposizioni comuni;

### **II) Impegni essenziali specifici relativi alla realizzazione e modifiche del PIT**

rispettare gli impegni specifici relativi paragrafo 6 "Realizzazione e modifiche dei PIT" del Bando PIT, in particolare ai seguenti punti:

#### **Realizzazione del PIT**

Un PIT è considerato realizzato quando si verifica almeno una delle seguenti condizioni: a) è stato realizzato almeno un investimento per sottomisura/operazione; b) l'importo degli investimenti realizzati è pari o superiore ai 2/3 dell'importo totale degli investimenti ammessi nel PIT, tenuto

conto delle eventuali varianti approvate; ai fini del raggiungimento di tale percentuale possono essere considerati anche eventuali maggiori investimenti, rendicontati in domanda di pagamento, rispetto a quelli previsti ed approvati in fase di istruttoria del PIT; c) sono stati raggiunti gli obiettivi e le finalità per cui il PIT è stato finanziato; Nel caso di mancato rispetto del punto a) il PIT è decaduto e gli aiuti concessi ai singoli beneficiari revocato. In caso di mancato raggiungimento di una o di entrambe le condizioni suddette dei punti b) e c), il GAL, se necessario attraverso la Commissione di valutazione, verifica l'effettiva realizzazione del PIT, anche tenendo conto di eventuali modifiche intervenute in fase di realizzazione del progetto.

### **Tempi per la realizzazione dei PIT**

Le domande di pagamento relative ai singoli interventi inseriti nel PIT devono essere presentate sul sistema informativo di ARTEA entro 360 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle domande di aiuto sul sistema ARTEA.

### **Proroghe PIT**

Il GAL, su richiesta motivata e giustificata del Capofila, può concedere proroghe tenuto conto dei tempi di attuazione della SISL. L'insieme delle proroghe non può essere superiore a 180 giorni.

### **Modifiche al PIT**

Nel periodo compreso tra l'approvazione dei PIT e l'emissione del Contratto per l'assegnazione dei contributi, il partecipante diretto, nella domanda di aiuto, può apportare variazioni di spesa agli interventi previsti nel PIT approvato purché siano contenute entro il 25% rispetto all'importo totale della spesa ammessa per singola macrotipologia; all'interno della stessa macrotipologia, invece, le variazioni di spesa possono essere superiori al 25%. In analogia con le Disposizioni comuni, tali variazioni sono considerate adattamenti tecnici. Le suddette variazioni sono ammissibili fermo restando gli importi di contributo ammesso, gli obiettivi e i parametri di finanziabilità del PIT. A tale scopo, il GAL verifica che le variazioni apportate siano ammissibili e richiede (ad esclusione dei casi in cui le variazioni risultino chiaramente influenti) e verifica che le condizioni di ammissibilità e di selezione, per le quali il PIT è stato finanziato, non siano alterate. Tale valutazione è necessaria anche per le domande nelle quali siano state apportate riduzioni di spesa sostanziali rispetto a quanto previsto nel PIT approvato. Successivamente all'emissione del Contratto per l'assegnazione dei contributi, si applica quanto previsto nelle Disposizioni comuni al paragrafo "Varianti in corso d'opera e adattamenti tecnici". Nel caso di varianti, prima di apportare modifiche agli investimenti su una singola domanda di aiuto, il partecipante diretto deve richiedere l'autorizzazione al GAL. Tale richiesta deve essere valutata dal GAL, se necessario, attraverso la Commissione di valutazione, allo scopo di verificare che le condizioni di ammissibilità e di selezione, per le quali il PIT è stato finanziato, non vengano alterate. Le modifiche al PIT non possono comportare aumento dell'importo totale del contributo ammesso. Sono considerate modifiche al PIT anche le variazioni dei partecipanti nonché degli impegni e obblighi previsti nell'Accordo di filiera. A tale scopo il capofila richiede preventivamente al GAL la valutazione delle suddette variazioni. Le modifiche che determinano una riduzione di punteggio sono ammissibili se non comportano il ricollocamento del PIT in una posizione in graduatoria inferiore a quella utile per il finanziamento.

### **Rendicontazione finale dei PIT**

Una volta ultimati gli investimenti, ciascun beneficiario presenta la propria domanda di pagamento sul sistema ARTEA. I soggetti competenti per l'istruttoria procedono all'accertamento finale dell'esecuzione fisica e finanziaria del progetto secondo quanto previsto dalle Disposizioni comuni. A tale scopo il Capofila invia al GAL una relazione tecnica conclusiva in cui si illustrano i lavori, con i relativi importi, effettivamente eseguiti dai soggetti partecipanti diretti (ai fini del calcolo della percentuale di realizzazione del PIT viene fatto riferimento all'importo degli investimenti rendicontati in domanda di pagamento) ed i relativi risultati ottenuti in relazione agli obiettivi e le finalità. Al termine della verifica il RTA del GAL, con proprio provvedimento, approva il PIT realizzato.

### **Liquidazione degli aiuti**

I contributi sono erogati secondo le normali procedure previste dalle Disposizioni comuni e dai singoli bandi di misura, fatte salve le specifiche procedurali previste nel Bando PIT. In base all'esito dell'accertamento finale, il Gal predispone gli elenchi di liquidazione per l'erogazione dell'aiuto spettante. Tali elenchi sono inviati ad ARTEA per l'erogazione a saldo dei contributi solo quando è stato acquisito l'esito positivo della verifica da parte del GAL, di cui al precedente paragrafo "Realizzazione del PIT". È prevista, per le singole domande di aiuto, la possibilità di erogazione del saldo del contributo spettante preliminarmente all'effettuazione delle suddette verifiche della realizzazione del PIT; tale erogazione è consentita a condizione che sia presentata, da parte del beneficiario, una garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa, rilasciata a favore di ARTEA, a copertura di un importo pari al 100% della somma che sarà liquidata a saldo. Resta fermo che, in caso di esito negativo delle verifiche di cui al precedente paragrafo "Realizzazione del PIT", riguardanti la realizzazione del progetto di filiera nel suo complesso, gli aiuti da erogare ai singoli beneficiari saranno oggetto di revoca, mentre quelli eventualmente già erogati saranno oggetto di recupero.

#### **Decadenza del PIT ed effetti sulle domande di aiuto collegate**

Il PIT decade dal finanziamento quando: a) viene meno una delle seguenti condizioni di accesso: - numero minimo di partecipanti, di cui al precedente paragrafo "Numero minimo di partecipanti per PIT"; - mancata attivazione di una delle misure; b) il PIT non è considerato realizzato, secondo quanto previsto al precedente paragrafo "Realizzazione del PIT"; c) a seguito di riduzione del punteggio di priorità, in fase di verifica di eventuali varianti o della rendicontazione finale del PIT, lo stesso punteggio risulta complessivamente inferiore a 46 punti. In caso di decadenza del PIT, le domande di aiuto ad esso collegate non sono più finanziabili.

#### **Monitoraggio dei PIT**

Il Capofila è tenuto a comunicare al GAL tutte le informazioni utili al monitoraggio degli interventi finanziati, sulla base della modulistica opportunamente predisposta. Al beneficiario è altresì richiesta la disponibilità a fornire ulteriori dati e informazioni qualora il GAL ne rilevi la necessità al fine di redigere documenti riguardanti il monitoraggio e valutazione degli interventi del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020. È previsto un monitoraggio sul mantenimento degli impegni assunti tra le parti nell'Accordo territoriale, a cui corrisponde un obbligo di risposta da parte del capofila.

### **III) Impegni non essenziali di carattere generale e specifici la cui violazione comporta la riduzione del contributo**

- a) realizzare tutti gli investimenti conformemente a quanto previsto nella domanda di aiuto e a quanto ammesso a contributo con il presente Contratto, salvo eventuali adattamenti tecnici e/o varianti, se autorizzate;
- b) sostenere direttamente tutte le spese collegate all'investimento;
- c) sostenere tutte le spese utilizzando esclusivamente conti bancari o postali a sé intestati (o cointestati) e di effettuarle con le modalità previste dal paragrafo "Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento" delle Disposizioni comuni nella consapevolezza che i pagamenti provenienti da conti correnti intestati ad altri soggetti, seppure nei casi in cui si abbia la delega ad operare su di essi, non sono ammissibili, fatti salvi i casi espressamente previsti dal citato paragrafo "Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento" delle Disposizioni comuni. Tutte le spese devono essere comprovate da fatture o da documenti contabili aventi forza contabile equivalente;
- d) rispettare il termine per la presentazione della domanda di pagamento come previsto nell'art. 4 "Tempistica", salvo la concessione di proroghe;

### **IV) Impegni non essenziali di carattere generale e specifici la cui violazione comporta la sospensione del pagamento del contributo e/o l'applicazione di una sanzione**

#### **Impegni non essenziali generali**

- a) aggiornare il fascicolo aziendale elettronico, con riferimento esclusivamente agli elementi necessari per l'istruttoria della domanda di pagamento;
- b) richiedere l'autorizzazione all'esecuzione di varianti e a realizzarle nei modi e nei tempi previsti dal paragrafo "Varianti in corso d'opera e adattamenti tecnici" delle Disposizioni comuni;
- c) comunicare, nei tempi stabiliti al paragrafo "Varianti in corso d'opera e adattamenti tecnici" delle Disposizioni comuni, gli eventuali adattamenti tecnici;
- d) permettere in ogni momento sopralluoghi e controlli da parte del personale dei soggetti competenti;
- e) rispettare gli obblighi in materia di informazione e pubblicità per le operazioni che comportino investimenti, secondo quanto disposto dall'articolo 13 e dall'Allegato II del Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 e come specificato dal punto "Disposizioni in materia di informazione e pubblicità" delle Disposizioni comuni;
- f) fornire tutte le informazioni utili al monitoraggio dell'avanzamento dei lavori o delle attività e delle spese;
- g) produrre o integrare la documentazione prevista dal Bando e dalle Disposizioni comuni e richiesta all'Ufficio competente per l'istruttoria nelle varie fasi del procedimento;
- h) mantenere, in caso di variazione della composizione dell'UTE/UPS, la coerenza dal punto di vista dell'indirizzo produttivo e dimensionale con l'investimento ammesso a finanziamento e a rispettare le condizioni di ammissibilità, nei modi e nei termini di cui al precedente paragrafo "Possesso UTE/UPS" delle suddette Disposizioni Comuni;
- i) rispettare tutte le altre prescrizioni e condizioni specifiche previste dal Bando, dalle Disposizioni comuni e dal presente Contratto;
- j) garantire il possesso delle particelle che compongono l'UTE/UPS necessarie per l'ammissibilità degli investimenti in base alle condizioni descritte nel paragrafo "Possesso dell'UTE/UPS" delle Disposizioni Comuni;

#### **Impegni non essenziali specifici**

Nel caso di mancato rispetto degli impegni di cui al presente articolo si applica quanto previsto al successivo articolo 13 "Riduzioni, sospensioni e decadenze durante l'esecuzione dei lavori".

### **Art. 3**

#### **Impegni generali e specifici a carico del Beneficiario nella fase ex post**

Successivamente alla liquidazione del contributo e per tutta la durata del periodo di non alienabilità di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" (definito fase ex post) delle Disposizioni comuni gravano sul Beneficiario i seguenti impegni generali e specifici:

#### **Impegni Generali**

- a) garantire il possesso dei beni immobili oggetto degli interventi, o dei beni immobili necessari per l'ammissibilità degli investimenti, in base alle condizioni e con le specifiche descritte nel Bando e nel paragrafo "Possesso di UTE/UPS" del documento Disposizioni comuni;
- b) garantire, in caso di variazione della composizione dell'UTE/UPS dalla presentazione della domanda di pagamento e fino alla conclusione degli impegni di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" del documento Disposizioni Comuni, la coerenza dal punto di vista dell'indirizzo produttivo e dimensionale con l'investimento ammesso a finanziamento e a rispettare le condizioni di ammissibilità, i tassi di contribuzione e i criteri di selezione nei modi e nei termini di cui al paragrafo "Possesso di UTE/UPS" del documento Disposizioni comuni;
- c) garantire la corretta manutenzione e funzionalità dei beni immobili o dei macchinari o di quanto altro finanziato;
- d) conservare tutta la documentazione relativa al progetto, compresi i documenti giustificativi di spesa;
- e) nel caso di richiesta di anticipo o SAL deve essere presentato atto di un organo dell'Ente richiedente con il quale lo stesso si impegna alla restituzione totale o parziale delle somme richieste a titolo di anticipo

o SAL, qualora gli interventi previsti dal progetto non vengano realizzati e gli obiettivi non raggiunti, oppure vengano realizzati parzialmente;

- f) restituire, su comunicazione dell'Ufficio competente per l'istruttoria e/o di ARTEA, gli eventuali fondi indebitamente ricevuti;
- g) comunicare tutte le variazioni che possono intervenire nel periodo di impegno e che possono modificare in modo sostanziale le condizioni collegate agli impegni di cui ai punti precedenti;
- h) dare preventiva comunicazione all'Ufficio competente per l'istruttoria che ha emesso il provvedimento di assegnazione del contributo, qualora un impianto fisso o un macchinario o una "struttura mobile" oggetto di finanziamento necessiti di essere spostato dall'insediamento produttivo ove lo stesso è stato installato ad un altro sito appartenente allo stesso Beneficiario;
- i) dare accesso in ogni momento e senza restrizioni, ad impianti aziendali, sedi amministrative ed appezzamenti, nonché a tutta la documentazione necessaria ai fini dell'istruttoria e ai fini dei controlli da parte di ARTEA, degli Organismi unionali, nazionali, regionali, e degli organismi convenzionati, ed autorizzare il trattamento di tutte le informazioni da parte dei sopradetti organismi al fine di tutelare gli interessi finanziari dell'Unione;
- j) rendere disponibili tutte le informazioni utili al monitoraggio e valutazione delle attività aziendali e, qualora l'Autorità di Gestione e/o suoi incaricati ne rilevino la necessità, anche al fine di redigere successivi documenti riguardanti il monitoraggio e valutazione degli interventi del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020;
- k) rispettare per tutta la durata del periodo di vincolo ex post le disposizioni di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" delle Disposizioni comuni;
- l) rispettare tutte le limitazioni, esclusioni e disposizioni tecniche previste nel Bando, nei Documenti attuativi regionali, nel Contratto per l'assegnazione del contributo e nel verbale di accertamento finale;
- m) garantire il rispetto delle modalità e dei tempi per lo smantellamento delle opere temporanee ed il ripristino dei luoghi.

### **Impegni specifici**

n) Ai sensi dell'art. 65.11 del Reg CE n. 1303/13, è ammesso il cumulo del presente regime di aiuto (FEASR) con altri fondi SIE, con altri programmi e strumenti dell'Unione, purché la voce di spesa indicata nella richiesta di pagamento per il rimborso da parte di uno dei fondi SIE, non riceva il sostegno di un altro fondo o strumento dell'Unione o dal presente regime di aiuti (FEASR) nell'ambito di un altro programma. E' possibile il cumulo del cofinanziamento comunitario con altri fondi di provenienza nazionale o regionale nel limite massimo del 100% delle spese sostenute;

Nel caso di mancato rispetto degli impegni nella fase ex post sopra elencati si applica quanto previsto dall'articolo 14 "Riduzioni e decadenze durante il periodo ex post".

### **Art. 4**

#### **Decorrenza del Contratto e tempistica**

Fatta salva la concessione di eventuali proroghe nel rispetto di quanto previsto nel successivo articolo 7, la tempistica per l'attuazione del presente Contratto è la seguente:

- le eventuali spese generali propedeutiche sono ammissibili a partire dal ;
- la data per l'avvio dei lavori o delle attività e delle relative spese ammissibili (diverse da quelle di cui al punto precedente) decorre dal ;
- il termine per la conclusione degli investimenti e la presentazione della domanda di pagamento a saldo è il ;
- il termine ultimo di ricevibilità della richiesta di anticipo è il ;
- il termine ultimo di ricevibilità della richiesta di pagamento a titolo di stato di avanzamento lavori è il ;
- il termine ultimo di ricevibilità della richiesta di variante in corso d'opera del progetto approvato è il ;

- il termine ultimo di ricevibilità della richiesta di proroga del termine previsto per la presentazione della domanda di pagamento a saldo è il .  
Le modalità di presentazione delle suddette domande/richieste sono indicate negli articoli successivi.

### **Art. 5**

#### **Anticipo del contributo**

Il Beneficiario può richiedere il versamento di un anticipo del contributo, per un importo non superiore al 50% dell'aiuto pubblico per l'investimento, nei casi e nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo "Anticipo" delle Disposizioni comuni.

L'anticipo viene erogato solo successivamente all'inizio dei lavori o delle attività oggetto di contributo.

L'anticipo può essere richiesto, nel rispetto del termine indicato nell'articolo 4, attraverso apposita domanda sul sistema informativo di ARTEA e in una unica soluzione fino al raggiungimento della percentuale massima concedibile.

Nel caso di richiesta di anticipo o SAL deve essere presentato atto di un organo dell'Ente richiedente con il quale lo stesso si impegna alla restituzione totale o parziale delle somme richieste a titolo di anticipo o SAL, qualora gli interventi previsti dal progetto non vengano realizzati e gli obiettivi non raggiunti, oppure vengano realizzati parzialmente.

L'anticipo è ammissibile solo se soddisfa quanto previsto al citato paragrafo "Anticipo" delle Disposizioni comuni.

Ove si debba recuperare integralmente o parzialmente l'anticipo, ad esso vanno applicati gli interessi legali ed ogni altra disposizione prevista dalla normativa nazionale e unionale.

### **Art. 6**

#### **Varianti ed adattamenti tecnici agli investimenti**

Il Beneficiario, per i casi e con le modalità previste dal paragrafo "Varianti in corso d'opera e adattamenti tecnici" delle Disposizioni comuni, può richiedere l'approvazione di modifiche al progetto approvato.

L'eventuale domanda di variante dovrà essere presentata, nel rispetto del termine indicato al precedente articolo 4, tramite sistema informativo di ARTEA.

Le varianti e gli adattamenti tecnici sono ammissibili se soddisfano quanto previsto al citato paragrafo "Varianti in corso d'opera e adattamenti tecnici" delle Disposizioni comuni.

In particolare, le varianti e gli adattamenti tecnici sono ammissibili se soddisfano le condizioni di ammissibilità, non comportano una riduzione del punteggio tale da non rendere più finanziabile la domanda di aiuto e se non modificano la valutazione di merito in base alla quale il progetto è stato ammesso a finanziamento.

Le varianti e gli adattamenti tecnici non sono ammissibili se comportano un incremento delle risorse su un tipo di operazione/sottomisura/misura.

Nel caso in cui le varianti e gli adattamenti tecnici comportino una riduzione della spesa ammissibile, il contributo viene ridotto in proporzione. Nel caso in cui le varianti e gli adattamenti tecnici comportino un aumento della spesa complessiva per tipo di operazione, la maggiore spesa resta a carico del Beneficiario.

Le varianti devono essere preventivamente richieste ed autorizzate. Fanno eccezione le varianti che consistono in una semplice "non esecuzione" di una spesa prevista per le quali la comunicazione può essere fatta in fase di domanda di pagamento finale.

La variante senza preventiva autorizzazione è realizzata sotto la propria responsabilità del Beneficiario che è comunque tenuto a darne evidenza nella documentazione a corredo della domanda di pagamento a saldo all'Ufficio competente per l'istruttoria, che ne valuta l'ammissibilità.

Le modifiche che non sono considerate varianti (adattamenti tecnici) possono essere eseguite senza preventiva richiesta ma devono comunque essere comunicate al GAL, che dovrà valutarne l'ammissibilità nei termini e nei modi di cui al citato paragrafo "Varianti in corso d'opera e adattamenti tecnici" delle Disposizioni comuni.



Nel caso in cui la variante venga realizzata senza preventiva autorizzazione, il Beneficiario è soggetto all'applicazione delle sanzioni ed esclusioni come previsto dal Decreto ARTEA n.134/2018 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

La sanzione non si applica nei casi in cui la mancata o tardiva risposta alla richiesta di autorizzazione è indipendente dalla volontà del soggetto richiedente.

Le varianti non ammissibili, che vengono comunque realizzate, comportano in sede di accertamento finale quanto segue:

- l'esclusione della spesa specifica dal calcolo del contributo spettante, qualora il progetto mantenga i requisiti e gli obiettivi previsti con il progetto iniziale;
- la decadenza dell'intero progetto e la revoca del contributo assegnato, qualora non siano mantenuti i requisiti e gli obiettivi previsti con il progetto iniziale.

L'autorizzazione della variante da parte dell'Ufficio competente per l'istruttoria modifica automaticamente quanto previsto dall'articolo 1 del presente Contratto.

#### **Art. 7**

##### **Proroghe ai termini di cui all'articolo 4**

Il Beneficiario può richiedere, nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo "Proroga dei termini" delle Disposizioni comuni, una o più proroghe del termine previsto all'articolo 4 per la conclusione degli investimenti e la presentazione della domanda di pagamento (anticipo/saldo); tale proroga può arrivare a 180 giorni complessivi.

L'eventuale domanda di proroga dovrà essere presentata tramite sistema informativo di ARTEA entro il termine indicato nell'articolo 4.

La proroga è ammissibile se soddisfa quanto previsto al citato paragrafo "Proroga dei termini" delle Disposizioni comuni.

L'autorizzazione della proroga da parte del GAL modifica automaticamente quanto previsto dall'articolo 4 del presente Contratto.

#### **Art. 8**

##### **Rendicontazione spese e forme di pagamento**

Il Beneficiario deve sostenere direttamente tutti i costi relativi agli investimenti di cui all'articolo 1 secondo quanto previsto al paragrafo "Spese ammissibili/non ammissibili" delle Disposizioni comuni.

I pagamenti delle spese relative agli investimenti di cui all'articolo 1 devono essere effettuati nel rispetto di quanto indicato nel paragrafo "Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento" di cui alle Disposizioni comuni.

Si riportano di seguito le modalità di pagamento previste nelle Disposizioni comuni:

- bonifico o ricevuta bancaria (RIBA);
- assegno bancario con la dicitura "non trasferibile";
- assegno circolare con la dicitura "non trasferibile";
- carta di credito e/o bancomat;
- bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale;
- vaglia postale;
- MAV (bollettino di pagamento mediante avviso);
- pagamenti effettuati tramite il modello F24.

In nessun caso sono ammesse forme di pagamento diverse da quelle sopra riportate e stabilite nel paragrafo "Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento" di cui alle Disposizioni comuni.

#### **Art. 9**

##### **Stato di avanzamento lavori (SAL)**

Il Beneficiario può richiedere l'erogazione del pagamento di un contributo già assegnato a seguito di ammissione della domanda di aiuto a fronte della rendicontazione di quota dei lavori/acquisti/attività già effettuati (domanda di pagamento a titolo di Stato Avanzamento Lavori – SAL), nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo "Stato di avanzamento lavori (SAL)" delle Disposizioni comuni.

L'eventuale domanda di pagamento a titolo di SAL, da presentarsi esclusivamente tramite il sistema informativo di ARTEA, deve pervenire in forma completa, allegati compresi, entro il termine di cui all'articolo 4, fatte salve le eventuali proroghe concesse, pena la non ricevibilità della richiesta stessa.

Il SAL viene erogato dietro adozione della deliberazione del beneficiario Ente pubblico con la quale si impegna alla restituzione di una somma pari al 100% di quella ricevuta a titolo di stato di avanzamento, qualora gli interventi previsti dal progetto non vengano realizzati e gli obiettivi del progetto non vengano raggiunti.

La domanda di pagamento a titolo di SAL è ammissibile solo se soddisfa quanto previsto al paragrafo "Stato di avanzamento lavori (SAL)" delle Disposizioni comuni.

## **Art. 10**

### **Presentazione della domanda di pagamento a saldo**

La domanda di pagamento a saldo, da presentarsi esclusivamente tramite il sistema informativo di ARTEA e nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo "Domanda di pagamento a saldo" delle Disposizioni comuni, deve pervenire in forma completa, allegati compresi, entro il termine di cui all'articolo 4, fatte salve le eventuali proroghe concesse.

La domanda si intende pervenuta dalla data di ricezione nel sistema informativo di ARTEA.

La presentazione della domanda di pagamento a saldo dopo il termine prescritto, e comunque non oltre 25 giorni di calendario dallo stesso, comporta una riduzione pari all'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo dell'importo per il quale il Beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile; un ritardo nella presentazione della domanda di pagamento a saldo oltre i 25 giorni di calendario dal termine prescritto comporta la decadenza dal contributo e la revoca del presente Contratto per l'assegnazione dei contributi e il recupero delle somme eventualmente già erogate maggiorate degli interessi.

Nella domanda di pagamento devono essere rendicontate tutte le spese sostenute fino al momento della presentazione della domanda stessa in relazione agli investimenti ammessi a contributo, inserendo nel sistema ARTEA l'oggetto della spesa nonché i riferimenti dei documenti giustificativi della spesa e dei relativi pagamenti.

In caso di ritardo nella presentazione della domanda di pagamento a saldo, sono ammissibili i relativi giustificativi di pagamento recanti data successiva alla scadenza prevista nel presente Contratto per l'assegnazione del contributo, dai quali risulti l'effettivo esborso entro la data di presentazione della domanda stessa.

Per essere ammesse a pagamento le spese devono essere imputabili, pertinenti, congrue e ragionevoli rispetto all'intervento ammissibile, così come previsto al paragrafo "Imputabilità, pertinenza, congruità e ragionevolezza" delle Disposizioni comuni.

Sono ammesse solo le spese rendicontate correttamente nella domanda di pagamento a saldo e corredate dei giustificativi e di quant'altro previsto ai fini della loro ammissibilità nel paragrafo "Spese ammissibili/non ammissibili" delle Disposizioni comuni.

La mancata presentazione nei termini indicati dall'istruttore della documentazione integrativa, eventualmente richiesta, comporta l'applicazione di sanzioni o revoche disciplinate con apposito atto di Giunta regionale in attuazione del Decreto Artea n.134/2018.

La correzione di eventuali errori palesi commessi nella compilazione di una domanda, come definiti nel paragrafo 5.6 "Correzione degli errori palesi" del Bando e dalle Disposizioni comuni, deve pervenire al GAL all'istruttoria entro 30 giorni di calendario dalla ricezione della domanda di pagamento a saldo nel sistema informativo di ARTEA.

In sede di istruttoria della domanda di pagamento a saldo, in esecuzione dell'art. 63 del Reg. (UE) n.809 del 2014, se l'importo cui il Beneficiario ha diritto sulla base della domanda di pagamento a saldo e del presente contratto supera di più del 10% l'importo stabilito a seguito delle verifiche di collaudo, è applicata una sanzione amministrativa all'importo stabilito con il collaudo; l'importo della sanzione corrisponde alla differenza tra questi due importi, ma non va oltre la revoca totale del sostegno. Tuttavia, non si applicano sanzioni se il Beneficiario può dimostrare in modo soddisfacente all'Ufficio competente per l'istruttoria di

non essere responsabile dell'inclusione dell'importo non ammissibile o se l'ufficio competente per l'istruttoria accerta altrimenti che l'interessato non è responsabile.

A seguito della conclusione con esito positivo dell'attività di istruttoria sulla domanda di pagamento a saldo, effettuata secondo quanto previsto al paragrafo "Domanda di pagamento a saldo" delle Disposizioni comuni, ARTEA procede all'autorizzazione e alla liquidazione dell'aiuto effettivamente erogabile.

### **Art. 11**

#### **Monitoraggio del progetto/investimento e delle spese**

Il Beneficiario è tenuto a rispettare gli adempimenti stabiliti dalla normativa di riferimento, dalle Disposizioni Comuni per il monitoraggio dell'avanzamento dei lavori e delle spese e a fornire ulteriori dati e informazioni qualora l'Autorità di gestione, il GAL e o loro incaricati ne rilevino la necessità.

### **Art. 12**

#### **Cambio titolarità del Beneficiario**

Sono ammissibili i cambi di titolarità nei limiti e con le modalità indicati nel paragrafo "Cambio di titolarità dell'azienda" delle Disposizioni comuni.

L'eventuale autorizzazione al cambio di titolarità del Beneficiario comporta la sottoscrizione del presente Contratto da parte del subentrante.

Il ritardo o la mancata presentazione della comunicazione di cambio di titolarità comporta l'applicazione di sanzioni ed esclusioni definite dal Decreto Artea n.134/2018 e successive modificazioni.

### **Art. 13**

#### **Riduzioni, sospensioni e decadenze durante l'esecuzione dei lavori**

Riferimento articolo 2, Punto I:

Il mancato rispetto degli impegni indicati all'articolo 2, punto I, lettere a), b), d), e), f), costituisce inadempimento contrattuale. In tali casi l'Ufficio competente per l'istruttoria verificato l'inadempimento provvede alla revoca dell'aiuto concesso con recupero delle eventuali somme erogate maggiorate degli interessi pari al tasso legale, ad esclusione dei casi di seguito riportati:

- nel caso di violazione dell'impegno di cui all'articolo 2, punto I, lettera d) (termini per la presentazione della domanda di pagamento) si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo 10;
- nel caso di mancato rispetto degli impegni indicati all'articolo 2, punto I, lettere c), la relativa spesa (totale o parziale) è inammissibile a pagamento; il contributo viene conseguentemente ridotto di pari importo e vengono applicate le sanzioni eventualmente previste da apposita delibera della Giunta regionale in attuazione del Decreto Artea n.134/2018.

Qualora la riduzione applicata comporti la necessità di provvedere al recupero delle somme anticipate, ARTEA provvede al recupero delle stesse maggiorate degli interessi legali.

Riferimento articolo 2, Punto II:

Nel caso di mancato rispetto degli impegni indicati all'articolo 2, punto II la relativa spesa (totale o parziale) è inammissibile a pagamento. Il contributo viene conseguentemente ridotto di pari importo e vengono applicate le sanzioni eventualmente previste da apposita delibera della Giunta regionale in attuazione del Decreto Artea 134/2018. Qualora la riduzione applicata comporti la necessità di provvedere al recupero delle somme anticipate, ARTEA provvede al recupero delle stesse maggiorate degli interessi legali.

Riferimento articolo 2, Punto III:

Nel caso di mancato rispetto degli impegni indicati all'articolo 2 punto III, l'Ufficio competente per l'istruttoria diffida il Beneficiario a regolarizzare la propria posizione entro 30 giorni ed applica le sanzioni eventualmente previste dal Decreto Artea 134/2018. In caso di mancata ottemperanza entro il termine di 30 giorni, l'Ufficio competente per l'istruttoria provvede alla revoca del contributo, fatta salva l'applicazione delle disposizioni più favorevoli previste dalla sopra richiamata delibera di Giunta regionale. In caso di revoca, ARTEA provvede al recupero delle somme erogate maggiorate degli interessi legali.

#### **Art. 14**

##### **Riduzioni e decadenze durante il periodo ex post**

Nel caso di mancato rispetto degli impegni indicati all'articolo 3 - l'Ufficio competente alle istruttorie (e/o ARTEA) diffida il beneficiario a regolarizzare la propria posizione entro 30 giorni ed applica le sanzioni eventualmente previste dal Decreto Artea n.134/2018. In caso di mancata ottemperanza, entro il termine di 30 giorni, l'ufficio competente all'istruttoria provvede alla revoca del contributo, fatta salva l'applicazione delle disposizioni più favorevoli previste dalla sopra richiamata delibera di giunta regionale. In caso di revoca ARTEA provvede al recupero delle somme erogate maggiorate degli interessi legali.

#### **Art. 15**

##### **Trattamento dati personali**

Il beneficiario conferma di avere ricevuto sia da ARTEA, sia dal GAL piena e completa informativa sui rispettivi trattamenti dei dati personali di cui alla normativa nazionale e del Regolamento UE 2016/679 (di seguito GDPR) ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento medesimo in ordine al conferimento dei propri dati personali.

I dati forniti al GAL saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità del presente Contratto e per scopi istituzionali e saranno trattati, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dei richiedenti il contributo/finanziamento/agevolazione in conformità al GDPR.

Ai sensi dell'art. 13 del citato GDPR si forniscono le seguenti informazioni:

- i dati forniti sono trattati dal GAL per le finalità previste dal presente Contratto, ivi compresa la fase dei controlli sulle autocertificazioni;
- il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la mancata assegnazione del contributo;
- la raccolta ed il trattamento dei dati saranno effettuati mediante strumenti informatici, telematici e manuali;
- i dati potranno essere comunicati agli enti preposti per la verifica delle dichiarazioni rese dal Beneficiario ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ad ogni soggetto che abbia interesse ai sensi della L. 241/1990;
- i dati saranno trattati secondo quanto previsto dal GDPR e diffusi (limitatamente ai dati anagrafici del richiedente, agli esiti delle fasi di ammissibilità e valutazione) in forma di pubblicazione secondo le norme che regolano la pubblicità degli atti amministrativi presso il GAL, e sul sito internet del GAL, per ragioni di pubblicità circa gli esiti finali delle procedure amministrative;
- titolare del trattamento è il GAL;
- responsabili esterni del trattamento sono l'Agenzia della Regione Toscana ARTEA e la Regione Toscana;

In ogni momento l'interessato può esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi degli art. 15/21 del GDPR.

#### **Art. 16**

##### **Liberatoria**

Il Beneficiario esonera il GAL da qualsiasi responsabilità per eventuali danni causati nell'esecuzione degli investimenti e nell'utilizzo degli stessi oggetto del presente Contratto.

#### **Art. 17**

##### **Foro competente**

Per qualsiasi controversia derivante o connessa alle presenti condizioni, ove il GAL sia attore o convenuto, è competente il Foro di Lucca, con espressa rinuncia a qualsiasi altro.

#### **Art. 18**

##### **Registrazione**

Il presente Contratto sarà registrato solo in caso d'uso ai sensi del DPR 131 del 26.04.1986 a cura e spese della parte richiedente.

#### **Art. 19**

##### **Periodo di efficacia del Contratto**

Il presente Contratto è efficace dalla data della sottoscrizione o, in caso di invio, dalla data del protocollo di ricezione da parte dell'Ufficio competente per l'istruttoria del Contratto sottoscritto (così come previsto al paragrafo "Contratto per l'assegnazione dei contributi" delle Disposizioni comuni) fino alla conclusione del periodo di non alienabilità di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" delle Disposizioni comuni.

#### **Art. 20**

##### **Forza maggiore o circostanze eccezionali**

Il presente Contratto può essere dichiarato risolto nel caso in cui ricorrano le condizioni di forza maggiore o circostanze eccezionali, secondo quanto stabilito dal paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" delle Disposizioni comuni, che determinano la conclusione anticipata senza la richiesta di rimborso parziale o totale del contributo liquidato ai sensi del presente Contratto.

I casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali, nonché la relativa documentazione, di valore probante, devono essere comunicati all'Ufficio competente per l'istruttoria per iscritto, entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario o il suo rappresentante sia in condizione di farlo. Se la comunicazione è presentata entro il suddetto termine, il beneficiario non deve restituire quanto ricevuto a titolo di anticipo, di stato di avanzamento lavori e di saldo; oltre tale termine, il beneficiario sarà soggetto alle sanzioni ed esclusioni definite da ARTEA con proprie "Disposizioni regionali in materia di riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari ai sensi dell'art. 35 del Regolamento (UE) n. 640/2014 e del Decreto Artea n. 134/2018.

#### **Art. 21**

##### **Norme di chiusura e rinvii**

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Contratto, si richiamano le norme unionali, nazionali e regionali vigenti (Bando e Disposizioni comuni).

In caso di modifica delle Disposizioni comuni, per le fasi esecutive del rapporto di concessione non ancora concluse al momento dell'entrata in vigore della modifica, sono applicabili, se compatibile con il quadro normativo di riferimento e se più favorevoli al Beneficiario, le nuove disposizioni. In tal caso, il Contratto per la concessione dei contributi si intende aggiornato e/o sottoposto automaticamente alle nuove disposizioni.

**LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO**

Per il GAL .....

**FIRMA DEL BENEFICIARIO PER ACCETTAZIONE**

ALLEGATO E) Delibera n. 46 CdA del 14/10/2019

**SCHEMA DI CONTRATTO PER L'ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI RELATIVI AL BANDO PIT "Progetti Integrati territoriali" – operazione 7.6.1 "Sviluppo e rinnovamento dei villaggi"**

**TRA**

**GAL MONTAGNAPPENNINO** (di seguito indicato come GAL), con sede in Borgo a Mozzano, C.F e P. IVA 02422690467, rappresentata dal Legale rappresentante MARINA LAURI, nata a FIRENZE (FI) il 16/10/1970, domiciliato presso la sede dell'Ente, il quale interviene non in proprio ma nella sua qualità di Presidente del GAL MONTAGNAPPENNINO autorizzato dal Consiglio di Amministrazione con verbale n. 9 del 21/11/2018, ad impegnare legalmente e formalmente l'Ente medesimo con il presente atto

**E**

L'Ente pubblico ... .. (di seguito indicato come "Beneficiario") con sede legale in ... .., Via/piazza/località ... .., C.F. e P.I. ... .., rappresentato/a dal/la sig./sig.ra. ... .., nato/a a ... .. ( ) il ... .., in qualità di legale rappresentante pro tempore, domiciliato per il presente atto presso la sede dell'impresa, o da persona eventualmente da egli/ella delegata giusta procura che si allega al presente atto;

**VISTO**

- il verbale di Assemblea del GAL del 25 ottobre 2017 di approvazione del Bando "Reg. (UE) 1305/2013 - FEASR Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 – SISL GAL MontagnAppennino, Approvazione del bando contenente le disposizioni tecniche e procedurali per la presentazione e la selezione delle domande per la concessione degli aiuti previsti dalla operazione 7.6.1 "Sviluppo e rinnovamento dei villaggi";
- la comunicazione di nulla osta della Regione Toscana protocollo n° AOOGR\_0346554\_2018-07-03;
- il verbale di Assemblea del GAL del 21/02/2018 di approvazione del Bando PIT "Progetti Integrati territoriali" – SISL del GAL Montagnappennino, pubblicato sul Burt n. 40, parte III di mercoledì 3 ottobre 2018;
- la delibera del CdA del GAL n. 39 del 16/07/2019 "Reg. (UE) n. 1305/2013 – PSR 2014-2020, Bando PIT "progetti Integrati Territoriali" - Approvazione della graduatoria", con la quale è stata approvata la graduatoria dei progetti finanziabili, pubblicata sul BURT n. 30 del 24 luglio 2019;
- le "Disposizioni comuni per l'attuazione delle misure ad investimento", approvate con decreto del Direttore di ARTEA n. 77 del 15/05/2019 Integrazioni e modifiche e successive modificazioni (di seguito indicate come "Disposizioni comuni");
- la domanda di aiuto n . ....., CUP Artea n . ....., presentata in data ....., protocollo n . .... del ..... (di seguito indicata come "Domanda");
- lo schema di contratto per l'assegnazione dei contributi approvato con delibera del CdA del GAL n. del 14/10/2019;

**PREMESSO CHE**

a seguito dell'esito dell'istruttoria tecnico-amministrativa approvata con (presa d'atto del Consiglio di Amministrazione n. ... .. del ... ..)

## VENGONO DEFINITE LE SEGUENTI CONDIZIONI PER L'EROGAZIONE DELL'AIUTO

### Art. 1

#### Individuazione degli investimenti ammessi, assegnazione del contributo e prescrizioni

##### I) Individuazione degli investimenti ammessi e assegnazione del contributo

Ai sensi di quanto sopra citato, con riferimento alla suddetta Domanda, gli investimenti ammessi ed il relativo contributo in conto capitale, sono quelli elencati nel progetto generato dal sistema informativo di ARTEA nell'ambito del modulo di istruttoria di ammissibilità e trascritti in questo contratto.

#### TABELLA Investimenti con indicato anche il contributo assegnato

La quota del contributo di partecipazione del FEASR è pari a .....

Gli investimenti sono ammessi a contributo solo se l'avvio dei lavori e le relative spese, decorrono dal giorno successivo alla ricezione della domanda di aiuto, avvenuta il ... .. ad eccezione delle spese generali propedeutiche che sono ammissibili anche se effettuate nei 24 mesi prima della presentazione della domanda di aiuto.

Per "avvio dei lavori del progetto o dell'attività", così come previsto al paragrafo 3.6 "Termine iniziale: decorrenza inizio attività e ammissibilità delle spese" del bando della sottomisura 7.6.1 si intende la data di inizio delle attività o dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o impiegare servizi o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile il progetto o l'attività, a seconda di quale condizione si verifichi prima.

Le modalità di dimostrazione di inizio attività o dei lavori, sono espressamente elencate al paragrafo "Termine iniziale: decorrenza inizio attività e ammissibilità delle spese" del bando della sottomisura 7.6.1 e al paragrafo 6 "Realizzazione e modifiche dei PIT" del Bando PIT.

Non sono comunque ammissibili le spese di cui ai paragrafi "Spese non ammissibili, vincoli e limitazioni" delle Disposizioni Comuni e "Spese ammissibili/non ammissibili" del bando della sottomisura 7.6.1.

Il suddetto contributo è concesso in forma condizionata nei modi e nei termini indicati al successivo punto "Prescrizioni".

##### II) Prescrizioni ulteriori

– In seguito a quanto emerso nel corso dell'istruttoria tecnico-amministrativa e agli esiti della stessa, si prevedono le seguenti prescrizioni aggiuntive:

- ■ \_\_\_\_\_
- ■ \_\_\_\_\_

### Art. 2

#### Impegni a carico del Beneficiario fino al saldo dei contributi

Successivamente alla stipula del presente Contratto, durante l'attuazione del progetto della sottomisura 7.6.1 e fino al saldo dei contributi, il Beneficiario deve rispettare, nei tempi e con le modalità stabilite nel Bando PIT e dalle Disposizioni comuni, gli impegni per l'adesione alle misure del PSR della Toscana 2014 – 2020, della SSL del GAL, nonché gli impegni specifici della sottomisura 7.6.1 e e del paragrafo 6 "Realizzazione e modifiche dei PIT" del Bando PIT, come sotto riportati:

##### I) Impegni essenziali di carattere generale e specifico la cui violazione comporta la risoluzione del Contratto

Impegni essenziali generali:

- 1) possedere prima del saldo degli aiuti o, quando previsto dalle Disposizioni comuni o dal Bando, prima del pagamento dell'Anticipo o del SAL, i seguenti requisiti

- a) essere in regola con le disposizioni in materia di aiuti ex art. 107 del Trattato che istituisce l'Unione Europea. Quindi, non è possibile erogare (a qualsiasi titolo) nuovi aiuti a beneficiari che abbiano ricevuto contributi individuati come illegali o incompatibili con decisione della Commissione Europea;
- b) possedere i criteri di selezione per i quali è richiesta la verifica in sede di istruttoria della domanda di pagamento nella consapevolezza che la domanda viene ammessa al pagamento solo se a seguito della rideterminazione del punteggio si posiziona fra quelle finanziabili;
- c) nel caso di interventi che non sono soggetti al rilascio del permesso a costruire, acquisire i permessi/autorizzazioni, inclusi gli studi di incidenza ove previsti, necessari per la realizzazione degli interventi precedentemente all'inizio dei lavori ed a comunicarne gli estremi nella domanda di pagamento;
- d) rispettare il termine per la presentazione della domanda di pagamento come previsto nell'articolo 4 "Tempistica", salvo la concessione di proroghe;
- e) al momento della presentazione della domanda di pagamento, produrre titoli che prevedano il possesso dei beni immobili in cui ricadono gli investimenti per almeno 5 anni, fatto salvo il rispetto degli impegni di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincoli di destinazione" delle Disposizioni Comuni;
- f) garantire il rispetto della normativa in materia di appalti pubblici come specificato al paragrafo "Operazioni realizzate da Enti Pubblici, Organismi di diritto pubblico e altri soggetti sottoposti alla normativa sugli appalti pubblici" Disposizioni comuni;

## **II) Impegni essenziali specifici relativi alla realizzazione e modifiche del PIT**

rispettare gli impegni specifici relativi paragrafo 6 "Realizzazione e modifiche dei PIT" del Bando PIT, in particolare ai seguenti punti:

### **Realizzazione del PIT**

Un PIT è considerato realizzato quando si verifica almeno una delle seguenti condizioni: a) è stato realizzato almeno un investimento per sottomisura/operazione; b) l'importo degli investimenti realizzati è pari o superiore ai 2/3 dell'importo totale degli investimenti ammessi nel PIT, tenuto conto delle eventuali varianti approvate; ai fini del raggiungimento di tale percentuale possono essere considerati anche eventuali maggiori investimenti, rendicontati in domanda di pagamento, rispetto a quelli previsti ed approvati in fase di istruttoria del PIT; c) sono stati raggiunti gli obiettivi e le finalità per cui il PIT è stato finanziato; Nel caso di mancato rispetto del punto a) il PIT è decaduto e gli aiuti concessi ai singoli beneficiari revocato. In caso di mancato raggiungimento di una o di entrambe le condizioni suddette dei punti b) e c), il GAL, se necessario attraverso la Commissione di valutazione, verifica l'effettiva realizzazione del PIT, anche tenendo conto di eventuali modifiche intervenute in fase di realizzazione del progetto.

### **Tempi per la realizzazione dei PIT**

Le domande di pagamento relative ai singoli interventi inseriti nel PIT devono essere presentate sul sistema informativo di ARTEA entro 360 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle domande di aiuto sul sistema ARTEA.

### **Proroghe PIT**

Il GAL, su richiesta motivata e giustificata del Capofila, può concedere proroghe tenuto conto dei tempi di attuazione della SISL. L'insieme delle proroghe non può essere superiore a 180 giorni.

### **Modifiche al PIT**

Nel periodo compreso tra l'approvazione dei PIT e l'emissione del Contratto per l'assegnazione dei contributi, il partecipante diretto, nella domanda di aiuto, può apportare variazioni di spesa agli interventi previsti nel PIT approvato purché siano contenute entro il 25% rispetto all'importo totale della spesa ammessa per singola macrotipologia; all'interno della stessa macrotipologia, invece, le variazioni di spesa possono essere superiori al 25%. In analogia con le Disposizioni comuni, tali variazioni sono considerate adattamenti tecnici. Le suddette variazioni sono ammissibili fermo restando gli importi di contributo ammesso, gli obiettivi e i parametri di finanziabilità del PIT. A tale scopo, il GAL verifica che le variazioni apportate siano ammissibili e richiede (ad esclusione dei casi in cui le variazioni risultino chiaramente ininfluenti) e verifica che le condizioni di



ammissibilità e di selezione, per le quali il PIT è stato finanziato, non siano alterate. Tale valutazione è necessaria anche per le domande nelle quali siano state apportate riduzioni di spesa sostanziali rispetto a quanto previsto nel PIT approvato. Successivamente all'emissione del Contratto per l'assegnazione dei contributi, si applica quanto previsto nelle Disposizioni comuni al paragrafo "Varianti in corso d'opera e adattamenti tecnici". Nel caso di varianti, prima di apportare modifiche agli investimenti su una singola domanda di aiuto, il partecipante diretto deve richiedere l'autorizzazione al GAL. Tale richiesta deve essere valutata dal GAL, se necessario, attraverso la Commissione di valutazione, allo scopo di verificare che le condizioni di ammissibilità e di selezione, per le quali il PIT è stato finanziato, non vengano alterate. Le modifiche al PIT non possono comportare aumento dell'importo totale del contributo ammesso. Sono considerate modifiche al PIT anche le variazioni dei partecipanti nonché degli impegni e obblighi previsti nell'Accordo di filiera. A tale scopo il capofila richiede preventivamente al GAL la valutazione delle suddette variazioni. Le modifiche che determinano una riduzione di punteggio sono ammissibili se non comportano il ricollocamento del PIT in una posizione in graduatoria inferiore a quella utile per il finanziamento.

### **Rendicontazione finale dei PIT**

Una volta ultimati gli investimenti, ciascun beneficiario presenta la propria domanda di pagamento sul sistema ARTEA. I soggetti competenti per l'istruttoria procedono all'accertamento finale dell'esecuzione fisica e finanziaria del progetto secondo quanto previsto dalle Disposizioni comuni. A tale scopo il Capofila invia al GAL una relazione tecnica conclusiva in cui si illustrano i lavori, con i relativi importi, effettivamente eseguiti dai soggetti partecipanti diretti (ai fini del calcolo della percentuale di realizzazione del PIT viene fatto riferimento all'importo degli investimenti rendicontati in domanda di pagamento) ed i relativi risultati ottenuti in relazione agli obiettivi e le finalità. Al termine della verifica il RTA del GAL, con proprio provvedimento, approva il PIT realizzato.

### **Liquidazione degli aiuti**

I contributi sono erogati secondo le normali procedure previste dalle Disposizioni comuni e dai singoli bandi di misura, fatte salve le specifiche procedurali previste nel Bando PIT. In base all'esito dell'accertamento finale, il Gal predispone gli elenchi di liquidazione per l'erogazione dell'aiuto spettante. Tali elenchi sono inviati ad ARTEA per l'erogazione a saldo dei contributi solo quando è stato acquisito l'esito positivo della verifica da parte del GAL, di cui al precedente paragrafo "Realizzazione del PIT". È prevista, per le singole domande di aiuto, la possibilità di erogazione del saldo del contributo spettante preliminarmente all'effettuazione delle suddette verifiche della realizzazione del PIT; tale erogazione è consentita a condizione che sia presentata, da parte del beneficiario, una garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa, rilasciata a favore di ARTEA, a copertura di un importo pari al 100% della somma che sarà liquidata a saldo. Resta fermo che, in caso di esito negativo delle verifiche di cui al precedente paragrafo "Realizzazione del PIT", riguardanti la realizzazione del progetto di filiera nel suo complesso, gli aiuti da erogare ai singoli beneficiari saranno oggetto di revoca, mentre quelli eventualmente già erogati saranno oggetto di recupero.

### **Decadenza del PIT ed effetti sulle domande di aiuto collegate**

Il PIT decade dal finanziamento quando: a) viene meno una delle seguenti condizioni di accesso: - numero minimo di partecipanti, di cui al precedente paragrafo "Numero minimo di partecipanti per PIT"; - mancata attivazione di una delle misure; b) il PIT non è considerato realizzato, secondo quanto previsto al precedente paragrafo "Realizzazione del PIT"; c) a seguito di riduzione del punteggio di priorità, in fase di verifica di eventuali varianti o della rendicontazione finale del PIT, lo stesso punteggio risulta complessivamente inferiore a 46 punti. In caso di decadenza del PIT, le domande di aiuto ad esso collegate non sono più finanziabili.

### **Monitoraggio dei PIT**

Il Capofila è tenuto a comunicare al GAL tutte le informazioni utili al monitoraggio degli interventi finanziati, sulla base della modulistica opportunamente predisposta. Al beneficiario è altresì

richiesta la disponibilità a fornire ulteriori dati e informazioni qualora il GAL ne rilevi la necessità al fine di redigere documenti riguardanti il monitoraggio e valutazione degli interventi del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020. È previsto un monitoraggio sul mantenimento degli impegni assunti tra le parti nell'Accordo territoriale, a cui corrisponde un obbligo di risposta da parte del capofila.

### **III) Impegni non essenziali di carattere generale e specifici la cui violazione comporta la riduzione del contributo**

- a) realizzare tutti gli investimenti conformemente a quanto previsto nella domanda di aiuto e a quanto ammesso a contributo con il presente Contratto, salvo eventuali adattamenti tecnici e/o varianti, se autorizzate;
- b) sostenere direttamente tutte le spese collegate all'investimento;
- c) sostenere tutte le spese utilizzando esclusivamente conti bancari o postali a sé intestati (o cointestati) e di effettuarle con le modalità previste dal paragrafo "Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento" delle Disposizioni comuni nella consapevolezza che i pagamenti provenienti da conti correnti intestati ad altri soggetti, seppure nei casi in cui si abbia la delega ad operare su di essi, non sono ammissibili, fatti salvi i casi espressamente previsti dal citato paragrafo "Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento" delle Disposizioni comuni. Tutte le spese devono essere comprovate da fatture o da documenti contabili aventi forza contabile equivalente;
- d) rispettare il termine per la presentazione della domanda di pagamento come previsto nell'art. 4 "Tempistica", salvo la concessione di proroghe;

### **IV) Impegni non essenziali di carattere generale e specifici la cui violazione comporta la sospensione del pagamento del contributo e/o l'applicazione di una sanzione**

#### **Impegni non essenziali generali**

- a) aggiornare il fascicolo aziendale elettronico, con riferimento esclusivamente agli elementi necessari per l'istruttoria della domanda di pagamento;
- b) richiedere l'autorizzazione all'esecuzione di varianti e a realizzarle nei modi e nei tempi previsti dal paragrafo "Varianti in corso d'opera e adattamenti tecnici" delle Disposizioni comuni;
- c) comunicare, nei tempi stabiliti al paragrafo "Varianti in corso d'opera e adattamenti tecnici" delle Disposizioni comuni, gli eventuali adattamenti tecnici;
- d) permettere in ogni momento sopralluoghi e controlli da parte del personale dei soggetti competenti;
- e) rispettare gli obblighi in materia di informazione e pubblicità per le operazioni che comportino investimenti, secondo quanto disposto dall'articolo 13 e dall'Allegato II del Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 e come specificato dal punto "Disposizioni in materia di informazione e pubblicità" delle Disposizioni comuni;
- f) fornire tutte le informazioni utili al monitoraggio dell'avanzamento dei lavori o delle attività e delle spese;
- g) produrre o integrare la documentazione prevista dal Bando e dalle Disposizioni comuni e richiesta all'Ufficio competente per l'istruttoria nelle varie fasi del procedimento;
- h) mantenere, in caso di variazione della composizione dell'UTE/UPS, la coerenza dal punto di vista dell'indirizzo produttivo e dimensionale con l'investimento ammesso a finanziamento e a rispettare le condizioni di ammissibilità, nei modi e nei termini di cui al precedente paragrafo "Possesso UTE/UPS" delle suddette Disposizioni Comuni;
- i) rispettare tutte le altre prescrizioni e condizioni specifiche previste dal Bando, dalle Disposizioni comuni e dal presente Contratto;
- j) garantire il possesso delle particelle che compongono l'UTE/UPS necessarie per l'ammissibilità degli investimenti in base alle condizioni descritte nel paragrafo "Possesso dell'UTE/UPS" delle Disposizioni Comuni;

#### **Impegni non essenziali specifici**

Nel caso di mancato rispetto degli impegni di cui al presente articolo si applica quanto previsto al successivo articolo 13 “Riduzioni, sospensioni e decadenze durante l’esecuzione dei lavori”.

### Art. 3

#### **Impegni generali e specifici a carico del Beneficiario nella fase ex post**

Successivamente alla liquidazione del contributo e per tutta la durata del periodo di non alienabilità di cui al paragrafo “Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione” (definito fase ex post) delle Disposizioni comuni gravano sul Beneficiario i seguenti impegni generali e specifici:

#### **Impegni Generali**

- a) garantire il possesso dei beni immobili oggetto degli interventi, o dei beni immobili necessari per l’ammissibilità degli investimenti, in base alle condizioni e con le specifiche descritte nel Bando e nel paragrafo “Possesso di UTE/UPS” del documento Disposizioni comuni;
- b) garantire, in caso di variazione della composizione dell’UTE/UPS dalla presentazione della domanda di pagamento e fino alla conclusione degli impegni di cui al paragrafo “Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione” del documento Disposizioni Comuni, la coerenza dal punto di vista dell’indirizzo produttivo e dimensionale con l’investimento ammesso a finanziamento e a rispettare le condizioni di ammissibilità, i tassi di contribuzione e i criteri di selezione nei modi e nei termini di cui al paragrafo “Possesso di UTE/UPS” del documento Disposizioni comuni;
- c) garantire la corretta manutenzione e funzionalità dei beni immobili o dei macchinari o di quanto altro finanziato;
- d) conservare tutta la documentazione relativa al progetto, compresi i documenti giustificativi di spesa;
- e) nel caso di richiesta di anticipo o SAL deve essere presentato atto di un organo dell’Ente richiedente con il quale lo stesso si impegna alla restituzione totale o parziale delle somme richieste a titolo di anticipo o SAL, qualora gli interventi previsti dal progetto non vengano realizzati e gli obiettivi non raggiunti, oppure vengano realizzati parzialmente;
- f) restituire, su comunicazione dell’Ufficio competente per l’istruttoria e/o di ARTEA, gli eventuali fondi indebitamente ricevuti;
- g) comunicare tutte le variazioni che possono intervenire nel periodo di impegno e che possono modificare in modo sostanziale le condizioni collegate agli impegni di cui ai punti precedenti;
- h) dare preventiva comunicazione all’Ufficio competente per l’istruttoria che ha emesso il provvedimento di assegnazione del contributo, qualora un impianto fisso o un macchinario o una “struttura mobile” oggetto di finanziamento necessiti di essere spostato dall’insediamento produttivo ove lo stesso è stato installato ad un altro sito appartenente allo stesso Beneficiario;
- i) dare accesso in ogni momento e senza restrizioni, ad impianti aziendali, sedi amministrative ed appezzamenti, nonché a tutta la documentazione necessaria ai fini dell’istruttoria e ai fini dei controlli da parte di ARTEA, degli Organismi unionali, nazionali, regionali, e degli organismi convenzionati, ed autorizzare il trattamento di tutte le informazioni da parte dei sopradetti organismi al fine di tutelare gli interessi finanziari dell’Unione;
- j) rendere disponibili tutte le informazioni utili al monitoraggio e valutazione delle attività aziendali e, qualora l’Autorità di Gestione e/o suoi incaricati ne rilevino la necessità, anche al fine di redigere successivi documenti riguardanti il monitoraggio e valutazione degli interventi del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020;
- k) rispettare per tutta la durata del periodo di vincolo ex post le disposizioni di cui al paragrafo “Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione” delle Disposizioni comuni;
- l) rispettare tutte le limitazioni, esclusioni e disposizioni tecniche previste nel Bando, nei Documenti attuativi regionali, nel Contratto per l’assegnazione del contributo e nel verbale di accertamento finale;
- m) garantire il rispetto delle modalità e dei tempi per lo smantellamento delle opere temporanee ed il ripristino dei luoghi.

## Impegni specifici

n) Ai sensi dell'art. 65.11 del Reg CE n. 1303/13, è ammesso il cumulo del presente regime di aiuto (FEASR) con altri fondi SIE, con altri programmi e strumenti dell'Unione, purché la voce di spesa indicata nella richiesta di pagamento per il rimborso da parte di uno dei fondi SIE, non riceva il sostegno di un altro fondo o strumento dell'Unione o dal presente regime di aiuti (FEASR) nell'ambito di un altro programma. E' possibile il cumulo del cofinanziamento comunitario con altri fondi di provenienza nazionale o regionale nel limite massimo del 100% delle spese sostenute;  
Nel caso di mancato rispetto degli impegni nella fase ex post sopra elencati si applica quanto previsto dall'articolo 14 "Riduzioni e decadenze durante il periodo ex post".

### Art. 4

#### Decorrenza del Contratto e tempistica

Fatta salva la concessione di eventuali proroghe nel rispetto di quanto previsto nel successivo articolo 7, la tempistica per l'attuazione del presente Contratto è la seguente:

- le eventuali spese generali propedeutiche sono ammissibili a partire dal ;
- la data per l'avvio dei lavori o delle attività e delle relative spese ammissibili (diverse da quelle di cui al punto precedente) decorre dal ;
- il termine per la conclusione degli investimenti e la presentazione della domanda di pagamento a saldo è il ;
- il termine ultimo di ricevibilità della richiesta di anticipo è il ;
- il termine ultimo di ricevibilità della richiesta di pagamento a titolo di stato di avanzamento lavori è il ;
- il termine ultimo di ricevibilità della richiesta di variante in corso d'opera del progetto approvato è il ;
- il termine ultimo di ricevibilità della richiesta di proroga del termine previsto per la presentazione della domanda di pagamento a saldo è il .

Le modalità di presentazione delle suddette domande/ricieste sono indicate negli articoli successivi.

### Art. 5

#### Anticipo del contributo

Il Beneficiario può richiedere il versamento di un anticipo del contributo, per un importo non superiore al 50% dell'aiuto pubblico per l'investimento, nei casi e nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo "Anticipo" delle Disposizioni comuni.

L'anticipo viene erogato solo successivamente all'inizio dei lavori o delle attività oggetto di contributo.

L'anticipo può essere richiesto, nel rispetto del termine indicato nell'articolo 4, attraverso apposita domanda sul sistema informativo di ARTEA e in una unica soluzione fino al raggiungimento della percentuale massima concedibile.

Nel caso di richiesta di anticipo o SAL deve essere presentato atto di un organo dell'Ente richiedente con il quale lo stesso si impegna alla restituzione totale o parziale delle somme richieste a titolo di anticipo o SAL, qualora gli interventi previsti dal progetto non vengano realizzati e gli obiettivi non raggiunti, oppure vengano realizzati parzialmente.

L'anticipo è ammissibile solo se soddisfa quanto previsto al citato paragrafo "Anticipo" delle Disposizioni comuni.

Ove si debba recuperare integralmente o parzialmente l'anticipo, ad esso vanno applicati gli interessi legali ed ogni altra disposizione prevista dalla normativa nazionale e unionale.

### Art. 6

#### Varianti ed adattamenti tecnici agli investimenti

Il Beneficiario, per i casi e con le modalità previste dal paragrafo "Varianti in corso d'opera e adattamenti tecnici" delle Disposizioni comuni, può richiedere l'approvazione di modifiche al progetto approvato.

L'eventuale domanda di variante dovrà essere presentata, nel rispetto del termine indicato al precedente articolo 4, tramite sistema informativo di ARTEA.

Le varianti e gli adattamenti tecnici sono ammissibili se soddisfano quanto previsto al citato paragrafo "Varianti in corso d'opera e adattamenti tecnici" delle Disposizioni comuni.

In particolare, le varianti e gli adattamenti tecnici sono ammissibili se soddisfano le condizioni di ammissibilità, non comportano una riduzione del punteggio tale da non rendere più finanziabile la domanda di aiuto e se non modificano la valutazione di merito in base alla quale il progetto è stato ammesso a finanziamento.

Le varianti e gli adattamenti tecnici non sono ammissibili se comportano un incremento delle risorse su un tipo di operazione/sottomisura/misura.

Nel caso in cui le varianti e gli adattamenti tecnici comportino una riduzione della spesa ammissibile, il contributo viene ridotto in proporzione. Nel caso in cui le varianti e gli adattamenti tecnici comportino un aumento della spesa complessiva per tipo di operazione, la maggiore spesa resta a carico del Beneficiario.

Le varianti devono essere preventivamente richieste ed autorizzate. Fanno eccezione le varianti che consistono in una semplice "non esecuzione" di una spesa prevista per le quali la comunicazione può essere fatta in fase di domanda di pagamento finale.

La variante senza preventiva autorizzazione è realizzata sotto la propria responsabilità del Beneficiario che è comunque tenuto a darne evidenza nella documentazione a corredo della domanda di pagamento a saldo all'Ufficio competente per l'istruttoria, che ne valuta l'ammissibilità.

Le modifiche che non sono considerate varianti (adattamenti tecnici) possono essere eseguite senza preventiva richiesta ma devono comunque essere comunicate al GAL, che dovrà valutarne l'ammissibilità nei termini e nei modi di cui al citato paragrafo "Varianti in corso d'opera e adattamenti tecnici" delle Disposizioni comuni.

Nel caso in cui la variante venga realizzata senza preventiva autorizzazione, il Beneficiario è soggetto all'applicazione delle sanzioni ed esclusioni come previsto dal Decreto ARTEA n.134/2018 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

La sanzione non si applica nei casi in cui la mancata o tardiva risposta alla richiesta di autorizzazione è indipendente dalla volontà del soggetto richiedente.

Le varianti non ammissibili, che vengono comunque realizzate, comportano in sede di accertamento finale quanto segue:

- l'esclusione della spesa specifica dal calcolo del contributo spettante, qualora il progetto mantenga i requisiti e gli obiettivi previsti con il progetto iniziale;
- la decadenza dell'intero progetto e la revoca del contributo assegnato, qualora non siano mantenuti i requisiti e gli obiettivi previsti con il progetto iniziale.

L'autorizzazione della variante da parte dell'Ufficio competente per l'istruttoria modifica automaticamente quanto previsto dall'articolo 1 del presente Contratto.

#### **Art. 7**

##### **Proroghe ai termini di cui all'articolo 4**

Il Beneficiario può richiedere, nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo "Proroga dei termini" delle Disposizioni comuni, una o più proroghe del termine previsto all'articolo 4 per la conclusione degli investimenti e la presentazione della domanda di pagamento (anticipo/saldo); tale proroga può arrivare a 180 giorni complessivi.

L'eventuale domanda di proroga dovrà essere presentata tramite sistema informativo di ARTEA entro il termine indicato nell'articolo 4.

La proroga è ammissibile se soddisfa quanto previsto al citato paragrafo "Proroga dei termini" delle Disposizioni comuni.

L'autorizzazione della proroga da parte del GAL modifica automaticamente quanto previsto dall'articolo 4 del presente Contratto.

#### **Art. 8**

##### **Rendicontazione spese e forme di pagamento**

Il Beneficiario deve sostenere direttamente tutti i costi relativi agli investimenti di cui all'articolo 1 secondo quanto previsto al paragrafo "Spese ammissibili/non ammissibili" delle Disposizioni comuni.

I pagamenti delle spese relative agli investimenti di cui all'articolo 1 devono essere effettuati nel rispetto di quanto indicato nel paragrafo "Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento" di cui alle Disposizioni comuni.

Si riportano di seguito le modalità di pagamento previste nelle Disposizioni comuni:

- bonifico o ricevuta bancaria (RIBA);
- assegno bancario con la dicitura "non trasferibile";
- assegno circolare con la dicitura "non trasferibile";
- carta di credito e/o bancomat;
- bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale;
- vaglia postale;
- MAV (bollettino di pagamento mediante avviso);
- pagamenti effettuati tramite il modello F24.

In nessun caso sono ammesse forme di pagamento diverse da quelle sopra riportate e stabilite nel paragrafo "Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento" di cui alle Disposizioni comuni.

### **Art. 9**

#### **Stato di avanzamento lavori (SAL)**

Il Beneficiario può richiedere l'erogazione del pagamento di un contributo già assegnato a seguito di ammissione della domanda di aiuto a fronte della rendicontazione di quota dei lavori/acquisti/attività già effettuati (domanda di pagamento a titolo di Stato Avanzamento Lavori – SAL), nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo "Stato di avanzamento lavori (SAL)" delle Disposizioni comuni.

L'eventuale domanda di pagamento a titolo di SAL, da presentarsi esclusivamente tramite il sistema informativo di ARTEA, deve pervenire in forma completa, allegati compresi, entro il termine di cui all'articolo 4, fatte salve le eventuali proroghe concesse, pena la non ricevibilità della richiesta stessa.

Il SAL viene erogato dietro adozione della deliberazione del beneficiario Ente pubblico con la quale si impegna alla restituzione di una somma pari al 100% di quella ricevuta a titolo di stato di avanzamento, qualora gli interventi previsti dal progetto non vengano realizzati e gli obiettivi del progetto non vengano raggiunti.

La domanda di pagamento a titolo di SAL è ammissibile solo se soddisfa quanto previsto al paragrafo "Stato di avanzamento lavori (SAL)" delle Disposizioni comuni.

### **Art. 10**

#### **Presentazione della domanda di pagamento a saldo**

La domanda di pagamento a saldo, da presentarsi esclusivamente tramite il sistema informativo di ARTEA e nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo "Domanda di pagamento a saldo" delle Disposizioni comuni, deve pervenire in forma completa, allegati compresi, entro il termine di cui all'articolo 4, fatte salve le eventuali proroghe concesse.

La domanda si intende pervenuta dalla data di ricezione nel sistema informativo di ARTEA.

La presentazione della domanda di pagamento a saldo dopo il termine prescritto, e comunque non oltre 25 giorni di calendario dallo stesso, comporta una riduzione pari all'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo dell'importo per il quale il Beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile; un ritardo nella presentazione della domanda di pagamento a saldo oltre i 25 giorni di calendario dal termine prescritto comporta la decadenza dal contributo e la revoca del presente Contratto per l'assegnazione dei contributi e il recupero delle somme eventualmente già erogate maggiorate degli interessi.

Nella domanda di pagamento devono essere rendicontate tutte le spese sostenute fino al momento della presentazione della domanda stessa in relazione agli investimenti ammessi a contributo, inserendo nel sistema ARTEA l'oggetto della spesa nonché i riferimenti dei documenti giustificativi della spesa e dei relativi pagamenti.

In caso di ritardo nella presentazione della domanda di pagamento a saldo, sono ammissibili i relativi giustificativi di pagamento recanti data successiva alla scadenza prevista nel presente Contratto per l'assegnazione del contributo, dai quali risulti l'effettivo esborso entro la data di presentazione della domanda stessa.

Per essere ammesse a pagamento le spese devono essere imputabili, pertinenti, congrue e ragionevoli rispetto all'intervento ammissibile, così come previsto al paragrafo "Imputabilità, pertinenza, congruità e ragionevolezza" delle Disposizioni comuni.

Sono ammesse solo le spese rendicontate correttamente nella domanda di pagamento a saldo e corredate dei giustificativi e di quant'altro previsto ai fini della loro ammissibilità nel paragrafo "Spese ammissibili/non ammissibili" delle Disposizioni comuni.

La mancata presentazione nei termini indicati dall'istruttore della documentazione integrativa, eventualmente richiesta, comporta l'applicazione di sanzioni o revoche disciplinate con apposito atto di Giunta regionale in attuazione del Decreto Artea n.134/2018.

La correzione di eventuali errori palesi commessi nella compilazione di una domanda, come definiti nel paragrafo 5.6 "Correzione degli errori palesi" del Bando e dalle Disposizioni comuni, deve pervenire al GAL all'istruttoria entro 30 giorni di calendario dalla ricezione della domanda di pagamento a saldo nel sistema informativo di ARTEA.

In sede di istruttoria della domanda di pagamento a saldo, in esecuzione dell'art. 63 del Reg. (UE) n.809 del 2014, se l'importo cui il Beneficiario ha diritto sulla base della domanda di pagamento a saldo e del presente contratto supera di più del 10% l'importo stabilito a seguito delle verifiche di collaudo, è applicata una sanzione amministrativa all'importo stabilito con il collaudo; l'importo della sanzione corrisponde alla differenza tra questi due importi, ma non va oltre la revoca totale del sostegno. Tuttavia, non si applicano sanzioni se il Beneficiario può dimostrare in modo soddisfacente all'Ufficio competente per l'istruttoria di non essere responsabile dell'inclusione dell'importo non ammissibile o se l'ufficio competente per l'istruttoria accerta altrimenti che l'interessato non è responsabile.

A seguito della conclusione con esito positivo dell'attività di istruttoria sulla domanda di pagamento a saldo, effettuata secondo quanto previsto al paragrafo "Domanda di pagamento a saldo" delle Disposizioni comuni, ARTEA procede all'autorizzazione e alla liquidazione dell'aiuto effettivamente erogabile.

### **Art. 11**

#### **Monitoraggio del progetto/investimento e delle spese**

Il Beneficiario è tenuto a rispettare gli adempimenti stabiliti dalla normativa di riferimento, dalle Disposizioni Comuni per il monitoraggio dell'avanzamento dei lavori e delle spese e a fornire ulteriori dati e informazioni qualora l'Autorità di gestione, il GAL e o loro incaricati ne rilevino la necessità.

### **Art. 12**

#### **Cambio titolarità del Beneficiario**

Sono ammissibili i cambi di titolarità nei limiti e con le modalità indicati nel paragrafo "Cambio di titolarità dell'azienda" delle Disposizioni comuni.

L'eventuale autorizzazione al cambio di titolarità del Beneficiario comporta la sottoscrizione del presente Contratto da parte del subentrante.

Il ritardo o la mancata presentazione della comunicazione di cambio di titolarità comporta l'applicazione di sanzioni ed esclusioni definite dal Decreto Artea n.134/2018 e successive modificazioni.

### **Art. 13**

#### **Riduzioni, sospensioni e decadenze durante l'esecuzione dei lavori**

Riferimento articolo 2, Punto I:

Il mancato rispetto degli impegni indicati all'articolo 2, punto I, lettere a), b), d), e), f), costituisce inadempimento contrattuale. In tali casi l'Ufficio competente per l'istruttoria verificato l'inadempimento provvede alla revoca dell'aiuto concesso con recupero delle eventuali somme erogate maggiorate degli interessi pari al tasso legale, ad esclusione dei casi di seguito riportati:

- nel caso di violazione dell'impegno di cui all'articolo 2, punto I, lettera d) (termini per la presentazione della domanda di pagamento) si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo 10;
- nel caso di mancato rispetto degli impegni indicati all'articolo 2, punto I, lettere c), la relativa spesa (totale o parziale) è inammissibile a pagamento; il contributo viene conseguentemente ridotto di pari importo e vengono applicate le sanzioni eventualmente previste da apposita delibera della Giunta regionale in attuazione del Decreto Artea n.134/2018.

Qualora la riduzione applicata comporti la necessità di provvedere al recupero delle somme anticipate, ARTEA provvede al recupero delle stesse maggiorate degli interessi legali.

Riferimento articolo 2, Punto II:

Nel caso di mancato rispetto degli impegni indicati all'articolo 2, punto II la relativa spesa (totale o parziale) è inammissibile a pagamento. Il contributo viene conseguentemente ridotto di pari importo e vengono applicate le sanzioni eventualmente previste da apposita delibera della Giunta regionale in attuazione del Decreto Artea 134/2018. Qualora la riduzione applicata comporti la necessità di provvedere al recupero delle somme anticipate, ARTEA provvede al recupero delle stesse maggiorate degli interessi legali.

Riferimento articolo 2, Punto III:

Nel caso di mancato rispetto degli impegni indicati all'articolo 2 punto III, l'Ufficio competente per l'istruttoria diffida il Beneficiario a regolarizzare la propria posizione entro 30 giorni ed applica le sanzioni eventualmente previste dal Decreto Artea 134/2018. In caso di mancata ottemperanza entro il termine di 30 giorni, l'Ufficio competente per l'istruttoria provvede alla revoca del contributo, fatta salva l'applicazione delle disposizioni più favorevoli previste dalla sopra richiamata delibera di Giunta regionale. In caso di revoca, ARTEA provvede al recupero delle somme erogate maggiorate degli interessi legali.

#### **Art. 14**

##### **Riduzioni e decadenze durante il periodo ex post**

Nel caso di mancato rispetto degli impegni indicati all'articolo 3 - l'Ufficio competente alle istruttorie (e/o ARTEA) diffida il beneficiario a regolarizzare la propria posizione entro 30 giorni ed applica le sanzioni eventualmente previste dal Decreto Artea n.134/2018. In caso di mancata ottemperanza, entro il termine di 30 giorni, l'ufficio competente all'istruttoria provvede alla revoca del contributo, fatta salva l'applicazione delle disposizioni più favorevoli previste dalla sopra richiamata delibera di giunta regionale. In caso di revoca ARTEA provvede al recupero delle somme erogate maggiorate degli interessi legali.

#### **Art. 15**

##### **Trattamento dati personali**

Il beneficiario conferma di avere ricevuto sia da ARTEA, sia dal GAL piena e completa informativa sui rispettivi trattamenti dei dati personali di cui alla normativa nazionale e del Regolamento UE 2016/679 (di seguito GDPR) ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento medesimo in ordine al conferimento dei propri dati personali.

I dati forniti al GAL saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità del presente Contratto e per scopi istituzionali e saranno trattati, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dei richiedenti il contributo/finanziamento/agevolazione in conformità al GDPR.

Ai sensi dell'art. 13 del citato GDPR si forniscono le seguenti informazioni:

- i dati forniti sono trattati dal GAL per le finalità previste dal presente Contratto, ivi compresa la fase dei controlli sulle autocertificazioni;
- il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la mancata assegnazione del contributo;
- la raccolta ed il trattamento dei dati saranno effettuati mediante strumenti informatici, telematici e manuali;
- i dati potranno essere comunicati agli enti preposti per la verifica delle dichiarazioni rese dal Beneficiario ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ad ogni soggetto che abbia interesse ai sensi della L. 241/1990;



- i dati saranno trattati secondo quanto previsto dal GDPR e diffusi (limitatamente ai dati anagrafici del richiedente, agli esiti delle fasi di ammissibilità e valutazione) in forma di pubblicazione secondo le norme che regolano la pubblicità degli atti amministrativi presso il GAL, e sul sito internet del GAL, per ragioni di pubblicità circa gli esiti finali delle procedure amministrative;

- titolare del trattamento è il GAL;

- responsabili esterni del trattamento sono l'Agazia della Regione Toscana ARTEA e la Regione Toscana;

In ogni momento l'interessato può esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi degli art. 15/21 del GDPR.

#### **Art. 16**

##### **Liberatoria**

Il Beneficiario esonera il GAL da qualsiasi responsabilità per eventuali danni causati nell'esecuzione degli investimenti e nell'utilizzo degli stessi oggetto del presente Contratto.

#### **Art. 17**

##### **Foro competente**

Per qualsiasi controversia derivante o connessa alle presenti condizioni, ove il GAL sia attore o convenuto, è competente il Foro di Lucca, con espressa rinuncia a qualsiasi altro.

#### **Art. 18**

##### **Registrazione**

Il presente Contratto sarà registrato solo in caso d'uso ai sensi del DPR 131 del 26.04.1986 a cura e spese della parte richiedente.

#### **Art. 19**

##### **Periodo di efficacia del Contratto**

Il presente Contratto è efficace dalla data della sottoscrizione o, in caso di invio, dalla data del protocollo di ricezione da parte dell'Ufficio competente per l'istruttoria del Contratto sottoscritto (così come previsto al paragrafo "Contratto per l'assegnazione dei contributi" delle Disposizioni comuni) fino alla conclusione del periodo di non alienabilità di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" delle Disposizioni comuni.

#### **Art. 20**

##### **Forza maggiore o circostanze eccezionali**

Il presente Contratto può essere dichiarato risolto nel caso in cui ricorrano le condizioni di forza maggiore o circostanze eccezionali, secondo quanto stabilito dal paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" delle Disposizioni comuni, che determinano la conclusione anticipata senza la richiesta di rimborso parziale o totale del contributo liquidato ai sensi del presente Contratto.

I casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali, nonché la relativa documentazione, di valore probante, devono essere comunicati all'Ufficio competente per l'istruttoria per iscritto, entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario o il suo rappresentante sia in condizione di farlo. Se la comunicazione è presentata entro il suddetto termine, il beneficiario non deve restituire quanto ricevuto a titolo di anticipo, di stato di avanzamento lavori e di saldo; oltre tale termine, il beneficiario sarà soggetto alle sanzioni ed esclusioni definite da ARTEA con proprie "Disposizioni regionali in materia di riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari ai sensi dell'art. 35 del Regolamento (UE) n. 640/2014 e del Decreto Artea n. 134/2018.

#### **Art. 21**

##### **Norme di chiusura e rinvii**

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Contratto, si richiamano le norme unionali, nazionali e regionali vigenti (Bando e Disposizioni comuni).

In caso di modifica delle Disposizioni comuni, per le fasi esecutive del rapporto di concessione non ancora concluse al momento dell'entrata in vigore della modifica, sono applicabili, se compatibile con il quadro normativo di riferimento e se più favorevoli al Beneficiario, le nuove disposizioni. In tal caso, il Contratto



**GALMONTAGNAPPENNINO**

Alta Versilia, Appennino Pistoiese, Media Valle e Garfagnana

per la concessione dei contributi si intende aggiornato e/o sottoposto automaticamente alle nuove disposizioni.

**LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO**

Per il GAL .....

**FIRMA DEL BENEFICIARIO PER ACCETTAZIONE**